

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851

Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531

Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.itE-mail: abbonati@regione.liguria.itE-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 3,00. “La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9.”

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall’Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunzi e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l’indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell’importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunzi, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l’uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
Pubblicazione settimanale - “Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE SECONDA

Atti di cui all’art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11.01.2013 N. 7

Approvazione Linee di indirizzo per la gestione delle piscine.

pag. 11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22.02.2013 N. 175

Piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica, relative ad attività ricettive turistiche ed agrituristiche (Categoria A - Gruppo a2.2) - Revisione allegato D.G.R. n. 905 del 30.07.2010.

pag. 56

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22.02.2013 N. 176

Piscine facenti parte di condomini, destinate esclusivamente all'utilizzo privato da parte degli aventi titolo e dei loro ospiti (categoria B - Gruppo B1) - Revisione allegato D.G.R. n. 400 del 17.04.2007.

pag. 62

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 01.03.2013 N. 213

PSR Liguria - Misura 133 "Attività di informazione e promozione": approvazione modalità e criteri per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento.

pag. 68

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 01.03.2013 N. 214

Determinazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di agente fitosanitario.

pag. 107

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 01.03.2013 N. 215

"Avviso pubblico tramite procedura WEB, di manifestazione d'interesse a partecipare a uno o più fondi immobiliari di housing sociale" - D.G.R. 1606/2012 - proroga dei termini di presentazione.

pag. 109

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 01.03.2013 N. 216

Procedura di VIA regionale ex l.r. 38/98 smi. Impianto eolico Rocche Bianche a Quiliano - Vado L. (SV). Proponente: FERA srl. Parere negativo.

pag. 109

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 01.03.2013 N. 219

Comune di Arenzano (GE) - Approvazione di variante al Piano Regolatore Generale relativa alla zona BC5 (Pineta).

pag. 110

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 01.03.2013 N. 220

Comune di S. Remo (IM) - Approvazione di variante al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7.2.2008 n. 1.

pag. 111

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 01.03.2013 N. 228

P.O.R. LIGURIA - F.E.S.R. 2007-2013. Asse 1 linea di attività 1.2.3 Innovazione. Modifiche a D.G.R. n. 656 del 1/6/2012.

pag. 111

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 01.03.2013 N. 230

Regolamento (CE) 1198/2006 - Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013, Misura 4.1. Approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Liguria ed il Gruppo di Azione Costiera "Il Mare delle Alpi".

pag. 112

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 28.02.2013 N. 51

Prelevamento dal "Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2013" ai sensi dell'articolo 42, 4° comma della l.r. 15/2002. Euro 35.750,00 (5° Provvedimento).

pag. 126

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 28.02.2013 N. 52

Prelevamento dal "Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2013" ai sensi dell'articolo 42, 4° comma della l.r. 15/2002. Euro 595.600,00 (6° Provvedimento).

pag. 127

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 28.02.2013 N. 53

Prelevamento dal "Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2013" ai sensi dell'articolo 42, 4° comma della l.r. 15/2002. euro 100.000,00 (7° Provvedimento).

pag. 129

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 28.02.2013 N. 54

Prelevamento dal "Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2013" ai sensi dell'articolo 42, 4° comma della l.r. 15/2002. Euro 212.699,33 (8° Provvedimento).

pag. 131

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 28.02.2013 N. 55

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 ai sensi dell'art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - Euro 17.000,00 (10° provvedimento).

pag. 132

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 28.02.2013 N. 56

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 ai sensi dell'art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - Euro 10.000,00 (5° provvedimento).

pag. 133

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 28.02.2013 N. 57

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 ai fini delle codificazioni SIOPE - Art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 113.515,87 (11° provvedimento).

pag. 135

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 28.02.2013 N. 58

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 ai sensi dell'art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - Euro 50.000,00 (9° provvedimento).

pag. 136

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI 30.01.2013 N. 479

Approvazione modifiche allo statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Pesca Sportiva Pra' Sappello 1952 con sede in Genova iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n. 293. pag. 138

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI 06.02.2013 N. 538

Ing. Daniele Voarino - Iscrizione nell'Elenco generale dell'Albo dei Direttori Generali degli Enti Strumentali e nella Sezione speciale.

pag. 138

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 07.02.2013 N. 562

Registro regionale del Terzo Settore (l.r. 42/2012) - Iscrizione a sezione Associazioni di promozione sociale e cancellazione da sezione Organizzazioni di volontariato dell'Associazione "Liguri nel Mondo", con sede in Genova.

pag. 139

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 31.01.2013 N. 594

Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore - sezione delle organizzazioni di volontariato - dell'Ass. denominata "Associazione Amici della Cardiologia dell'Ospedale Galliera", con sede in Genova, ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012.

pag. 140

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE 11.02.2013 N. 598

Primo aggiornamento del " Piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del Punteruolo rosso della palma (Rhynchophorus ferrugineus)".

pag. 140

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE 06.02.2013 N. 610

Approvazione piano gestione rifiuti di estrazione - art. 5 del d.lgs. 30.5.2008, n. 117 - della cava di ardesia denominata "Albareto", in Comune di Moconesi (Genova), a favore della ditta Dondero Gian Luigi.

pag. 152

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE 06.02.2013 N. 611

Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 del d.lgs. 30.5.2008, n. 117 - della cava di ardesia denominata "Ripe Marce", in Comune di Moconesi (Genova), a favore della ditta m.n.v. S.n.c. di Roberto Musante & c..

pag. 153

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE 06.02.2013 N. 612

Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 del d.lgs. 30.5.2008, n. 117 - della cava di ardesia denominata "Scaggia", in Comune di Moconesi (Genova), a favore della ditta A.L.A. s.n.c. di Dondero Fiorenza & c..

pag. 154

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 08.02.2013 N. 620

Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "L'ISOLA CHE NON C'E'", con sede in Dolceacqua (IM), ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012.

pag. 155

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 08.02.2013 N. 621

Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "LA COMPAGNIA DEI VIAN- DANTI", con sede in Arenzano (GE), ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012.

pag. 155

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 08.02.2013 N. 622

Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "ALTROMONDO", con sede in Quiliano (SV), ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012.

pag. 156

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 08.02.2013 N. 623

Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "ANTENNE DI LUCE", con sede in Genova, ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012.

pag. 157

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 08.02.2013 N. 624

Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "QUELLI DI MONTICELLO", con sede in Finale Ligure (SV), ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012.

pag. 157

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 08.02.2013 N. 625

Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "COMITATO DI QUARTIERE S.MARTINO", con sede in Sanremo (IM), ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012.

pag. 158

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 11.02.2013 N. 626

Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "PSYCHE", con sede in La Spezia, ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012.

pag. 159

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 11.02.2013 N. 627

Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "Seniores Italia - Partner per lo Sviluppo", con sede in Roma, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 42/2012.

pag. 160

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PROGETTI E PROGRAMMI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 12.02.2013 N. 629

Partecipazione del "CEA Parco Montemarcello Magra" dell'Ente Parco Naturale Regionale di Montemarcello Magra al Sistema Regionale di Educazione Ambientale.

pag. 160

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO 14.02.2013 N. 673

PSR Liguria misura 111 "Corso di formazione in materia forestale": attuazione DGR n. 855/2012. Approvazione domande di aiuto ammissibili e finanziabili.

pag. 161

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO 14.02.2013 N. 675

PSR Liguria misura 111 "Progetti dimostrativi strategici": attuazione DGR n. 856/2012. Approvazione domande di aiuto ammissibili, finanziabili e non finanziabili.

pag. 164

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PREVENZIONE, SANITÀ PUBBLICA, FASCE DEBOLI, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ ANIMALE 19.02.2013 N. 777

Commissione regionale di Appello Tutela Sanitaria Attività Sportive (art. 10 LR 46/84).

Errata corrige ed integrazione componente alla DGR 1738 del 28/12/2012.

pag. 170

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PREVENZIONE, SANITÀ PUBBLICA, FASCE DEBOLI, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ ANIMALE 19.02.2013 N. 778

L.R. 46/84 e L.R. 38/96 "Tutela sanitaria delle attività sportive". Revoca della autorizzazione alla certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica e nuovo rilascio di autorizzazione al Dott. Francesco Lofrano.

pag. 172

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PREVENZIONE, SANITÀ PUBBLICA, FASCE DEBOLI, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ ANIMALE 19.02.2013 N. 779

L.R. 46/84 e L.R. 38/96 "Tutela sanitaria delle attività sportive". Rilascio nuova autorizzazione alla certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica al Dott. Giovanni Maria Vassallo.

pag. 173

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
20.02.2013 N. 794**

Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 d.lgs. 30.5.2008, n. 117 - della cava di calcare denominata "Monte Parodi", in Comune di Ricco' del Golfo (La Spezia), a favore della ditta dott. Carlo Agnese S.p.A.. pag. 173

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 08.02.2013 N. 802

Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "IL MONDO DI HOLDEN", con sede in La Spezia, ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012. pag. 174

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E CICLO DELLE ACQUE 14.02.2013 N. 805

Art. 109 D.Lgs. n. 152/06. Proroga dell'autorizzazione di cui al D.D. n. 246/2010 per il riutilizzo dei sedimenti dragati dal Porto di Genova ai fini del riempimento tra i Ponti Ronco e Canepa. pag. 175

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
14.02.2013 N. 816**

Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117. - cava di ardesia denominata "Merlino", in Comune di Moconesi (Genova), a favore della ditta Carlo Giuffra Ardesie s.r.l. in liquidazione. pag. 176

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
21.02.2013 N. 917**

Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - della cava di calcare denominata "Borgo d'Oneglia", in Comune di Imperia (Imperia), a favore della ditta cave Littardi s.r.l.. pag. 177

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
27.02.2013 N. 934**

L.R. 11/2006 – Albo regionale di Servizio Civile – 2^a parte – II sezione – istituito con Regolamento regionale 17 novembre 2006, n. 3. Iscrizione Patronato INAC 'Istituto Nazionale Assistenza ai Cittadini'. pag. 178

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
26.02.2013 N. 952**

Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - della cava di marmo portoro denominata "Cavetta", in Comune di Portovenere (La Spezia), a favore della ditta Venere Marmo Portoro s.r.l.. pag. 178

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
26.02.2013 N. 953**

Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - della cava di marmo rosso di cassana denominata "Pescina", in Comune di Borghetto di Vara (La Spezia), a favore della ditta Edilriviera s.n.c..

pag. 179

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI 26.02.2013 N. 955

Cancellazione della fondazione Pio Istituto De Ferrari Brignole Sale in Voltaggio - O.n.l.u.s. con sede in Genova iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n. 502.

pag. 180

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI 26.02.2013 N. 956

Approvazione modifiche allo statuto dell'associazione denominata Ente Morale Associativo Asilo Infantile Gerolamo Speroni con sede in Recco (GE) iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n. 406.

pag. 181

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 07.03.2013 N. 1109

PSR 2007-2013 Liguria, Mis. 111 'Progetti dimostrativi semplici'. Attuazione DGR 857/2012. Approvazione domande di aiuto ammissibili e finanziabili.

pag. 181

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 12.03.2013 N. 111000000

L.r. n. 37/2007, DGR n. 1443/2012 art. 20 comma 2. Approvaz. Schede informative per nuova attività agritouristica e variaz. attiv. agritouristica da inserire nel procedim. unico di conferenza dei servizi (previs. interventi urbanistico-edilizi).

pag. 190

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE E DI BACINO - UFFICIO STRUMENTI URBANISTICI DELLA PROVINCIA DI GENOVA 08.03.2013 N. 1099

Comune di Isola del Cantone – Approvazione, ai sensi dell'art.85 – comma 1 - della L.R. 36/1997 e s.m.i., della Variante al Piano Regolatore Generale adottata con D.C.C. n. 37/2011, di esclusivo interesse locale, finalizzata al collazionamento della zonizzazione e della normativa urbanistica del vigente Piano a seguito delle modifiche approvate a far data dalla sua approvazione, con contestuale digitalizzazione della relativa zonizzazione urbanistica.

pag. 211

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVA
AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA - UFFICIO RISORSE IDRICHE
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 27.02.2013 N. H2/226**

Corso d'acqua: torrente Arroscia. Concessione di derivazione d'acqua ad uso produzione energia elettrica in Comune di Pieve di Teco. Ditta: Pelassa Pierangelo. Pratica n. 221. P.D. n. H2/1333 del 05.12.2012. Disciplinare n. 28986 del 21.11.2012. Scadenza in data 20.11.2042. Domanda di subingresso della Società Correnteco s.r.l..

pag. 212

PROVINCIA DI IMPERIA

Ditta: SERA s.r.l.. Domanda per concessione derivazione acqua.

pag. 212

CONCESSIONE DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 23.02.2013 N. 1279

Corso d'acqua rio Raboa - Comune di Cisano sul Neva. Domanda intesa ad ottenere la concessione idraulica per la realizzazione di ponte carrabile. Concessionario: Duzzi Patrizia.

pag. 213

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 03.03.2013 N. 1390

Corso d'acqua rio Grana - Comune di Albissola Marina. Richiesta di variante agli interventi già autorizzati con deliberazione CIPE 3/8/2007 - Attraversamento viadotto. Soggetto autorizzato: ANAS S.p.A..

pag. 213

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 03.03.2013 N. 1391

Corso d'acqua rio Basci - Comune di Albissola Marina. Richiesta di variante agli attraversamenti già autorizzati con deliberazione CIPE 3/8/2007 - Attraversamento con ponte. Soggetto autorizzato: ANAS S.p.A..

pag. 214

PROVINCIA DI SAVONA

Ditte: Camogli Umberto e Camogli Luigi (precedente domanda Tagliani Maria); Delfino Caterina. Domande per concessione derivazione acqua.

pag. 214

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 06.02.2013 N. 104

Pratica N. 5825. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa al rinnovo e contestazione di concessione demaniale pontile in legno antistante il mappale 1220, Fg. 7 N.C.T. del Comune di Ameglia e relativo specchio acqueo.

pag. 215

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA'- DIFESA DEL SUOLO - PROTEZIONE CIVILE - UFFICIO DEMANIO IDRICO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 01.03.2013 N. 184

Pratica n. 6279. Corso d'acqua: Rio Carpeneggio. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la realizzazione di un ponticello pedonale e la sistemazione del tratto terminale del rio Carpeneggio nel Comune di Bonassola. Ditta: Comune di Bonassola.

pag. 216

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA'- DIFESA DEL SUOLO - PROTEZIONE CIVILE - UFFICIO DEMANIO IDRICO E OPERE IDRAULICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 04.03.2013 N. 189

Pratica n. 6384. Corso d'acqua: Fiume Magra. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa all'interramento di linee elettriche aeree a media e bassa tensione (15000 e 400 V) esistenti in terreni demaniali identificati nel N.C.T. del Comune di Ameglia al F. 3 mapp.li 5 e 406 e nel N.C.T. del Comune di Lerici al F. 16 mapp.li 84, 89 e 93. Ditta: Società Enel Distribuzione S.p.A..

pag. 216

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**11.01.2013****N. 7****Approvazione Linee di indirizzo per la gestione delle piscine.****LA GIUNTA REGIONALE****VISTI:**

- la Legge Costituzionale n. 3 del 18/10/2001 “Modifiche al Titolo V parte seconda della Costituzione”;
- l’Accordo sancito in data 16 gennaio 2003, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome Trento e Bolzano, sugli aspetti igienico sanitari per l’costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio;
- l’Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla “Disciplina interregionale delle piscine” elaborato in attuazione dell’Accordo sopra citato ed approvato dal Coordinamento Interregionale Prevenzione nella seduta del 22 giugno 2004;
- la Legge Regionale n. 37 del 21/11/2007 “Disciplina dell’attività agrituristica, del pesca turismo e ittiturismo”;
- l’art. 10 (Piscine) del Regolamento Regionale 23 settembre 2008, n. 4 “Disposizioni di attuazione della disciplina dell’attività agrituristica di cui alla legge regionale 21/11/2007, n. 37”;

RICHIAMATE le proprie precedenti Deliberazioni:

- n. 877 del 25/07/2003;
- n. 235 del 17/03/2006;
- n. 400 del 17/04/2007;
- n. 1235 del 21/09/2009;
- n. 905 del 30/07/2010;

RILEVATA l’opportunità di rendere omogenea, sul territorio regionale, la gestione delle piscine ad uso natatorio adibite alla balneazione pubblica e privata, in ordine ai requisiti igienico sanitari delle medesime e delle acque in esse contenute;

PRESO ATTO che per conseguire il risultato è stato necessario coinvolgere oltre alle AA.SS.LL. liguri, l’ARPAL, Assopiscine e Agoracqua, quali Associazioni operanti sul territorio in rappresentanza dei costruttori e dei gestori di piscina che sono stati rappresentati nel Gruppo di Lavoro regionale appositamente costituito con lo scopo di analizzare, individuare e formulare idonei criteri e modalità di gestione delle piscine;

CONSIDERATO quanto a suo tempo indicato dal Gruppo Tecnico di Lavoro, che ha operato presso il Ministero della Salute per la revisione dell’Allegato 1 all’Accordo sancito in data 16 gennaio 2003 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in merito ai requisiti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio;

RITENUTO OPPORTUNO sottoporre alla Giunta l’approvazione delle “Linee di indirizzo per la gestione delle piscine” definite dal Gruppo di Lavoro regionale, le quali trattano, in modo organico, di:

Definizioni e terminologie, Classificazione delle piscine, Requisiti igienico-ambientali, Alimentazione delle piscine – requisiti strutturali, tecnici, organizzativi, gestionali ed igienico-sanitari, Dotazione di personale, Controlli, Punti di prelievo, Sostanze da utilizzare per il trattamento dell’acqua, Gestione delle risultanze analitiche, Realizzazione, esercizio e funzionamento, Piscine collocate in edifici o complessi condominiali, Adempimenti connessi allo svolgimento dell’attività, Provvedimenti d’autorità, Locali tecnici, Acque di scarico;

Su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini, Claudio Montaldo

DELIBERA


Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il documento “Linee di indirizzo per la gestione delle piscine”, allegato quale parte integrante e necessaria del presente provvedimento;

Di far pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul Portale regionale della salute www.liguriainformasalute.it

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(segue allegato)



REGIONE LIGURIA

Dipartimento Salute e Servizi Sociali

Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale

Linee di indirizzo per la gestione delle piscine

Documento predisposto con la collaborazione di:

REGIONE LIGURIA: Maria Teresa Scionti, Alberto Verardo

ASL 1: Roberto Castagno, Gabriele Vitagliano

ASL 2: Danilo Fossati, Cristina Riggi

ASL 3 Carlo Canossa, Erminia Nicolardi

ASL 4: Luigi Bovone, Patrizia Lambruschini

ASL 5: Pinuccia Branca, Laura Castiglioni

ARPAL: Marina Molina

ASSOPISCINE: Claudia Battaglino, Piero Mantovani

AGORACQUA: Marco Rossetto

INDICE

- Premessa (pag. 3)
- Introduzione (pag. 3)
- 01 - Definizioni e terminologie (pag. 3)
- 02 - Classificazione delle piscine (pag. 5)
- 2.1 - Classificazione in base alla destinazione (pag. 5)
 - 2.2 - Classificazione in base alle caratteristiche strutturali ed ambientali (pag. 6)
 - 2.3 - Classificazione in base all'utilizzazione (pag. 6)
- 03 - Requisiti igienico-ambientali (pag. 7)
- 3.1 - Requisiti dell'acqua di approvvigionamento (pag. 7)
 - 3.2 - Requisiti dell'acqua di immissione in vasca (pag. 8)
 - 3.3 - Requisiti dell'acqua contenuta in vasca (pag. 8)
 - 3.4 - Requisiti termoigrometrici e di ventilazione (pag. 8)
 - 3.5 - Requisiti illuminotecnici (pag. 8)
 - 3.6 - Requisiti acustici (pag. 8)
- 04 - Alimentazione delle piscine – requisiti strutturali, tecnici, organizzativi, gestionali ed igienico-sanitari (pag. 9)
- 05 - Dotazione di personale (pag. 9)
- 5.1 - Il responsabile della piscina (pag. 9)
 - 5.2 - Responsabile degli impianti tecnologici (pag. 10)
 - 5.3 - Assistente bagnanti (pag. 10)
 - 5.4 – Formazione (pag. 11)
 - 5.4.1 - Il soggetto erogatore (pag. 11)
 - 5.4.2 - La formazione del responsabile di piscina (pag. 12)
 - 5.4.3 - La formazione del responsabile degli impianti tecnologici (13)
 - 5.4.4 - La formazione dell'assistente bagnanti (pag. 14)
- 06 - Controlli (pag. 14)
- 6.1 - Controlli interni (pag. 15)
 - 6.1.1 - Manuale di autocontrollo (pag. 15)
 - 6.2 - Controlli esterni (pag. 16)
 - 6.3 - Controlli urgenti per criticità (pag. 16)
 - 6.4 - Programmazione controllo requisiti acqua dolce approvvigionamento (pag. 16)
 - 6.4.1 - Acqua di riempimento, reintegro e per usi igienici (pag. 17)
- 07 - Punti di prelievo (pag. 17)
- 08 - Sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua (pag. 17)
- 09 - Gestione delle risultanze analitiche (pag. 18)
- 10 - Realizzazione, esercizio e funzionamento degli impianti (pag. 18)
- 11 - Piscine collocate in edifici o complessi condominiali (pag. 18)
- 12 – Adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività (pag. 19)
- 12.1 - Piscine di categoria A (pag. 19)
 - 12.2 - Piscine di categoria B (pag. 19)
- 13 – Provvedimenti d'autorità (pag. 20)
- 13.1 - Prescrizioni extra procedimento autorizzativo (pag. 20)
 - 13.2 – Chiusura dell'impianto piscina (pag. 20)
- 14 – Locali tecnici (pag. 20)
- 15 – Acque di scarico (pag. 20)
- Note (pag. 22)
- Allegato A - Indagini analitiche di tipo microbiologico, chimico e fisico-chimico (pag. 24)
- Allegato B - Caratteristiche delle piscine pubbliche e dei parchi acquatici (pag. 29)
- Allegato C - Caratteristiche delle piscine turistico-ricettive (pag. 34)
- Allegato D - Caratteristiche delle piscine condominiali (pag. 38)
- Tabella A1 - Requisiti dell'acqua di immissione – valori di riferimento ad uso gestionale (pag. 41)
- Tabella A2 - Requisiti dell'acqua contenuta in vasca (pag. 41)
- Tabella B - Modalità di campionamento e analisi per acque di piscina alimentate da acqua di mare e mista (mare + uso umano) (pag. 42)
- Tabella C - Requisiti dell'acqua contenuta in vasca di piscine biologiche o biopiscine – valori guida (pag. 43)

PREMESSA

Quanto contenuto nel presente documento, tiene conto della vigente normativa di riferimento rappresentata dai testi degli Accordi S/R/PA del 16 gennaio 2003 e R/PA sulla "Disciplina interregionale delle piscine" del 16 dicembre 2004, nonché della Norma UNI 10637 alla stesura della quale, anche una rappresentanza del Coordinamento Interregionale della Prevenzione, nel biennio 2005/6, ha dato il suo contributo.

Introduce inoltre, nelle more della sua definitiva condivisione a livello di Conferenza Stato-Regioni, gli elementi già esaminati e definiti in sede tecnica presso il Ministero della Salute e ritenuti applicabili da subito in sede regionale, inerenti il contenuto dell'Allegato 1 al citato Accordo S/R/PA del 16 gennaio 2003.

Qualora, all'atto dell'approvazione del nuovo Accordo che ratificherà quanto convenuto in sede tecnica relativamente ai contenuti del già citato allegato 1, dovessero rilevarsi distonie di contenuto, il presente documento sarà oggetto di revisione e, nelle more di ciò, avrà preminenza applicativa il contenuto dell'Accordo medesimo.

INTRODUZIONE

La presente circolare stabilisce i requisiti per la costruzione, la manutenzione, la gestione, il controllo e la sicurezza, ai fini igienico-sanitari, delle piscine natatorie. Le disposizioni si applicano alle piscine pubbliche, turistico-ricettive, collettive ed ai parchi acquatici, aventi le tipologie di vasche elencate nello specifico paragrafo della classificazione in base al tipo di utilizzazione.

Il documento scaturisce da quanto convenuto in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato – Regioni – Province Autonome di Trento e Bolzano che ha sancito, con atto del 16 gennaio 2003, l'Accordo sul documento "Disciplina sugli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio", atto successivamente recepito dalla Regione Liguria con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 877 del 25 luglio 2003 (B.U.R.L. n. 34 del 20 agosto 2003).

Con il recepimento di tale atto è stata in particolare disposta l'applicazione dell'allegato "Requisiti igienico ambientali" e della relativa tabella "Requisiti dell'acqua in immissione e contenuta in vasca".

Le ASL Liguri e l'ARPAL, d'intesa con la Regione Liguria, hanno altresì convenuto di svolgere opportuni approfondimenti sul testo dell'Accordo affinché si potesse giungere in modo omogeneo alla definizione della parte applicativa relativa al controllo di qualità dell'acqua.

Gli approfondimenti svolti sono stati validati nelle stagioni balneari pregresse ed ora vengono formalizzati da questa Regione con il presente documento.

La finalità complessiva è quella di fornire delle linee di riferimento per un sistema omogeneo di controllo sull'intero territorio regionale.

Quanto segue non si applica alle piscine biologiche o biopiscine ^(I) (nota a pag. 21) e alle piscine alimentate con acque marine ^(II) (nota a pag. 21), salmastre e termali.

Queste ultime, in particolare, sono disciplinate dall'art. 194 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 ed oggi meglio definite dalla Legge 24/10/2000 n. 323 "Riordino del Settore Termale", per gli scopi dalla stessa legge consentiti.

Il documento contiene comunque, in appendice, un modello analitico conoscitivo da applicare al controllo delle piscine alimentate da acque marine (tabella B), considerata l'importanza di tale tipologia sul territorio ligure nonché un modello analitico conoscitivo da applicare al controllo delle piscine biologiche o biopiscine (tabella C) che vanno affermandosi in modo sempre crescente sul territorio nazionale.

Per quanto attiene alle piscine ad uso natatorio annesse a stabilimenti balneari, insistendo le medesime su aree demaniali, saranno oggetto di specifica trattazione in apposito documento.

01. DEFINIZIONI E TERMINOLOGIE

Impianto di piscina: complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di una o più vasche utilizzate per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta in esse, dotate di impianti tecnologici per il trattamento dell'acqua medesima, nonché dei servizi tecnici, sanitari ed accessori eventualmente necessari.

Impianto di piscina ad uso terapeutico: piscina nella quale vengono svolte attività di cura e riabilitazione disciplinate dagli art. 193 e 194 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Vasca di piscina: il bacino artificiale, accessibile agli utenti, la cui acqua viene utilizzata per più turni di attività, con reintegri e svuotamenti periodici, e viene mantenuta nelle condizioni previste dall'allegato 1 (o nelle diverse condizioni previste dalla specifica Autorizzazione nel caso delle piscine di categoria C) mediante impianti di trattamento proporzionati alle dimensioni e all'utilizzo del bacino stesso.

Ambiente vasca: spazio volumetrico in cui i frequentatori possono trovare collocazione per esercitare la loro attività natatoria.

Vasca ricreativa: bacino artificiale destinato alle attività di tipo ludico, ricreativo e di balneazione.

Vasca per bambini: bacino di profondità inferiore o uguale a m. 0,60, destinata all'utilizzo da parte di bambini di età inferiore a 12 anni o di altezza inferiore a m 1.

Vasca polifunzionale: bacino artificiale caratterizzato dalla presenza in uno stesso bacino di aree con diversa destinazione d'uso e con possibilità di utilizzo, contemporaneo o meno, di una stessa vasca per scopi diversi.

Vasca per usi riabilitativi e curativi: bacino artificiale eventualmente dotato di attrezzature specifiche, per l'esercizio di attività riabilitative, rieducative e curative sotto controllo sanitario specialistico.

Vasca di compenso: spazio destinato a contenere il volume spostato dal numero massimo di bagnanti in vasca relativo all'eventuale moto ondoso da essi generato.

Bacino di balneazione: il bacino artificiale alimentato con acque dolci superficiali già classificate come acque di balneazione (acque interne) in base alla normativa vigente e in quanto tali soggette al rispetto dei requisiti igienico ambientali previsti dalla normativa stessa.

Nei predetti bacini l'acqua viene mantenuta nelle condizioni di idoneità alla balneazione mediante continua immissione di nuova acqua avente le caratteristiche di idoneità alla balneazione con portata proporzionata alle dimensioni del bacino stesso.

Nei bacini di balneazione, i parametri di cui all'Allegato 1 dell'Accordo S/R/PA del 2003 si applicano limitatamente ai requisiti illuminotecnici ed acustici; per la parte gestionale valgono i riferimenti ai requisiti fissati dalla normativa sulle acque di balneazione.

Specchio d'acqua: superficie complessiva entro la quale possono esercitare la loro attività balneare un numero massimo di persone da conteggiare in funzione di una disponibilità individuale di mq 2 o di mq 5, in base alla classificazione delle vasche per la loro utilizzazione.

Acqua di approvvigionamento: acqua utilizzata per l'alimentazione delle vasche (riempimento, reintegro e rinnovo); la stessa acqua è altresì da utilizzare per gli usi igienico sanitari.

Acqua di riempimento: acqua utilizzata per il primo riempimento della piscina e per quelli successivi ad uno svuotamento totale, nonché per i reintegri quando necessari.

Acqua contenuta in vasca: acqua contenuta all'interno del bacino natatorio, pertanto a diretto contatto con i bagnanti.

Acqua di reintegro: acqua utilizzata per i rabbocchi a compensazione delle perdite (ai fini del controllo interno, da prelevarsi, in genere direttamente dalla tubazione di approvvigionamento).

Acqua di ricircolo: acqua che esce dagli impianti di trattamento e disinfezione e viene introdotta nella vasca dall'impianto di circolazione.

Acqua di immissione in vasca: costituita sia dall'acqua di ricircolo che da quella di reintegro opportunamente trattate per assicurare il possesso dei necessari requisiti.

Acqua di scarico: acqua proveniente dalle vasche di piscina e destinata allo smaltimento in reti fognarie pubbliche o assimilabili alle pubbliche; tale acqua è da considerarsi assimilata alle acque reflue domestiche a prescindere da qualsiasi soglia dimensionale dell'inquinante.

Impianto di trattamento dell'acqua: insieme degli impianti tecnologici destinati alla circolazione, filtrazione, disinfezione e trattamento chimico e/o fisico dell'acqua.

Impianto di circolazione dell'acqua: complesso dei sistemi di immissione e di ripresa dell'acqua funzionali al mantenimento delle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua stessa.

Impianto di disinfezione dell'acqua: complesso degli impianti tecnologici destinati al mantenimento delle caratteristiche microbiologiche dell'acqua di vasca.

Impianto di filtrazione dell'acqua: complesso degli impianti tecnologici destinati alla rimozione con sistemi fisici e/o chimico-fisici delle impurezze in sospensione presenti nell'acqua.

Impianto di flocculazione: complesso degli impianti tecnologici finalizzati al miglioramento dell'efficienza di alcune tecnologie di filtrazione.

Impianto di dosaggio: complesso dei sistemi manuali o automatici destinati al contenimento delle sostanze impiegate per il trattamento chimico dell'acqua, al dosaggio e all'immissione delle stesse nell'ambito degli impianti di trattamento.

Locali tecnici: aree di stoccaggio delle sostanze chimiche per il trattamento dell'acqua e locali macchine progettati in conformità ai vigenti regolamenti sulle costruzioni con attenzione alle caratteristiche specifiche delle installazioni tecniche.

Sezione di piscina: ogni singola parte di impianto di piscina destinata ad un uso specifico sia tecnologico sia balneare.

Controllo esterno: accertamenti analitici, misurazioni o rilievi, svolti dalle competenti autorità sanitarie, o comunque dagli aventi titolo, con il fine di verificare la corretta gestione dell'impianto piscina

Controllo interno: accertamenti analitici, misurazioni o rilievi, svolte o fatte svolgere dal responsabile della gestione della piscina con il fine del controllo interno dell'impianto medesimo.

Ambiente frequentatori: spazi asserviti alla singola vasca o al complesso delle vasche presenti nell'impianto, nei quali gli utenti presenti all'interno dell'impianto di piscina possono stazionare.

Frequentatori: persone presenti all'interno dell'impianto natatorio.

Bagnanti: frequentatori che si trovano all'interno della sezione vasche delimitata sul posto, come identificati all'interno del documento di autocontrollo.

Intervento di nuova costruzione: ogni impianto deve essere realizzato nel rispetto delle vigenti norme e deve comprendere le fasi di progettazione, costruzione, installazione e collaudo delle parti espressamente previste dalla normativa vigente; gli impianti e le installazioni tecniche debbono essere realizzati con apparecchiature in possesso dei requisiti costruttivi stabiliti dalle norme tecniche di settore vigenti.

Intervento di manutenzione ordinaria: (considerando come tale l'azione edile definita dall'articolo 6 della l. r. n. 16/ 2008) trattasi di interventi effettuati in modo da integrare o mantenere in efficienza i componenti del sistema, al fine di assicurare le idonee condizioni igienico sanitarie dell'impianto.

Intervento di manutenzione straordinaria: (considerando come tale l'azione edile definita dall'articolo 7 della l. r. n. 16/ 2008) trattasi di interventi che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali finalizzate a realizzare ed integrare servizi tecnologici senza alterare volumi e superfici delle entità strutturali interessate

Intervento di ristrutturazione: (considerando come tale l'azione edile definita dall'articolo 10 della l. r. n. 16/ 2008) trattasi di interventi finalizzati a trasformare la struttura edilizia o impiantistica in modo totale o parziale rispetto all'esistente ivi compresi il ripristino e la sostituzione, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Tutti gli interventi di manutenzione e/o ristrutturazione devono essere preceduti da verifiche tecniche principalmente in ordine alla fattibilità dell'intervento.

Nelle more di una definizione di dettaglio dei requisiti strutturali ed impiantistici delle piscine, quelli esistenti devono garantire che:

- la potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua sia proporzionata al volume di acqua contenuta nelle vasche ed al carico inquinante conseguente all'utilizzazione delle medesime
- l'attività natatoria avvenga nel rispetto delle esigenze di sicurezza e, laddove chiesto, di sorveglianza
- vengano adottate tutte le precauzioni necessarie per assicurare le adeguate condizioni di pulizia minimizzando il rischio per la sicurezza dei frequentatori.

Per la definizione dei requisiti strutturali ed impiantistici, le disposizioni tecniche di progettisti, installatori e manutentori, debbono prioritariamente, ma non esclusivamente, fare riferimento alle norme UNI, EN, ISO, fermo restando l'obbligo di assicurare e mantenere l'idoneità dell'acqua balneata.

Le eventuali prescrizioni con provvedimento motivato formulate in tal senso dall'Organo di Vigilanza, inerenti elementi strutturali o impiantistici, debbono essere valutate in termini di compatibilità con il contesto nel quale le medesime si calano e devono anch'esse porsi come obiettivo l'obbligo di assicurare e mantenere l'idoneità dell'acqua balneata.

02. CLASSIFICAZIONE DELLE PISCINE

Ai fini igienico-sanitari le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri:

- destinazione
- caratteristiche ambientali e strutturali
- tipo di utilizzazione.

2.1 - CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA DESTINAZIONE

In base alla loro destinazione, le piscine si distinguono nelle seguenti categorie:

- **Categoria A:** piscine di proprietà pubblica o privata, comunque, destinate ad un'utenza pubblica.
- **Categoria B:** piscine che costituiscono pertinenze di edifici o complessi condominiali comunque amministrati, destinate in via esclusiva all'uso da parte di chi vi alloggia e dei loro ospiti.
- **Categoria C:** piscine ad usi speciali, interne a strutture di cura, di riabilitazione, la cui disciplina è definita da normativa specifica.

All'interno di ciascuna Categoria si possono articolare i seguenti gruppi di piscina:

- **Categoria A - Piscine di proprietà pubblica o privata, comunque, destinate ad un'utenza pubblica**

In base alle caratteristiche gestionali, questa categoria di piscine, si distingue nei seguenti gruppi:

Gruppo A.1: piscine pubbliche o di uso pubblico, di seguito denominate "piscine pubbliche", ovvero tutte le piscine il cui accesso presupponga l'acquisto di un biglietto, il possesso di una tessera, la titolarità di un abbonamento;

Gruppo A.2: piscine ad uso collettivo, ovvero quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad attività accessibili ai soli ospiti, clienti, soci, quali:

- A.2.1: pubblici esercizi;
- A.2.2: attività ricreative turistiche e agrituristiche;
- A.2.3: collettività quali collegi, convitti, scuole, comunità, case di riposo e strutture assimilabili;
- A.2.4: palestre, centri estetici e simili;
- A.2.5: circoli, associazioni;

Gruppo A.3: impianti finalizzati al gioco acquatico;

Gruppo A.4: strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di uno dei gruppi precedenti.

Qualora le piscine di cui al sottogruppo A.2.3, abbiano un volume totale delle vasche maggiore di 180 m³ e/o una profondità maggiore di 1,40 m sono equiparate alle piscine pubbliche e dovranno rispondere ai requisiti fissati nell'allegato A "Caratteristiche delle piscine pubbliche e dei parchi acquatici" del presente documento.

Qualora abbiano invece un volume totale delle vasche minore o uguale a 180 m³ e/o una profondità minore o uguale di 1,40 m sono equiparate alle piscine turistico ricettive e dovranno rispondere ai requisiti fissati nell'allegato B "Caratteristiche delle piscine turistico-ricettive" del presente documento.

- **Categoria B - Piscine collocate in edifici di civile abitazione o complessi condominiali, destinate in via esclusiva all'uso da parte di chi vi risiede e dei loro ospiti**

Le piscine rientranti nella Categoria B si distinguono, in base alle unità abitative che ne fruiscono, in due gruppi:

Gruppo B1: piscine facenti parte di un complesso, unico o composto, formato da più di quattro unità abitative indipendentemente dal numero di proprietari;

Gruppo B2: piscine facenti parte di un complesso, unico o composto, formato da un numero di unità abitative inferiore o uguale a quattro.

Definizioni connesse alla classificazione della Categoria B:

Condominio: è una particolare forma di comunione nella quale accanto a porzioni di proprietà esclusiva, esistono parti di proprietà comune inscindibilmente legate alla piena fruizione delle prime, senza che ne sia ammesso lo scioglimento; per la sua formazione è sufficiente l'attribuzione in proprietà solitaria di talune unità immobiliari da parte del costruttore e/o dell'originario proprietario dell'intero stabile.

È un edificio o complesso edilizio destinato a civile abitazione la cui proprietà è regolata dal Titolo VII°, Capo II, del Codice Civile ed è costituito da non meno di 5 unità abitative anorché appartenenti ad uno o più proprietari (persona fisica o giuridica o in comproprietà pro indiviso).

Condominio minimo: è la forma di comunione nella quale i comproprietari delle parti comuni dello stabile e quindi degli appartamenti sono solamente due (sentenza 2046 del 2006 della Cassazione a Sezioni unite)

Unità abitativa: insieme di uno o più locali preordinati ad appartamento autonomo destinato ad alloggio. È assimilata ad "unità abitativa" l'unità commerciale o artigianale o direzionale ubicata nel condominio, purché l'uso della piscina sia limitato ai titolari dell'attività e ai loro dipendenti o collaboratori.

Singola abitazione: edificio residenziale costituito da un'unica unità abitativa. È assimilato a "singola abitazione" l'edificio residenziale fino a 4 unità abitative appartenenti ad un unico proprietario (persona fisica o giuridica, o proprietà pro indiviso). È assimilata a "singola abitazione" l'unità abitativa, anorché in condominio, che disponga di piscina in area privata riservata all'uso esclusivo dell'unità abitativa stessa, sotto diretta responsabilità del condomino.

- **Categoria C - Piscine ad usi speciali**

Le piscine rientranti nella Categoria C sono piscine, collocate all'interno di strutture di cura e di riabilitazione, la cui disciplina è definita da specifica normativa di settore.

2.2 - CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED AMBIENTALI

In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine si distinguono in:

Tipologia 1: piscine scoperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti.

Tipologia 2: piscine coperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti.

Tipologia 3: piscine di tipo misto se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente.

Tipologia 4: piscine di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

2.3 - CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL'UTILIZZAZIONE

In base alla loro utilizzazione, si individuano, nelle varie tipologie di piscine, i seguenti tipi di vasche:

Tipo a: vasche per nuotatori e di addestramento al nuoto, destinate alle attività agonistiche, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le

quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA).

Tipo b: vasche per tuffi ed attività subacquee, destinate alle attività agonistiche, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA).

Tipo c: vasche ricreative, destinate ad attività di tipo ludico, ricreativo e di balneazione, eventualmente dotate di requisiti morfologici e funzionali specifici, sia singoli che multipli, quali la presenza di idromassaggi, aeromassaggi, geyser ad aria o acqua, fontane, cascate.

Le vasche a idromassaggio fini a se stesse non rientrano in questa tipologia.

Tipo d: vasche per bambini, di profondità minore o uguale a m 0,60, destinate per caratteristiche morfologiche e funzionali all'utilizzo da parte di bambini.

Tipo e: vasche polifunzionali, caratterizzate:

- dalla presenza in uno stesso bacino di aree con diversa destinazione d'uso, per esempio, una vasca ricreativa con una zona destinata ai bambini, una vasca ricreativa comprendente un'area di ammaraggio scivoli;
- dalla possibilità di utilizzo, contemporaneo o meno, di una stessa vasca per scopi diversi, ad esempio utilizzo da parte di bambini e per attività di ginnastica in acqua, nel rispetto delle reciproche sicurezze.

Tipo f: vasche ricreative attrezzate, come ad esempio i parchi acquatici, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde.

Tipo g: vasche per usi terapeutici (curativi e riabilitativi), aventi requisiti morfologici e funzionali e dotazione di attrezzature specifiche per l'esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario.

Negli impianti di Categoria A, purché non siano svolte in concomitanza, sono ammissibili attività ricadenti tra quelle previste per un impianto di Categoria C.

In base alla tipologia di piscina è stabilito un numero massimo di frequentatori ammissibili che non potrà comunque superare i seguenti limiti:

- un bagnante ogni mq 5 di specchio d'acqua, calcolato sul totale delle vasche di tipo a, b, g, presenti nella stessa sezione
- un bagnante ogni mq 2 di specchio d'acqua calcolato sul totale delle vasche di tipo c, e, f, presenti nella stessa sezione
- un bagnante ogni mq 1,5 di specchio d'acqua calcolato sul totale delle vasche di tipo d.

3. REQUISITI IGIENICO-AMBIENTALI

I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle caratteristiche (requisiti di idoneità) delle acque utilizzate nell'impianto di piscina, alle condizioni termo-igrometriche e di ventilazione, illuminotecniche ed acustiche.

Tutte le piscine indicate nella presente circolare devono essere alimentate con idonea acqua di approvvigionamento, superficiale o sotterranea. I requisiti di qualità delle acque di immissione in vasca, nonché le sostanze utilizzate per il trattamento dell'acqua devono essere conformi a quanto contenuto nel presente documento, nell'Accordo Stato Regioni del 16 Gennaio 2003.

Nelle piscine in cui l'acqua passa attraverso un apposito impianto di trattamento allo scopo di garantire il mantenimento dei requisiti, le perdite (dovute a controlavaggi, evaporazione, gocciolamento, moto ondoso prodotto dai bagnanti, ...) sono reintegrate con acqua proveniente dal sistema esterno di alimentazione.

3.1 – REQUISITI DELL'ACQUA DI APPROVVIGIONAMENTO

L'acqua di approvvigionamento deve possedere tutti i requisiti di potabilità previsti dalle vigenti normative fatta eccezione per la temperatura.

Nel caso l'acqua di approvvigionamento non provenga da pubblico acquedotto (acquedotto privato, captazione superficiale, pozzo) e non sia stata classificata come potabile dovrà prioritariamente essere sottoposta a classificazione per ottenere il giudizio di "qualità e idoneità d'uso" emesso dalla A.S.L. competente. Sull'acqua stessa dovranno essere effettuati, a cura del gestore che dovrà tenerne specifica documentale, controlli di potabilità con frequenza almeno trimestrale per i primi due anni di utilizzo, successivamente, in presenza di soli esiti favorevoli, con frequenza annua per le piscine ad apertura ed utilizzo stagionale, o semestrale per quelle ad apertura ed utilizzo annuale.

I controlli dovranno riguardare i parametri indicati nel giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano, previsti dalla vigente normativa.

3.2 – REQUISITI DELL’ACQUA DI IMMISSIONE IN VASCA

L’acqua di immissione in vasca deve possedere i requisiti di idoneità da riferirsi a quelli indicati nell’allegata tabella A1 (valori guida) che dovranno essere utilizzati dal Gestore quali elementi cui riferirsi per favorire le migliori condizioni possibili di gestione dell’acqua contenuta in vasca. Il controllo dell’acqua di immissione in vasca, attraverso accertamenti analitici, deve essere fatto a cura del Gestore ogni qualvolta se ne manifesti la necessità ai fini di verifiche interne di gestione, per sopralluoghi inconvenienti e nei casi di criticità dell’acqua di approvvigionamento e reintegro, nell’ambito dei controlli interni. Nella stesura del piano dei controlli interni deve comunque essere prevista la modalità di esecuzione dei controlli dell’acqua di immissione in vasca.

Gli esiti ed i valori rilevati nell’ambito dei controlli interni debbono essere annotati sul Registro di vasca.

3.3 – REQUISITI DELL’ACQUA CONTENUTA IN VASCA

L’acqua contenuta in vasca, in quanto a diretto contatto con l’utente, deve necessariamente possedere i requisiti indicati nell’allegata tabella A2, raggiunti e rilevabili in un qualsiasi punto della vasca.

I trialometani ed il tricloruro di azoto potranno essere verificati su motivata richiesta delle Autorità Sanitarie e potranno essere determinati nell’atmosfera del locale vasca. In particolare i trialometani dovranno essere accertati secondo i criteri ed i parametri fissati dal Ministero della Salute.

In assenza di metodi ufficiali specifici per le acque di piscina, i metodi di analisi dell’acqua da utilizzare sono quelli previsti dall’Istituto Superiore di Sanità nei volumi di seguito indicati, considerando anche gli eventuali aggiornamenti che i medesimi potranno ricevere:

- Metodi analitici di riferimento per le acque destinate al consumo umano ai sensi del Decreto Legislativo 31/2001. Metodi chimici. Rapporto ISTISAN 07/31 o equivalenti.
- Metodi analitici di riferimento per le acque destinate al consumo umano, ai sensi del Decreto Legislativo 31/2001. Metodi microbiologici. Rapporto ISTISAN 07/5 o equivalenti.

Qualora il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità dovessero formulare e pubblicare nuovi ed ulteriori metodi analitici di riferimento per le acque di piscina, gli stessi saranno automaticamente recepiti dal presente documento.

L’acqua delle vasche deve essere completamente rinnovata, previo svuotamento, almeno una volta ogni anno e, comunque, ad ogni inizio di apertura stagionale.

3.4 – REQUISITI TERMOIGROMETRICI E DI VENTILAZIONE

Per le piscine coperte, nella sezione delle attività natatorie e di balneazione, la temperatura dell’aria dovrà risultare non inferiore a 26° C.

Laddove siano presenti impianti di climatizzazione degli ambienti, la temperatura dell’aria, assicurata in modo forzoso mediante l’impianto di termoventilazione, non dovrà risultare superiore a 28° C.

L’umidità relativa dell’aria non dovrà superare in nessun caso il valore limite del 70%.

La velocità dell’aria in corrispondenza delle zone utilizzate dai frequentatori non dovrà risultare, ad altezza d’uomo, superiore a 0,20 m/s da valutarsi in condizioni di ventilazione forzata, escludendo l’apporto di aria esterna introdotta attraverso aperture (porte, finestre ed altro, facenti parte della struttura), con impianto funzionante a regime.

Per le piscine coperte dovrà assicurarsi un ricambio di aria esterna conforme alle indicazioni contenute nella Norma UNI 10339, sia per l’ambiente vasca che per gli altri ambienti destinati ai frequentatori.

3.5 – REQUISITI ILLUMINOTECNICI

Nelle sezioni delle attività natatorie e di balneazione l’illuminazione artificiale dovrà assicurare condizioni di vivibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori ed il controllo da parte del personale addetto alle citate attività. Comunque il livello di illuminazione sul piano di calpestio e sullo specchio d’acqua non deve essere in nessun punto inferiore a 150 lux.

Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, ecc) l’illuminazione artificiale dovrà assicurare un livello medio di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici. In tutti gli ambienti illuminati naturalmente dovrà essere assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%. Deve essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica, l’impianto di illuminazione di emergenza.

3.6 – REQUISITI ACUSTICI

Nella sezione delle attività natatorie e di balneazione delle piscine coperte, il tempo di riverberazione:

a) il tempo di riverberazione, valutato come media su 4 punti di misura situati a bordo vasca, in posizione mediana su 4 lati dalla vasca principale, e mediato sulle frequenze di 500-1000-2000 Hz, dovrà essere non superiore a:

- 2,5 s per le piscine già in attività;
 - 1,8 s per le piscine realizzate successivamente alla adozione del presente documento.
- b) il livello sonoro valutato a bordo vasca a m. 1,5 dal piano di calpestio, in termini di livello sonoro equivalente ponderato, per qualunque periodo di 8 ore (L_{Aeq.8h}), deve risultare non superiore a 75 dB (A).
- c) In caso di utilizzo di impianti sonori si applicano i parametri di cui al DPCM del 16.4.1999 n. 215.
- In ogni caso i requisiti acustici dell'attività devono far riferimento alla normativa vigente in materia.

4. ALIMENTAZIONE DELLE PISCINE – REQUISITI STRUTTURALI, TECNICI, ORGANIZZATIVI, GESTIONALI ED IGIENICO-SANITARI

I requisiti strutturali, tecnici, organizzativi, gestionali e igienico-sanitari propri delle differenti tipologie di piscine sono specificati nel presente documento, negli allegati B, C e D.

5. DOTAZIONE DI PERSONALE

Il titolare dell'attività individua i soggetti (persone fisiche) preposti ad un regolare funzionamento dell'impianto: responsabile della piscina (il titolare può dichiarare di assumere direttamente le funzioni), assistente bagnanti ed addetto agli impianti tecnologici, i cui nominativi devono essere indicati in un cartello ben visibile all'ingresso dell'impianto. Egli può anche assumerne personalmente altri incarichi purché sia in possesso dei necessari titoli acquisiti nelle forme previste come indicato anche nel presente documento; nelle more dell'effettuazione delle attività formative per le figure di "Responsabile di piscina" e di "Responsabile degli impianti tecnologici" possono valere autocertificazioni, ai sensi della normativa statale vigente, documentate da esperienze pregresse o di attività professionale svolte per almeno un biennio, anche non consecutivo, a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo Interregionale del 16 dicembre 2004.

Durante il periodo di funzionamento della piscina deve essere assicurata la presenza di un responsabile il cui nominativo dovrà essere esposto nei piani di autocontrollo.

Durante tutto l'orario di funzionamento della piscina deve essere garantita (attraverso assistente bagnanti abilitato al ruolo, laddove obbligatoriamente previsto) la necessaria assistenza e/o vigilanza sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla medesima; detti ultimi spazi devono essere tali da garantire l'agevole manovra di primo soccorso.

Ogni piscina deve essere attrezzata in modo da poter assicurare con tempestività adeguati interventi di primo soccorso agli infortunati.

Il personale interno alla struttura che svolge le mansioni di assistenza o vigilanza bagnanti, deve essere facilmente individuabile e raggiungibile.

5.1 IL RESPONSABILE DELLA PISCINA

Premesso che il Responsabile della piscina deve provvedere alla redazione (effettuata direttamente o attraverso apposito incaricato) di un documento di valutazione del rischio inerente ogni fase potenzialmente critica della gestione della attività, deve essere persona individuata da chi ha la responsabilità giuridica della struttura che risponde del funzionamento della medesima dal punto di vista igienico-sanitario e della sicurezza dei frequentatori. Egli in particolare assicura:

1. il corretto funzionamento della struttura sotto il profilo gestionale, tecnologico ed organizzativo
2. la corretta valutazione dei rischi chimici, fisici e microbiologici dell'impianto
3. il rispetto dei requisiti igienico-ambientali dell'impianto, nonché dei requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca
4. la corretta esecuzione ed aggiornamento delle procedure di autocontrollo indicate nel piano di autocontrollo secondo i protocolli di gestione
5. gli aspetti gestionali giornalieri che comprendono l'esecuzione, in tutti gli ambienti della piscina, di una quotidiana pulizia ed una periodica disinfezione, con allontanamento di ogni rifiuto secondo modalità riportate nelle procedure di autocontrollo
6. il rispetto dei requisiti igienico-ambientali di cui al presente documento

ed è responsabile dell'individuazione di eventuali punti critici presenti nell'impianto nonché della determinazione delle azioni correttive ritenute necessarie; presiede altresì alla corretta esecuzione dell'aggiornamento delle procedure di autocontrollo indicate.

Per le piscine di categoria B1, il responsabile della piscina è l'amministratore in quanto legale rappresentante del condominio, nominato dall'assemblea dei condomini quali proprietari dell'impianto. In mancanza di amministratore rispondono i proprietari nei modi e limiti stabiliti dal Codice Civile e dalle altre leggi che regolano la proprietà negli edifici. L'organizzazione della gestione della piscina durante il suo periodo di funzionamento è demandata al responsabile della stessa che, su mandato dell'assemblea dei condomini,

potrà delegare a terzi le funzioni gestionali. L'assemblea, nella delibera con cui autorizza la delega delle funzioni, determinerà anche gli indirizzi gestionali ai quali i terzi delegati dovranno attenersi.

Tali scelte condominiali dovranno essere esplicite in apposito documento che dovrà essere affisso in copia, unitamente al regolamento di gestione, presso l'impianto.

5.2 RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Persona con competenza tecnica specifica, che ha il compito di garantire il corretto funzionamento degli impianti funzionali alla piscina e a quanto ad essa correlato (centrale idrica ed impianti di trattamento dell'acqua, di ventilazione e di condizionamento dell'aria, impianti di smaltimento delle acque di depurazione, impianti di sicurezza e di allarme).

La competenza tecnica specifica si acquisisce di norma a seguito della frequenza con profitto di apposito corso di formazione professionale; nelle more della acquisizione di detto titolo nelle forme dovute, il responsabile degli impianti tecnologici deve, attraverso idonea documentazione, dimostrare di essere in possesso dei requisiti necessari maturati in 2 anni consecutivi di esperienza nel settore, conteggiati nei cinque anni precedenti all'entrata in vigore del presente documento.

5.3 ASSISTENTE BAGNANTI

Persona abilitata alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente in materia. Vigila ai fini della sicurezza sulle attività che si svolgono nelle vasche e negli spazi perimetrali intorno ad esse e sul rispetto del regolamento interno. La sua presenza dovrà essere assicurata durante tutto l'orario di apertura della struttura che deve essere indicato in maniera ben visibile all'interno dell'impianto.

La presenza dell'assistente bagnanti non viene espressamente chiesta negli impianti piscina di categoria A gruppo a2.2 (attività ricreative turistiche e agrituristiche) e di categoria B gruppo b.1 (piscine facenti parte di complessi con più di quattro unità abitative), purché sussistano contemporaneamente le condizioni di seguito esposte:

Piscine di categoria A gruppo a2.2 (attività ricreative turistiche e agrituristiche)

- dimensioni di ogni singola vasca non superiore a 100 mq (intendesi per singola vasca, ogni vasca separata da eventuali altre da una distanza di almeno due metri);
- altezza dell'acqua non superiore a 1,40 m rilevabile in qualsiasi punto della vasca o, comunque, tale da non permettere l'effettuazione di tuffi da bordo vasca, indipendentemente dall'ausilio di trampolini o altri attrezzi simili; qualora la profondità della vasca sia superiore a tale altezza e comunque non oltre m 1,65, la distanza tra il pelo libero dell'acqua e il bordo vasca non deve assolutamente superare il 15% di tale valore per garantire comunque la profondità d'acqua di 1,40 m;
- presenza di personale in possesso di idonea preparazione (corso BLS), e dotato del necessario, finalizzata allo svolgimento delle funzioni di primo soccorso; tale figura non è richiesta nel caso della presenza di un presidio di primo soccorso localizzato ad una distanza stradale di non più di 3 Km e comunque, nelle ore di massimo traffico, in grado di intervenire entro dieci minuti primi.

Per presidio di primo soccorso si intende una struttura dotata di presidi tecnici e di personale operativo che abbia frequentato almeno corsi BLS aggiornati.

E' comunque da prevedere che, in caso di necessità di primo soccorso, venga immediatamente attivata la procedura informativa al 118 per il suo intervento.

In assenza dell'assistente bagnanti vige il divieto di accesso di bambini di età inferiore ai 12 anni quando non accompagnati da persona maggiorenne.

Al succitato obbligo di presenza dell'assistente bagnanti, fanno eccezione:

- le strutture agrituristiche (deroga del comma 2 DGR n.905 del 30.07.2010);
- le strutture ricettive che consentono, anche in periodi differenti da quelli previsti per la stagione balneare, l'effettuazione di bagni elioterapici mediante l'utilizzo dei solarium posti nei pressi della vasca di piscina; condizione vincolante è l'inibizione ad accedere allo specchio acqueo, attraverso la messa in opera di opportuni dissuasori che ne evidenzino il divieto e l'affissione di apposita cartellonistica.

Piscine di categoria B gruppo b.1 (piscine facenti parte di complessi con più di quattro unità abitative)

- dimensioni di ogni singola vasca non superiore ai 100 mq (intendesi per singola vasca, ogni vasca separata da eventuali altre da una distanza di almeno due metri);
- altezza dell'acqua non superiore a 1,40 m rilevabile in qualsiasi punto della vasca o, comunque, tale da non permettere l'effettuazione di tuffi da bordo vasca, indipendentemente dall'ausilio di trampolini o altri attrezzi simili; qualora la profondità della vasca sia superiore a tale altezza e comunque non oltre m 1,65, la distanza tra il pelo libero dell'acqua e il bordo vasca non deve assolutamente superare il 15% di tale valore;

- presenza di un presidio di primo soccorso localizzato ad una distanza stradale di non più di 3 Km e comunque, nelle ore di massimo traffico, in grado di intervenire entro dieci minuti primi.

Per presidio di primo soccorso si intende una struttura dotata di presidi tecnici e di personale operativo che abbia frequentato almeno corsi BLS aggiornati.

In alternativa al citato presidio di primo soccorso, può essere fatto ricorso a personale dotato di analoga preparazione (corso BLS), presente all'interno dell'impianto piscina, che a sua volta dovrà disporre di quanto necessario al primo soccorso.

E' comunque da prevedere che, in caso di necessità di primo soccorso, venga immediatamente attivata al procedura informativa al 118 per il suo intervento.

In assenza dell'assistente bagnanti vige il divieto di accesso di bambini di età inferiore ai 12 anni quando non accompagnati da persona maggiorenne.

5.4 FORMAZIONE

La formazione è oramai ritenuta, in modo consapevole e condiviso, elemento significativo che può incidere in modo organico sul ciclo lavorativo, contribuendo ad operare cambiamenti comportamentali che portano sempre più al rispetto delle norme connesse alle azioni di prevenzione che, sole, concorrono ad evitare i rischi e a limitare i danni da lavoro.

È compito di ciascuno e di tutti agire per proporre, svolgere e conseguire, adeguate azioni di formazione che, in modo serio, convinto, partecipato, condotto con rigore scientifico, orientino in tal senso.

La formazione non può essere qualcosa di "statico", di immobile, di acquisito meccanicamente una volta per tutte, essa è il motore di un processo dinamico complesso.

La scienza della comunicazione e della didattica, con il termine formazione definisce l'azione di promozione, sviluppo e aggiornamento, attraverso meccanismi di apprendimento consapevole, di tre dimensioni irrinunciabili per realizzare, produrre, creare, svolgere una performance (competenza professionale) qualitativamente adeguata: il "SAPER ESSERE" (conoscenze), il "SAPER FARE" (capacità) e il "SAPER ESSERE" (atteggiamenti facilitanti).

Per essere maggiormente allineati con la terminologia corrente degli esperti in salute (ed anche sicurezza ed igiene del lavoro), che tendenzialmente puntano all'azione di prevenzione, si può concepire la formazione come l'adozione, da parte dei soggetti interessati, di competenze cognitive, operative e comportamentali tali da indurre nuove modalità di "pensare e di agire in termini di salute e sicurezza".

5.4.1 IL SOGGETTO EROGATORE

La formazione dovrà essere somministrata a cura di strutture pubbliche o private iscritte negli elenchi della Regione Liguria o riconosciute da altre Regioni o Enti delegati secondo le locali normative di riferimento.

Potranno altresì somministrare formazione, le strutture associative "no profit" di categoria che svolgono attività assimilabili o comunque correlabili alla attività natatoria, purché autocertifichino - secondo le modalità di legge - la loro condizione e la loro idoneità ed abbiano riconosciuta esperienza in attività di formazione, da dimostrare documentalmente al competente Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale, della Regione.

Essa deve avere la durata minima prevista per le singole figure, può essere implementata dalla struttura formativa fermo restando che il riconoscimento del titolo deve basarsi sui contenuti previsti per ogni singola figura professionale.

Le strutture formative che effettueranno i corsi, potranno liberamente avvalersi della collaborazione di professionisti e di organismi tecnici o professionali rappresentativi di categoria previa acquisizione di autocertificazione di possesso del requisito.

I corsi di formazione inerenti figure di Responsabile di piscina e di Responsabile degli impianti tecnologici dovranno avere avvio nel più breve tempo possibile, per assicurare la tempestiva acquisizione di professionalità o l'opportuno miglioramento qualitativo prestazionale da parte degli interessati; tale avvio non dovrà comunque verificarsi oltre l'inizio della stagione 2014.

Ciò consentirà alla Regione di poter attivare per quella data un primo elenco di persone abilitate che verrà implementato con sistematicità a seguito del completamento di ulteriori corsi attuati nel tempo.

La verbalizzazione di avvio corso corredata dell'elenco dei docenti e della loro professionalità da correlare alle tematiche insegnate, dovrà essere inoltrata preventivamente alla Regione

Liguria Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale, per la verifica di congruenza con i contenuti formativi previsti per ciascuna figura professionale. Di tale verifica dovrà essere dato esito al soggetto formatore nei 30 giorni successivi.

La struttura formativa è tenuta a certificare il raggiungimento, da parte del singolo candidato, degli obiettivi corsuali prefissati, prima dello svolgimento dell'accertamento finale che porterà al rilascio dell'attestazione di idoneità al ruolo.

Il giudizio di idoneità al ruolo sarà espresso da una Commissione, allo scopo costituita, composta da un rappresentante dell'ente organizzatore il corso con funzioni di Segretario, da un funzionario dell'ASL competente per territorio e da una persona designata dalla Regione Liguria Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza alimentare e Sanità animale, con funzioni di Presidente.

A cura della struttura formativa, dovrà essere redatto, secondo le modalità in vigore per le attività formative, apposito verbale dal quale risultino gli esiti degli accertamenti; detto verbale dovrà essere inoltrato in copia alla Regione Liguria Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza alimentare e Sanità animale ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente per territorio.

L'aggiornamento periodico connesso alla verifica del mantenimento del livello di professionalità acquisita, dovrà essere impartito a cura delle strutture formative di cui sopra e certificato dalle stesse con inoltro a Regione ed ASL degli esiti conseguiti dai candidati.

Le figure professionali del Responsabile di piscina e del Responsabile degli impianti tecnologici, sono tenuti a partecipare, almeno ogni cinque anni a partire dalla data di conseguimento della certificazione, ad un seminario formativo di aggiornamento della durata non inferiore alle 4 ore. Gli argomenti da trattare dovranno riguardare elementi di normativa, eventuali nuove tecniche di trattamento dell'acqua e di costruzione degli impianti tecnologici e monitoraggio dei sistemi di valutazione del rischio. L'accertamento delle conoscenze viene eseguito attraverso l'utilizzo di questionari a risposta chiusa ed il superamento della verifica di apprendimento si ottiene con una valutazione positiva superiore al 80% sul totale delle domande formulate.

5.4.2 LA FORMAZIONE DEL RESPONSABILE DI PISCINA

Obiettivo della formazione è fornire al Responsabile di piscina una preparazione completa, adeguata e puntuale, per gestire ed organizzare qualsiasi tipo di piscina in marniera autonoma e responsabile, predisponendo piani di intervento ed autocontrollo finalizzati alla tutela igienico-sanitaria ed alla sicurezza dei frequentatori.

Nelle more della programmazione e del conseguente svolgimento delle attività formative, che comunque dovranno essere avviate entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del presente documento, cui il responsabile di piscina è tenuto a partecipare, l'esercizio della funzione - per chi già esercita - è consentita a coloro che nell'arco di tempo intercorrente dalla data di approvazione dell'Accordo interregionale del dicembre 2004, all'anno 2012, ne abbiano esercitato il ruolo, almeno per due anni (intesi come stagioni balneari annuali o semestrali).

Nel caso di amministratori condominiali che subentrano nell'attività ad altre persone e che risultino privi dei necessari requisiti, i medesimi potranno esercitare in deroga con il vincolo a partecipare al primo corso formativo utile che verrà programmato nell'ambito regionale, con preferenza per quello di competenza provinciale.

Per chi esercita dalla data di approvazione dell'Accordo interregionale del dicembre 2004 potrà far valere eventuali titoli analoghi o equivalenti, rilasciati da soggetti differenti da quelli in precedenza elencati, producendoli al già citato Settore regionale per una valutazione di coerenza parziale o totale; il giudizio espresso in merito dalla Regione è da ritenersi insindacabile.

Dovrà avere una durata minima di 26 ore così suddivise:

Contenuti	Durata
<i>Modulo 1</i> Compiti del Responsabile di piscina: la gestione dell'impianto natatorio La responsabilità civile e penale in capo al responsabile di piscina L'Accordo Stato-Regioni/Province Autonome 16 gennaio 2003, la normativa UNI 10637 e le norme Coni per la costruzione delle piscine olimpioniche Norme regionali La privacy	<i>2 ore</i>
<i>Modulo 2</i> Primo soccorso La sicurezza degli utenti La sicurezza degli addetti: il Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.	<i>8 ore</i>
<i>Modulo 3</i> Elementi di igiene e prevenzione La pulizia degli ambienti Nozioni di filtrazione dell'acqua Nozioni di disinfezione dell'acqua	<i>8 ore</i>
<i>Modulo 4</i> Elementi ed aspetti di controllo dei sistemi tecnologici non legati al trattamento dell'acqua (impianto termico, idrico-sanitario e di trattamento dell'aria)	<i>3 ore</i>
<i>Modulo 5</i> La creazione di un sistema di autocontrollo e la valutazione dei rischi	<i>5 ore</i>

5.4.3 LA FORMAZIONE DEL RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Obiettivo della formazione è fornire al Responsabile degli impianti tecnologici una preparazione completa, adeguata e puntuale per gestire gli impianti di cui al punto precedente.

Nelle more della programmazione e del conseguente svolgimento delle attività formative, cui il responsabile degli impianti tecnologici è tenuto a partecipare, l'esercizio della funzione - per chi già esercita - è consentita a coloro che nell'arco di tempo intercorrente dalla data di approvazione dell'Accordo Interregionale del dicembre 2004, all'anno 2012, ne abbiano esercitato il ruolo, almeno per due anni (intesi come stagioni balneari annuali o semestrali), anche non continuativi.

Nel caso di amministratori condominiali che subentrano nell'attività ad altre persone e che risultino privi dei necessari requisiti, i medesimi potranno esercitare in deroga con il vincolo a partecipare al primo corso formativo utile che verrà programmato nell'ambito regionale, con preferenza per quello di competenza provinciale.

Per chi esercita dalla data di approvazione dell'Accordo interregionale del dicembre 2004 potrà far valere eventuali titoli analoghi o equivalenti, rilasciati da soggetti differenti da quelli in precedenza elencati, producendoli al già citato Settore regionale per una valutazione di coerenza parziale o totale; il giudizio espresso in merito dalla Regione è da ritenersi insindacabile.

La formazione è articolata in 26 ore così suddivise:

Contenuti	Durata
<i>Modulo 1</i>	<i>8 ore</i>
La figura dell'addetto agli impianti tecnologici: professionalità e rischi L'Accordo Stato-Regioni/Province Autonome 16 gennaio 2003, la normativa UNI 10637 e le norme Coni per la costruzione delle piscine olimpioniche Norme regionali La responsabilità civile e penale in capo al responsabile degli impianti Sistemi di sicurezza, antincendio ed allarme Gli impianti elettrici	
<i>Modulo 2</i>	<i>8 ore</i>
Nozioni di chimica applicata al trattamento dell'acqua Elementi di igiene e prevenzione Nozioni di filtrazione dell'acqua Nozioni di disinfezione dell'acqua	
<i>Modulo 3</i>	<i>4 ore</i>
Conduzione dell'impianto in tutte le sue fasi La centrale operativa e impianti di produzione di acqua calda Gli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria Approfondimento sui sistemi di trattamento dell'acqua Gestione degli impianti di condizionamento chimico-fisico delle acque in piscina	
<i>Modulo 4</i>	<i>3 ore</i>
Sistemi di controllo e dosaggio manuali e automatici	
<i>Modulo 5</i>	<i>3 ore</i>
La creazione di un sistema di autocontrollo e la valutazione dei rischi	

5.4.4 LA FORMAZIONE DELL'ASSISTENTE BAGNANTI

Questa tipologia di formazione, per la sua specificità e per i contenuti operativi che coinvolge può essere oggi svolta solamente da FIN e Società Italiana Salvamento, allo scopo individuato dallo Stato.

Ciò premesso, per contenuti ed articolazione delle attività si rinvia ai programmi svolti, nel rispetto delle norme, dai citati organismi.

6. CONTROLLI

I controlli per la verifica del corretto funzionamento delle piscine sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile dell'attività, e controlli esterni, svolti dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Viene sottoposta a controllo analitico l'acqua di immissione in vasca e l'acqua contenuta in vasca (rif. Tabella A1 ed A2); il controllo dell'acqua di immissione in vasca viene esclusivamente controllata dal Responsabile dell'attività che utilizza i valori di tabella quali valori di riferimento ad uso gestionale, per assicurare la qualità dell'acqua di vasca.

Pare opportuno precisare, richiamando le definizioni espresse nell'apposito paragrafo, che l'acqua di approvvigionamento deve possedere tutti i requisiti di idoneità al consumo umano previsti dalle vigenti normative in materia, fatta eccezione per la temperatura.

Analogamente si precisa che, nel caso l'acqua non provenga da pubblico acquedotto, la stessa deve essere sottoposta a giudizio di idoneità al consumo umano da parte dell'Azienda Sanitaria Locale.

Le procedure di controllo interno del Responsabile dell'attività, devono prevedere le circostanze e le modalità di esecuzione dei controlli dell'acqua di immissione in vasca, nonché le registrazioni dei relativi esiti, delle eventuali non conformità e delle azioni correttive adottate in tali circostanze.

Qualora necessario, sull'acqua di approvvigionamento potranno essere effettuati controlli solamente per specifici parametri chimici (sostanze organiche e nitrati per acqua destinata al consumo umano, ammonio e nitrati per acqua di mare o mista).

Di norma la frequenza di controllo periodico esterno delle piscine, finalizzato al mantenimento dei requisiti di legge delle acque di piscina, deve essere svolto con frequenza tale da conseguire detto obiettivo. La frequenza di controllo è maggiormente ravvicinata nel caso di situazioni a rischio igienico sanitario; ciò può

anche determinare la necessità di effettuare controlli urgenti. Sottoposti a controllo sono altresì i documenti di riferimento dei quali l'impianto deve essere dotato:

- documento di valutazione del rischio
- manuale di autocontrollo
- regolamento interno
- registro dei requisiti tecnico-funzionali (Registro impianto piscina)
- registro dei controlli dell'acqua in vasca (Registro piscina giornaliero).

6.1 CONTROLLI INTERNI

Il Responsabile dell'attività deve assicurare la corretta gestione della piscina nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate.

I controlli interni devono essere eseguiti secondo protocolli di gestione e di autocontrollo; a tal fine il Responsabile dell'attività redige un documento di valutazione del rischio, in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione corrente dell'attività.

Il documento di valutazione deve tenere conto dei seguenti principi:

- a) analisi dei potenziali pericoli igienico sanitari per la piscina;
- b) analisi dei potenziali pericoli per la sicurezza dei frequentatori e dei bagnanti;
- c) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
- d) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
- e) definizione del sistema di monitoraggio;
- f) individuazione delle azioni di prevenzione e protezione nonché di correzione
- g) valutazione ed adozione di conseguenti azioni connessi a situazioni particolari caratterizzanti lo specifico impianto.

Considerato che il sistema di controllo e le relative registrazioni sono parte delle azioni di vigilanza, laddove fosse attivato un sistema di controllo a distanza, i registri possono essere conservati anche presso la sede della società di gestione, purché presso l'impianto sia, comunque, possibile visionarne il contenuto.

Qualora, in seguito ai controlli di cui al presente punto, il Responsabile dell'attività riscontri valori dei parametri igienico-sanitari non conformi a quanto stabilito negli allegati, deve provvedere all'identificazione del problema ed al ripristino delle condizioni ottimali.

Nel caso la non conformità riscontrata possa costituire un grave rischio per la salute, rappresentato di fatto dalla rilevazione di inquinamenti o inadeguatezze dell'acqua particolarmente rilevanti, il titolare dell'attività, oltre all'adozione dei necessari provvedimenti cautelativi, deve darne comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale.

La documentazione di cui ai punti precedenti deve essere tenuta a disposizione dell'Azienda Sanitaria Locale per un periodo di almeno cinque anni oltre a quello di emissione.

6.1.1 MANUALE DI AUTOCONTROLLO

Il protocollo di gestione ed autocontrollo, basato sulla valutazione dei rischi, deve ciclicamente, ma anche ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità dovuta ad intervenute variazioni che possono determinare alterazioni al sistema in essere, essere sottoposto a verifica.

Tale verifica ha il fine di mantenere sempre e costantemente in linea il funzionamento dell'impianto e quanto gravita attorno ad esso, con le esigenze di gestione, di controllo e di sicurezza complessiva.

Concretamente l'azione si traduce in periodiche verifiche di coerenza del piano e quindi di costanza delle scelte operate, o di riesame del medesimo in conseguenza del variare anche di una soltanto delle condizioni iniziali che lo hanno ispirato; in tale ultima circostanza possono infatti variare, in misura imprevista o imprevedibile, le analisi dei rischi effettuate in precedenza, i punti critici e le procedure in materia di controllo e sorveglianza, le azioni organizzative conseguenti.

Il protocollo di gestione e di autocontrollo deve altresì indicare la frequenza di verifica del buon funzionamento degli impianti di trattamento dell'acqua e, laddove siano presenti impianti di circolazione dell'aria, dell'aria medesima; al riguardo si segnala che la frequenza con la quale vengono svolte le verifiche, non può essere superiore all'annualità di funzionamento e deve essere svolta sempre in modo preventivo ad ogni riattivazione della piscina; le verifiche, oltre che eseguite, devono essere regolarmente documentate.

Il responsabile dell'attività deve assicurare che siano applicate, mantenute e aggiornate, le procedure previste nel documento di valutazione del rischio nonché rendere disponibili, per gli accertamenti da parte dell'autorità incaricata, i seguenti documenti:

- a) un registro giornaliero - acqua in vasca;
- b) un registro requisiti tecnico-funzionali di impianto.

6.2 CONTROLLI ESTERNI

L'Azienda Sanitaria Locale esegue controlli esterni assolvendo al suo ruolo ispettivo, svolge verifiche documentali, effettua, laddove ritenuto, misurazioni strumentali e prelievi di campioni per le analisi.

Detti controlli sono svolti secondo i criteri previsti dagli Allegati B - per le piscine pubbliche ed i parchi acquatici, C - per le piscine turistico – ricettive, D - per le piscine condominiali, sulla base di appositi piani di controllo e vigilanza, secondo modalità e frequenze che tengano conto della tipologia degli impianti esistenti all'interno di ciascun ambito territoriale, con particolare attenzione ai punti critici evidenziati nei protocolli di gestione e di autocontrollo predisposti dal titolare dell'attività.

La frequenza dei controlli esterni dovrà essere prevista da ciascuna ASL all'interno del proprio Dipartimento di Prevenzione che la definirà in modo preventivo.

Qualora l'Azienda Sanitaria Locale accerti che nella piscina siano venuti meno i requisiti igienico-sanitari previsti, darà prescrizioni al gestore affinché provveda a porre in atto le opportune verifiche impiantistiche e strutturali e a adottare i necessari provvedimenti per il ripristino dei parametri di cui agli allegati; tutto ciò avuto riguardo alle oggettive condizioni di realizzazione del complesso piscina, esistenti prima dell'entrata in vigore del presente atto.

In caso di inadempienza alle prescrizioni igienico-sanitarie formulate dall'Azienda Sanitaria Locale, compreso il mancato rispetto dei termini temporali indicati, il fatto sarà segnalato a cura dell'ASL all'Autorità Comunale competente, per i necessari provvedimenti, che potranno determinare anche l'eventuale temporanea o permanente sospensione dell'attività.

La temporanea interdizione alla balneazione per il tempo necessario al ripristino della conformità dei parametri è disposta nel caso in cui le analisi dell'acqua di vasca evidenzino il verificarsi di difformità:

- a) di uno (ed a maggior ragione di più) parametri microbiologici (e.coli, enterococchi, stafilococco, enterococco, pseudomonas)
- b) accertata al momento del prelievo, dei limiti previsti per due o più dei parametri "pH per disinfezione a base di cloro", "Cloro attivo libero", "Cloro attivo combinato".

Qualora i controlli esterni evidenzino il mancato rispetto dei requisiti igienico ambientali previsti negli allegati, e tali evidenze possano costituire pericolo per la salute pubblica, l'Azienda Sanitaria Locale è tenuta a proporre direttamente all'Autorità Sanitaria Territoriale l'adozione di provvedimenti di chiusura.

La chiusura di cui ai precedenti punti a) e b) è limitata alle vasche interessate, fino a quando il gestore avrà comunicato all'Azienda Sanitaria Locale ed al Comune che i controlli interni dimostrano l'avvenuto ripristino dei requisiti previsti dagli allegati.

Sulla base della vigente normativa di carattere sanitario, il provvedimento di chiusura viene formalizzato dall'Autorità sanitaria territoriale su richiesta dell'ASL competente per territorio.

Proceduralmente, nel caso di scostamento dai livelli di accettabilità dei parametri microbiologici, dei nitrati e delle sostanze organiche, il laboratorio che ha accertato il medesimo, appena in possesso dei dati analitici dell'acqua prelevata in vasca, procede a effettuare comunicazione urgente (via fax) alla ASL circa l'esito dei suddetti parametri (chimici, fisici, microbiologici) senza attendere la refertazione.

La frequenza dei prelievi per i controlli esterni è fissata dall'Autorità Sanitaria Locale.

6.3 CONTROLLI URGENTI PER CRITICITÀ'

In caso di controlli su piscine in situazioni di rischio igienico sanitario, con conseguente necessità di eventuali interventi in tempi brevi, l'operatore incaricato del prelievo segnala con chiarezza sul verbale di prelievo che si tratta di campione urgente.

Proceduralmente, nel caso di scostamento dai livelli di accettabilità di tutti i parametri presenti in Tabella A2, il laboratorio che ha accertato i medesimi, appena in possesso dei dati analitici dell'acqua prelevata in vasca, procede a effettuare comunicazione urgente (via fax) alla ASL circa l'esito dei suddetti parametri (chimici, fisici, microbiologici) senza attendere la refertazione.

In casi particolari di criticità possono essere adottate procedure differenti previo tempestivo accordo telefonico tra le parti interessate.

Rientrano nella summenzionata tipologia, i campioni "ripetuti" destinati alla ricerca di un solo parametro che abbia manifestato scostamenti nel precedente controllo.

Sul verbale deve essere segnalato che trattarsi di campione "ripetuto" e quale parametro specifico debba essere da ricercare.

6.4 PROGRAMMAZIONE CONTROLLO REQUISITI ACQUA AD USO UMANO DI APPROVVIGIONAMENTO

Il controllo specifico dell'acqua di approvvigionamento deve essere effettuato con modalità indipendenti da quelle del controllo dell'acqua di piscina, con una periodicità tale da porre in relazione alla esclusiva finalità di verificarne i requisiti. La piscina può essere alimentata con acqua distribuita da rete acquedottistica pubblica

(idonea al consumo umano) o con acqua non proveniente da rete acquedottistica pubblica (acquedotto privato, captazione superficiale, pozzo).

In quest'ultimo caso, sull'acqua di approvvigionamento dovranno essere svolti accertamenti come indicato al precedente punto 3.1; i prelievi per il campionamento dovranno essere fatti da apposito rubinetto posto sul tubo di adduzione (all'interno della struttura che ospita la piscina);

6.4.1 ACQUA DI RIEMPIMENTO, REINTEGRO E PER USI IGIENICI

L'acqua di riempimento, di reintegro e per usi igienico-sanitari deve possedere i requisiti di potabilità, fatta eccezione per la temperatura e provenire da pubblico acquedotto o da acquedotto privato ad uso pubblico; venendo controllata ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 31/01 e ss.mm.ii., non necessita di ulteriori controlli.

7. PUNTI DI PRELIEVO

L'effettuazione delle operazioni di campionamento riveste importanza non inferiore a quella dell'analisi vera e propria e può condizionarne il risultato.

E' necessario pertanto attenersi scrupolosamente:

- alle modalità di prelievo e trasporto dei campioni come di seguito definite (in base alle esigenze analitiche il laboratorio può riservarsi la sola facoltà di variare la quantità di campione da prelevare);
- alla corretta identificazione dei punti dove effettuare i prelievi.

Per i controlli interni da eseguire sui parametri da determinare "a bordo vasca" dovrà essere presa a riferimento, ma farà testo quanto inserito nel programma di autocontrollo redatto sulla base del documento di valutazione dei rischi, la frequenza fissata dalla Norma UNI 10637, mentre per i parametri da determinare in laboratorio, la frequenza dovrà tener conto dell'incidenza dei singoli parametri considerato in relazione alle caratteristiche dell'impianto.

Il Responsabile dell'impianto identifica, formalizzandoli nel proprio documento di autocontrollo, i punti di prelievo ritenuti significativi, in coerenza con i requisiti specifici previsti dalla citata Norma UNI 10637 e con le caratteristiche del proprio impianto piscina.

Il campionamento dell'acqua al momento del controllo dovrà essere eseguito secondo schemi specifici in funzione del tipo di analisi che dovrà essere effettuata.

Le procedure di prelievo devono uniformarsi alle modalità riportate nella seguente tabella.

Acqua approvvigionamento	Prelievo da rubinetto posto su apposito tubo di adduzione
Acqua immissione	Prelievo da rubinetto posto sui tubi di mandata alle singole vasche a valle degli impianti di trattamento
Acqua vasca	Prelievo ad una profondità di circa 30 cm e ad una distanza di almeno 30/50 cm dal bordo vasca. Nei controlli routinari, prelievo nella zona della vasca di piscina dove, per l'idraulica, il disinfettante residuo è a livello più basso, lontano da bocchette di immissione.

L'ASL può richiedere indagini microbiologiche supplementari riguardanti la ricerca di miceti sulle superfici degli spazi calpestabili a piedi nudi e degli spogliatoi.

Relativamente agli aspetti gestionali riguardanti le indagini analitiche di carattere microbiologico, chimico e fisico-chimico si rinvia ai contenuti dell'accluso e già citato "Allegato A".

8. SOSTANZE DA UTILIZZARE PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Per il trattamento dell'acqua di immissione in vasca è consentito l'uso delle seguenti sostanze elencate come disinfettanti, flocculanti e correttori di pH.

a) Disinfettanti

- ozono
- cloro liquido
- ipoclorito di sodio
- ipoclorito di calcio
- dicloroisocianurato sodico anidro
- dicloroisocianurato sodico biidrato
- acido tricloroisocianurico
- ipoclorito di sodio prodotto mediante tecnica dell'elettrolisi della salamoia – limitatamente a vasche di volume non superiore a 150 mc. e caratterizzate da un utilizzo non superiore a 10 bagnanti/ora non appartenenti alle piscine di categoria a.1) e c)

- prodotti a base di bromo nelle forme correnti – bromo-cloro-dimetil-idantoina (BCDMH) e bromuro di sodio associato a clorazione – limitatamente a vasche coperte di volume non superiore a 150mc. e caratterizzate da un utilizzo non superiore a 10 bagnanti/ora non appartenenti alle piscine di categoria a.1) e c)

b) Flocculanti

- solfato di alluminio (solido)
- solfato di alluminio (soluzione)
- cloruro ferrico
- clorosolfato ferrico
- polidrossicloruro di alluminio
- polidrossiclorosolfato di alluminio
- alluminato di sodio (solido)
- alluminato di sodio (soluzione)

c) correttori di pH

- acido cloridrico
- acido solforico
- sodio idrossido
- sodio bisolfato
- sodio carbonato
- sodio bicarbonato
- anidride carbonica

I disinfettanti, flocculanti e correttori di pH devono possedere il grado di purezza previsto per le sostanze da utilizzare per la produzione di acqua per consumo umano.

Le sostanze antialghe che possono essere utilizzate sono:

- N-alchil-dimetil-benzilammonio cloruro
- Poli(idrossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)metilene dicloruro)
- Poli(ossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)metilen dicloruro).

L'utilizzo di sostanze non comprese in questo paragrafo, è consentito previa dimostrazione, a cura del produttore, dell'efficacia delle stesse e della non nocività per la salute umana e la sicurezza dei bagnanti, secondo specifici protocolli di prova, controllo e monitoraggio, che dovranno essere definiti dal Ministero della salute su parere dell'Istituto Superiore di Sanità.

E' consentito anche l'uso della disinfezione mediante ozono o raggi ultravioletti poiché tecnologie ormai consolidate. Ciò a condizione che nell'acqua di vasca sia comunque garantita la presenza di disinfettante con residuo di cloro attivo libero nelle quantità prevista dalla Tabella A2 "Acqua in vasca".

9. GESTIONE DELLE RISULTANZE ANALITICHE

Le caratteristiche dell'acqua di vasca fanno riferimento a quelle riportate nella Tabella A2 per piscine alimentate da acqua destinata al consumo umano, nella Tabella B per piscine alimentate da acqua di mare e mista (mare e destinata al consumo umano), nella Tabella C per le piscine biologiche o biopiscine.

La valutazione sul campione esaminato viene effettuata considerando i parametri nel loro complesso e sulla scorta dei dati pregressi.

10. REALIZZAZIONE, ESERCIZIO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI

La realizzazione strutturale degli impianti di cui al presente documento deve essere conforme alle norme previste in materia urbanistico-edilizia; salvo diverse disposizioni legislative che dovessero intervenire a modifica delle esistenti, l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, è tenuta ad esprimere il proprio parere in merito, in sede di esame di progetto.

Di quanto sopra l'ASL provvederà ad informare i Comuni facenti parte del territorio di competenza.

L'esercizio dell'attività svolte nelle piscine è subordinato alle dovute comunicazioni, meglio definite negli Allegati B, C e D. In caso di cambiamento della gestione, il nominativo del gestore subentrante deve essere comunicato, a cura della Proprietà o assimilati, al Comune e all'Azienda Unità Sanitaria Locale, unitamente ad una dichiarazione attestante il mantenimento delle condizioni tecnico-strutturali e gestionali di cui alla precedente comunicazione.

11. PISCINE COLLOCATE IN EDIFICI O COMPLESSI CONDOMINIALI

Una particolare disciplina è stabilita per le piscine collocate in edifici o complessi condominiali, destinate in via esclusiva all'uso da parte di chi vi alloggia e dei loro ospiti.

Rientrano in tale tipologia:

- le piscine costituenti pertinenza di edificio o complesso residenziale composto da più di quattro "unità abitative" di proprietà di un'unica persona o di più persone ai sensi dell'art. 1100 del Codice Civile.

Non rientrano nella succitata tipologia:

- le piscine di pertinenza di edificio residenziale composto fino a quattro unità abitative, di proprietà di un sola persona o di più persone ai sensi dell'articolo 1100 del Codice Civile;
- le piscine che risultano destinata all'uso esclusivo di una unità abitativa facente parte di un edificio o complesso condominiale, a condizione che disponga di misure atte ad impedire l'accesso a terzi;
- le piscine che risultano ad uso esclusivo di una unità abitativa annessa a struttura adibita in via principale alle attività commerciali, a condizione che disponga di misure atte ad impedire l'accesso agli utenti delle attività stesse.

12. ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Al fine della costituzione e dell'aggiornamento sistematico di una banca dati regionale riguardante la presenza sul territorio di impianti piscina in esercizio, il Responsabile di ogni impianto, all'atto della sua attivazione, è tenuto a comunicare con nota scritta all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, i propri dati identificativi nonché quelli dell'impianto.

A tale comunicazione dovrà seguire, annualmente, se l'attività è annuale, o stagionalmente, se l'attività è di tipo stagionale, ulteriore e sistematica comunicazione di inizio attività.

Copia delle succitate comunicazioni, dovrà essere trasmesse annualmente, entro il febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Regione, Settore Prevenzione, Sanità Pubblica e Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale, a cura delle Aziende Sanitarie Locali.

Per gli impianti piscina già in esercizio che debbono ancora regolarizzare la loro posizione amministrativa, eventualmente privi di alcuni dei documenti tecnici da allegare alla comunicazioni di inizio attività, sono tenuti a produrre una autocertificazione sostitutiva rilasciata a termini di legge.

12.1 – PISCINE DI CATEGORIA A

L'esercizio dell'attività di questa tipologia di categoria, come previsto dall'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla "Disciplina interregionale delle piscine" del 22 giugno 2004, è soggetta a comunicazione di inizio attività, sottoscritta dal titolare e prodotta all'ASL competente per territorio almeno trenta giorni prima dell'inizio attività.

Eventuali obblighi connessi al preventivo possesso di parere igienico-sanitario non esimono il soggetto titolare dal produrre la citata comunicazione di inizio attività.

Devono obbligatoriamente essere parte della comunicazione di inizio attività i seguenti elementi conoscitivi:

- ubicazione della struttura
- categoria, gruppo e tipologia della piscina (vedi precedenti punti 2.1 e 2.2)
- numero e tipo di vasche
- numero massimo ammissibile di frequentatori
- dati identificativi e sede del soggetto titolare dell'attività (sempre persona fisica)
- dati identificativi del soggetto responsabile dell'impianto piscina
- documentazione tecnica costruttiva (descrittiva dell'intera struttura e degli impianti di trattamento dell'acqua e dell'aria)
- dichiarazione di come viene assicurato il servizio di assistenza ai bagnanti ai fini della loro incolumità
- dichiarazione del funzionamento annuale o stagionale
- dichiarazione circa l'utilizzo dell'impianto per iniziative di tipo privato o manifestazioni aperte al pubblico.

Variazione di uno qualsiasi degli elementi suesposti determina l'obbligo di una nuova dichiarazione che sostituisce a tutti gli effetti la precedente.

La mancanza di uno qualsiasi degli elementi esposti in precedenza, rilevata dall'ASL competente per territorio, determina la sospensione del termine di inizio attività sino all'avvenuto perfezionamento della comunicazione con quanto mancante.

12.2 – PISCINE DI CATEGORIA B

L'esercizio dell'attività di questa tipologia di categoria è soggetto a comunicazione di inizio attività, sottoscritta dal titolare e prodotta all'ASL competente per territorio almeno trenta giorni prima dell'inizio attività.

Devono obbligatoriamente essere parte della comunicazione di inizio attività i seguenti elementi conoscitivi:

- ubicazione del condominio ed eventuale ulteriore identificativo
- dati identificativi del soggetto responsabile dell'impianto piscina
- categoria, gruppo e tipologia della piscina (vedi precedenti punti 2.1 e 2.2)
- numero di unità abitative interessate
- numero e tipo di vasche
- numero massimo ammissibile di frequentatori

- documentazione tecnica costruttiva (descrittiva dell'intera struttura e degli impianti di trattamento dell'acqua e dell'aria)
- dichiarazione di come viene assicurato il servizio di assistenza ai bagnanti ai fini della loro incolumità
- dichiarazione del funzionamento annuale o stagionale
- dichiarazione circa l'utilizzo dell'impianto per iniziative di tipo privato o manifestazioni aperte genericamente a persone esterne.

Variazione di uno qualsiasi degli elementi sussistiti determina l'obbligo di una nuova dichiarazione che sostituisce a tutti gli effetti la precedente.

La mancanza di uno qualsiasi degli elementi esposti in precedenza, rilevata dall'ASL competente per territorio, determina la sospensione del termine di inizio attività sino all'avvenuto perfezionamento della comunicazione con quanto mancante.

13. PROVVEDIMENTI D'AUTORITÀ

Situazioni di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, che non possono essere gestite e risolte nell'osservanza delle normali competenze e poteri, l'ASL può procedere alla richiesta di adozione di ordinanze contingibili ed urgenti da parte dell'Autorità sanitaria territoriale (Sindaco).

L'organo che svolge attività di vigilanza e controllo, nell'esercizio delle proprie funzioni, può giungere a determinare i provvedimenti amministrativi di cui ai successivi punti.

13.1 – PRESCRIZIONI EXTRA PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO

L'organo territoriale sanitario di vigilanza, a tutela della salute dei fruitori dell'impianto piscina, può procedere ad impartire in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, specifiche prescrizioni o restrizioni di carattere tecnico-sanitario.

13.2 – CHIUSURA DELL'IMPIANTO PISCINA

Viene disposta nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari necessari per il rilascio ed il mantenimento del parere igienico-sanitario.

Cessa con la regolarizzazione della situazione.

14. LOCALI TECNICI

Nelle piscine sono di norma presenti locali tecnici destinati ad ospitare impianti asserviti al regolare funzionamento dei medesimi e ad ospitare prodotti finalizzati al mantenimento delle condizioni di idoneità igienico sanitaria degli impianti piscina.

Ferma restando la necessità di garantire il rispetto delle normative di sicurezza previste per i luoghi di lavoro (V. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. ed integr.) e per i luoghi confinati (V. D.P.R. 14/09/2011, n. 177), si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su quanto segue:

- le operazioni di stoccaggio prodotti, di prelievo dei medesimi e di pulizia dei residui dagli stessi eventualmente lasciati, non devono sviluppare polveri, fumi, gas e vapori; tutti i materiali ed i prodotti presenti nel locale debbono essere conservati in sicurezza adeguatamente separati; la loro posizionatura non deve altresì ostacolare l'accesso e l'uscita dai locali che li contengono;
- la pavimentazione dei locali tecnici deve essere realizzata in modo tale da assicurare che eventuali sversamenti di prodotti non vengano assorbiti dalla pavimentazione (che deve essere antisdruciolo) e siano convogliati verso punti di raccolta e smistamento preventivamente individuati;
- la ventilazione adeguata del locale può essere migliorata aumentando il numero delle aperture o utilizzando un sistema di ventilazione forzata;
- è necessario provvedere al monitoraggio della qualità dell'aria per verificare che la stessa non contenga vapori tossici o infiammabili e che quindi possa essere respirata.

15. ACQUE DI SCARICO

La norma di riferimento è rappresentata dall'articolo 124 comma 2 del Decreto Legislativo 152/2006, che stabilisce che "... gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino in regolamenti emanati dal soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito competente.

Tale di sposto, nei termini espressi, esclude le relative autorizzazioni.

Occorre peraltro porre attenzione alla tipologia di "recapito" dello scarico che può essere ricondotto ad un

- recapito in pubblica fognatura senza alcun vincolo aggiuntivo rispetto a quanto indicato in precedenza
- recapito in altro corpo ricettore (acque superficiali, suolo, sottosuolo, ...) per il quale è invece da applicare la disciplina degli scarichi e quindi delle previste autorizzazioni.

Con Legge 13 agosto 2007 numero 29, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 101 comma 7 lettera e) del Decreto Legislativo 152/2006, la regione Liguria ha disciplinato i casi nei quali le acque reflue industriali, con determinate caratteristiche, siano da considerare assimilate alle acque domestiche.

Per quanto riguarda le acque di piscina, esse sono state inserite nella scheda 1 dell'allegato A) che individua le acque derivanti da "palestre, piscine, stabilimenti idrotermali" assimilabili alle domestiche a prescindere da qualunque soglia dimensionale.

La disciplina regionale stabilendo il regime di assimilabilità, nulla innova ai fini della disciplina e del regime autorizzatorio di tali tipologie di acque per le quali trova sempre piena applicazione l'articolo 124 secondo comma del Decreto Legislativo 152/2006 ossia, se trattasi di immissione in rete fognaria, sono sempre ammesse fermo restando l'osservanza dei Regolamenti fissati dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Anche il D.P.R. 19 ottobre 2011 numero 277, entrato in vigore il 19 febbraio 2012, che si applica solamente in assenza di disciplina regionale specifica (quindi non nel caso specifico della Regione Liguria), le acque di piscina, di stabilimenti idroponici ed idrotermali, sono assimilate alle acque reflue domestiche.

Note

(I) Piscine biologiche o biopiscine: Trattasi di impianti balneari con trattamento biologico delle acque. Sono ecosistemi artificiali, dotati di un fondo impermeabile, dove l'acqua viene purificata unicamente mediante procedimenti fisici e biologici, per essere resa idonea alla balneazione. I sistemi di filtrazione biologica devono assicurare la loro innocuità e la loro efficacia nei confronti dell'ambiente e dei bagnanti. Non è ammessa la disinfezione dell'acqua mediante sostanze chimiche. L'acqua di approvvigionamento può derivare da servizio idropotabile, pozzi o sorgenti, acque superficiali (queste ultime da sottoporre almeno a filtrazione).

(II) Piscine alimentate ad acqua di mare: Trattasi di impianti che vengono alimentati con prelievo di acqua direttamente dal mare. L'approvvigionamento deve essere fatto con acqua idonea alla balneazione riconosciuta come tale ai sensi del DLgs. 116/2008 e rispondente ai requisiti del DM 30 marzo 2010.

Le acque di approvvigionamento che avvengono da punti che temporaneamente non sono idonei alla balneazione, prima dell'immissione in vasca, devono essere ricondotte - a cura del Gestore che documenta le azioni compiute - ai valori ammissibili adottando le azioni necessarie ad ottenere il risultato chiesto.

Riguardando impianti con significativa presenza sul territorio regionale si rappresentano, di seguito, alcune soluzioni tecniche che debbono essere rispettate, compatibilmente con i contesti presenti laddove si tratti di piscine già esistenti.

Sulla tubazione di immissione in vasca dell'acqua di mare deve comunque essere inserito apposito rubinetto per la verifica dei valori che sono ritenuti ammissibili dalla normativa dell'acqua di mare.

Le piscine alimentate ad acqua di mare debbono essere in possesso di:

- idoneo impianto di filtrazione che consenta di mantenere la velocità di filtrazione all'interno di un range compreso tra 20/25 m/h
- idoneo impianto di circolazione dell'acqua per la sua rigenerazione ed essere attrezzate o costruite in modo da
- non presentare parti soggette a facile corrosione a causa di residui
- disporre di pompe realizzate preferibilmente in materiali plastici o comunque in materiali non assoggettabili a corrosione
- poter procedere alla pulizia e disinfezione delle tubazioni con idonei prodotti.

Operazioni di rabbocco o di integrazione dell'acqua in vasca sono ammesse purché l'acqua di nuova immissione risponda anch'essa ai requisiti dell'acqua approvvigionata inizialmente.

funzione importante, nelle piscine alimentate ad acqua di mare, è la clorazione

Con attenzione ai prodotti indicati dalle normative vigenti, la piscina alimentata ad acqua di mare può essere gestita:

- mediante trattamento a base di cloro
- mediante antialghe non schiumosi
- mediante flocculanti in aiuto ai filtri
- mediante correzioni del pH.

Occorre tenere presente che l'acqua di lavaggio dei filtri e l'acqua scaricata, essendo acqua di mare, non è idonea per lo scarico in fognatura e/o alla depurazione e, pertanto, deve essere riconvogliata in mare; ciò deve comunque avvenire dopo che la stessa è stata decantata per favorire la dispersione di eventuale cloro ancora presente.

(III) Torbidità: La torbidità dell'acqua di vasca può essere dovuta a fonti inorganiche (polvere, formazione di carbonato di calcio) o, più massivamente, causata da fonti organiche associate ai bagnanti (microrganismi, squame e grasso della pelle, capelli, peli corporei, sebo, muco, cosmetici, ecc.).

I microrganismi utilizzano i materiali in sospensione nell'acqua come supporto e fonte di energia.

È noto che la torbidità possa essere utilizzata come indice di presenza di microrganismi.

Le particelle in sospensione hanno dimensioni tali (micron) da ridurre la trasparenza di un campione di acqua sia assorbendo la luce incidente sia diffondendola in tutte le direzioni (effetto Tyndal).

In un'acqua di piscina coesistono entrambi i fenomeni con effetti equivalenti.

Per la misura della torpidità si utilizza uno spettrofotometro con unità di misura mg/l di SiO₂; determinando la diffusione si utilizza un nefelometro con unità di misura NTU (Nephelometric Turbidity Units = Unità di torbidità nefelometrica).

Il nefelometro ha un costo decisamente più alto dello spettrofotometro e non può essere utilizzato per altri parametri, viceversa lo spettrofotometro può determinare anche cloro attivo libero, cloro residuo, pH, acido isocianurico.

Il rapporto tra le due unità di misura è: 1,25 mg/l di SiO₂ = 0,5 NTU.

In conformità al valore guida dell'OMS il valore massimo per la torbidità sarà pari a 0,5 NTU.

Per la capacità del parametro di rappresentare un segnale di deterioramento della qualità dell'acqua, si indica la torbidità come parametro da determinare "in situ" con una frequenza pari a quella del cloro residuo e con valore massimo pari a 1,25 mg/l di SiO₂.

Ne consegue la soppressione del parametro "solidi sospesi".

**ALLEGATO A
INDAGINI ANALITICHE DI CARATTERE MICROBIOLOGICO, CHIMICO E FISICO-CHIMICO****A - ANALISI MICROBIOLOGICA****A.1 - Generalità**

Prelevare l'acqua da esaminare procedendo ad un "campionamento istantaneo".

Utilizzare recipienti sterili seguendo scrupolosamente le norme di asepsi, ad evitare contaminazioni accidentali.

I contenitori sterili possono essere in vetro, sterilizzati in laboratorio. Per l'analisi microbiologica non possono essere usati contenitori metallici.

Per le acque clorate è indispensabile l'utilizzo di bottiglie contenenti 0,1 ml di Tiosolfato di Sodio al 10% per ogni 100 ml di acqua, aggiunto prima della sterilizzazione; tale concentrazione è idonea a neutralizzare l'azione batteriostatica degli eventuali residui di clorazione che potrebbero risultare tossici per i microrganismi presenti.

Sono disponibili in commercio anche contenitori in materiale plastico, monouso, già sterilizzati e eventualmente già addizionati con Tiosolfato di Sodio.

A.2 - Strumenti a disposizione per il campionamento microbiologico

- Flambatore portatile
- Pinza per prelievo ad immersione (da sterilizzare al momento o già sterilizzate ed incartate).
- Bottiglie per prelievo a caduta di varia capacità (sterili interno di bottiglia, collo e tappo, quest'ultimo protetto da cappuccio di carta termoresistente o alluminio)
- Bottiglie per prelievo ad immersione di varia capacità (sterili interno ed esterno di bottiglia, collo e tappo, quest'ultimo protetto da cappuccio di carta termoresistente o alluminio, fasciate in carta termoresistente prima della sterilizzazione.)
- Etichette / cartellini per bottiglie
- Penna resistente all'acqua
- Termometro a mercurio, a pozzetto, a rovesciamento, elettrico

Contenitori termoisolanti, muniti di apposite piastre frigorifere per il trasporto dei campioni (frigo da campeggio). Inserire prima della partenza una quantità sufficiente di siberini/mattonelle per ghiaccio preventivamente mantenuti in congelatore. Sarebbe ottimale utilizzare per ciascuna borsa frigo un numero di siberini/mattonella pari a cinque (per borse frigo pari a circa 30 x 30 x 20 cm);. Oppure frigoriferi portatili.

A.3 - Modalità di prelievo per analisi microbiologica.

Le bottiglie non devono mai essere sciacquate al momento del prelievo; né essere riempite completamente, ma deve rimanere un po' di aria fra il tappo e il pelo libero dell'acqua, per consentire poi in laboratorio un'efficace omogeneizzazione del campione al momento dell'analisi;

La bottiglia sterile dovrà essere aperta all'atto del prelievo, avendo cura di non toccare la parte interna del tappo né l'interno del collo della bottiglia e si dovrà provvedere all'immediata chiusura della stessa subito dopo il prelievo.

Ricavare il campione in funzione dell'obiettivo di controllo, vedi A.3.1 - Prelievo per caduta, o A.3.2 - Prelievo ad immersione.

Apporre l'etichetta sulla bottiglia e/o un cartellino legato al collo, e registrarvi data e ora del prelievo, sigla dell'operatore che ha compiuto il prelievo, identificazione del punto di prelievo (descrizione o codice, se univoco).

Dopo il prelievo porre la bottiglia al riparo dalla luce nei contenitori termoisolanti, coordinando con accortezza le operazioni in modo da limitare al massimo l'apertura della borsa frigo. Collocare le bottiglie in modo da impedire il loro rovesciamento, ponendo fra le bottiglie idonei sistemi di separazione per evitare rotture durante il trasporto.

A.3.1 - Prelievo per caduta

Per il controllo dell'acqua di immissione in vasca e acqua di approvvigionamento il prelievo si effettua per caduta, da rubinetti o simili: per l'acqua di immissione il campione va prelevato da rubinetto posto sulle tubazioni di mandata alle singole vasche a valle degli impianti di trattamento, per l'acqua di approvvigionamento il campione viene prelevato da apposito rubinetto posto sul tubo di adduzione (all'interno della struttura che ospita la piscina).

Occorre verificare che il rubinetto sia pulito, asportare eventuali rompigetto o altre parti termoresistenti, fare scorrere l'acqua per 3 minuti, quindi sterilizzare il rubinetto utilizzando flambatori portatili. Eseguito il prelievo, chiudere immediatamente e accuratamente la bottiglia, identificare il campione e riporre in borsa frigo.

A.3.2 - Prelievo ad immersione

Per il controllo dell'acqua in vasca il prelievo si effettua per immersione nel punto più lontano rispetto al punto in cui avviene l'immissione in vasca, ad una profondità di cm 30 e ad una distanza dal bordo vasca di cm 30/50.

Utilizzare una bottiglia sterile avvolta in fogli protettivi e pinze (flambare la pinza se non è sterilizzata e preincartata).

Per limitare la manipolazione della superficie esterna, occorre liberare la bottiglia dall'involucro esterno con gradualità (non scartarla completamente in una sola manovra) facendo attenzione a non toccarne la superficie esterna con le mani o con altro oggetto; togliere il tappo (la parte interna del tappo non deve venire a contatto con alcunché al fine di evitare rischi di contaminazione della matrice acqua) afferrare la bottiglia con la pinza sterile, scartare completamente la bottiglia e procedere al prelievo.

Terminato il prelievo chiudere immediatamente e accuratamente la bottiglia, fasciarla nella carta in cui era avvolta. Identificare il campione e riporre in borsa frigo.

B - ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

B.1 - Generalità

Prelevare l'acqua da esaminare procedendo ad un "campionamento istantaneo".

I contenitori per campioni da sottoporre ad analisi chimica devono essere puliti ma non sterili. In taluni casi è previsto l'utilizzo di contenitori particolari dedicati, sottoposti ad un pretrattamento.

E' consigliabile l'utilizzo di contenitori in vetro (ad eccezione dei casi sotto riportati):

In presenza di acqua fortemente alcalina e quando è prevista la determinazione di sodio, silice, boro, fluoro e metalli pesanti è necessario utilizzare contenitori in plastica.

Le bottiglie vanno aperte solo al momento del prelievo.

B.2 - Strumenti a disposizione per il campionamento chimico e chimico-fisico

- Pinza per prelievo ad immersione
- Bottiglie in vetro non pretrattate della capacità di 500 e 1000 ml per tutti i parametri se non diversamente precisato
- Bottiglie in vetro dedicate pretrattate da 250 ml acidificate (1,25 ml di acido solforico 1:3) per la determinazione di sostanze organiche
- Etichette / cartellini per bottiglie
- Penna resistente all'acqua

Contenitori termoisolanti, muniti di apposite piastre frigorifere per il trasporto dei campioni (frigo da campeggio). Inserire prima della partenza una quantità sufficiente di siberini / mattonelle per ghiaccio preventivamente mantenuti in congelatore. Sarebbe ottimale utilizzare per ciascuna borsa frigo un numero di siberini pari a cinque (per borse frigo pari a circa 30 x 30 x 20 cm). Oppure frigoriferi portatili.

B.3 - Modalità di prelievo per analisi chimica e chimico-fisica

Utilizzare i contenitori di capacità e materiale adeguato, preparati con procedure specifiche richieste dal metodo analitico.

Procedere al campionamento adottando la tecnica del riempimento lento in modo che non si formino bolle d'aria tra il tappo e il pelo libero dell'acqua, avendo cura di riempire completamente le bottiglie.

Prima di riempire il contenitore *non pretrattato*, occorre effettuare il risciacquo dello stesso con l'acqua da campionare (normalizzazione);

Se il contenitore risulta *dedicato/pretrattato* (il pretrattamento è segnalato su bottiglia) non effettuare il risciacquo dello stesso con l'acqua da campionare (non normalizzare);

Ricavare il campione in funzione dell'obiettivo di controllo, vedi B.3.1 - Prelievo per caduta, o B3.2 - Prelievo ad immersione.

Eseguire le determinazioni dei parametri in situ, mediante apposita strumentazione, entro 5 min dall'effettuazione del campione per l'analisi chimica, nel medesimo punto di prelievo.

Apporre l'etichetta sulla bottiglia e/o un cartellino legato al collo, e registrarvi data e ora del prelievo, sigla dell'operatore che ha compiuto il prelievo, identificazione del punto di prelievo (descrizione o codice, se univoco).

Dopo il prelievo porre la bottiglia al riparo dalla luce nei contenitori termoisolanti; coordinare con accortezza le operazioni in modo da limitare al massimo l'apertura della borsa frigo e collocarvi le bottiglie in modo da impedire il loro rovesciamento, fra le bottiglie devono essere collocati idonei sistemi di separazione per evitare rotture durante il trasporto.

B.3.1- Prelievo per caduta

Per il controllo dell'acqua di immissione in vasca e acqua di approvvigionamento il prelievo si effettua per caduta da rubinetti o simili: per l'acqua di immissione il campione va prelevato da rubinetto posto sulle tubazioni di mandata alle singole vasche a valle degli impianti di trattamento, per l'acqua di approvvigionamento il campione viene prelevato da apposito rubinetto posto sul tubo di adduzione (all'interno della struttura che ospita la piscina). Occorre far scorrere l'acqua per 3 minuti verificare che il rubinetto sia pulito, asportare eventuali rompigetto, procedere ad un lavaggio sommario del rubinetto, Per il controllo dell'acqua di approvvigionamento, il prelievo per la determinazione di composti organici alogenati volatili, quando richiesto, deve essere effettuato con molta cura. Nel caso di acque condottate si lascia defluire l'acqua fino a temperatura costante (circa 10 min.). Si riempie il contenitore completamente fino all'orlo con l'acqua da analizzare facendola fluire lungo le parete interne. Evitare accuratamente spruzzi, proiezioni di liquido, formazione di bolle o sacche d'aria.

B.3.2 - Prelievo ad immersione

Per il controllo dell'acqua in vasca il prelievo avviene per immersione nel punto più lontano rispetto al punto in cui avviene l'immissione in vasca, ad una profondità di cm 30 e ad una distanza dal bordo vasca di cm 30/50;

Utilizzare la pinza per aiutarsi a prelevare l'acqua;

Il riempimento di bottiglie pretrattate va fatto a caduta utilizzando altri contenitori non pretrattati, risciacquati e riempiti ad immersione.

Modalità di utilizzo della bottiglia in vetro scuro contenente 1,25 ml di acido solforico 1:3 (per la determinazione di sostanze organiche): mantenere la bottiglia verticale, non usarla per prelevare con metodo ad immersione, riempirla per caduta (es. travasare da altra bottiglia di tipo chimico, riempibile ad immersione, *non quella per il prelievo microbiologico*).

B.4 - Determinazioni chimico-fisiche effettuate direttamente sul posto

Eseguire le determinazioni dei parametri in situ, mediante apposita strumentazione, entro 5 min dall'effettuazione del campione per l'analisi chimica, nel medesimo punto di prelievo.

Misurare cloro libero, cloro combinato, ozono (se del caso), torbidità ^(III) (nota a pag. 21) temperatura dell'acqua, pH dell'acqua in vasca.

Per il cloro libero e per il pH è consigliabile eseguire più determinazioni in funzione delle caratteristiche delle vasche e/o del sistema di disinfezione e circolazione dell'acqua, ciò al fine di ottenere un quadro rappresentativo possibile delle concentrazioni presenti.

C - MODALITÀ DI TRASPORTO

Il campione deve essere protetto sia dalla luce (ultravioletta e visibile) sia dalle alte temperature e deve essere trasportato in laboratorio in idonee condizioni igieniche.

Tutti i campioni, dall'atto del prelievo sino all'arrivo al laboratorio, andrebbero conservati ad una temperatura inferiore a 10°C; l'intervallo tra i 2°C e gli 8°C è quello consigliabile. Tuttavia, nonostante la necessità di mantenere la temperatura dei campioni di acqua nell'intervallo di valori consigliati, qualora le condizioni ambientali e quelle intrinseche del campione non lo consentano, si raccomanda di verificare che la temperatura di conservazione del campione non superi mai quella rilevata all'atto del prelievo.

Indipendentemente dalla natura dei campioni, il tempo che intercorre tra il prelievo e l'analisi deve sempre essere il più breve possibile e non superare le 24 ore.

L'inosservanza delle modalità di trasporto può comportare alterazioni della composizione del campione sia chimica che microbiologica.

L'accettazione del campione al laboratorio deve avvenire entro le 18 ore dal momento del prelievo e comunque va consegnato al laboratorio nel minor tempo possibile; se il campione è stato prelevato il pomeriggio del giorno precedente, può essere recapitato al laboratorio entro e non oltre le ore 8,30 del giorno successivo per consentire l'esecuzione delle analisi; tale particolarità deve essere segnalata al personale dell'accettazione.

D - SCHEMA RIASSUNTIVO DEI CONTENITORI PER IL CAMPIONAMENTO

D.1 - Piscine alimentate da acqua dolce

a) acqua di immissione e acqua in vasca:

- Requisiti chimici – una bottiglia da 1 litro + una bottiglia da 500 ml + una bottiglia in vetro scuro da 250 ml contenente 1,25 ml di acido solforico 1:3;
- Requisiti microbiologici – una bottiglia sterile da immersione da 500 ml o 1 l contenente tiosolfato di sodio non riempita completamente.

b) acqua dolce di approvvigionamento:

- Requisiti chimici (sostanze organiche, nitrati, e, se necessario, colore) – una bottiglia da 500 ml + una bottiglia in vetro scuro da 250 ml contenente 1,25 ml di acido solforico 1:3;
- Requisiti microbiologici – una bottiglia sterile da 500 ml o 1 l contenente tiosolfato di sodio non riempita completamente

D.2 - Piscine alimentate da acqua di mare e mista (mare + dolce)

a) acqua di immissione e acqua in vasca:

- Requisiti chimici – una bottiglia da un litro;
- Requisiti microbiologici – una bottiglia sterile da immersione da 500 ml o 1 l contenente tiosolfato di sodio da non riempita completamente.

b) acqua di mare di approvvigionamento:

- Requisiti chimici (ammonio, nitrati) – una bottiglia da 1 litro;
- Requisiti microbiologici – una bottiglia sterile da 500 ml o 1 l contenente tiosolfato di sodio da non riempita completamente.

Raggruppati per parametri, si riportano di seguito i tipi di contenitore necessari per il campionamento dell'acqua di approvvigionamento

Antimonio, Arsenico, Boro, Cadmio, Cromo, Ferro, Rame, Piombo, Manganese, Mercurio, Nichel, Selenio, Vanadio	n. 1 contenitore in plastica esente da metalli da almeno 100 ml (tipo Falcon)
Ammonio, Nitrato, Nitrito, Conduttività, Concentrazione ioni idrogeno, Cloruro, Residuo secco a 180°C, Cianuro	N. 1 bottiglia da 1000 ml
Sodio, Solfato	N. 1 bottiglia da 1000 ml
Ossidabilità	N. 1 bottiglia in vetro dedicata pretrattata da 250 ml acidificata con 1,25 ml di acido solforico 1:3
Fluoruro	N. 1 bottiglia in polietilene da 250 ml
Idrocarburi Policiclici Aromatici (compreso Benzo(a)pirene)	N. 1 bottiglia in vetro da 1000 ml
1,2 dicloroetano, Tetracloroetilene, Tricloroetilene	N. 2 vials in vetro da 40 ml contenente g 1 di Tiosolfato di Sodio (*) e g 1 di Magnesio Solfato
Benzene	N. 2 Due vials in vetro da 40 ml riempite completamente
Escherichia coli, Enterococchi, Conteggio delle colonie a 22°C, Coliformi a 37°C, Clostridium perfringens (spore comprese)	N. 1 Bottiglia sterile da 500 ml
	(*) Il Tiosolfato di Sodio è sempre da utilizzare in caso di acque clorate.

E - CONTENUTI FONDAMENTALI DEL VERBALE DI PRELIEVO ESTERNO

Le indicazioni apposte in etichetta identificativa della bottiglia dovranno essere riportate chiaramente sul verbale che accompagna il campione per la consegna in Laboratorio; per la stesura del verbale utilizzare il modello standard (VER-ACQUPISC-01) i cui contenuti sono:

- codice piscina/vasca (utile codificare la piscina/vasca)
- descrizione piscina (denominazione piscina, denominazione vasca in caso di più vasche, località)
- tipo di controllo (routine, urgente, ripetitivo)

- tipo di acqua di approvvigionamento (acquedotto, mare, mista)
- denominazione dell'acquedotto di alimentazione
- sigla o numero di registro del prelevatore
- tipo di acqua controllata (acqua di immissione in vasca, acqua in vasca, acqua di approvvigionamento)
- campo note (per eventuali considerazioni e/o richieste puntuali)
- disinettante/flocculanti/alghicidi utilizzati
- data e ora di prelievo
- punto di prelievo e punto di rilievo dei parametri in situ
- parametri, come da protocollo concordato, da analizzare in laboratorio
- determinazioni chimico-fisiche effettuate direttamente sul posto (valutazioni in situ: temperatura acqua, solidi grossolani, colore, cloro attivo libero, cloro attivo combinato, cloro attivo totale, ozono, torbidità).

F - INDICAZIONI AGGIUNTIVE

Le indicazioni correlate alla fase preanalitica vanno desunte dalle istruzioni operative fornite dal laboratorio; Occorre avere a disposizione un elenco delle piscine presenti sul territorio ligure, corredate da informazioni relative a localizzazione, gestione, tipo di trattamento e altre notizie impiantistiche; Si possono trovare informazioni a riguardo sul sito www.turismoinliguria.it (Home/trovare/ospitalità/Sport Salute e Benessere /piscina coperta o piscina scoperta, Home/trovare/complessi sportivi/tipologia attività/nuoto , Home/trovare/stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate/cerca).

ALLEGATO B **CARATTERISTICHE DELLE PISCINE PUBBLICHE E DEI PARCHI ACQUATICI**

Definizioni

Per definizioni non espressamente contenute nel presente documento si rinvia alle norme UNI 10637, UNI EN 13451 parti da 1 ad 11, UNI 1069-1 e UNI 1069-2.

Requisiti generali igienico ambientali

I requisiti igienico-ambientali delle piscine riguardano le caratteristiche delle acque utilizzate (di approvvigionamento e di vasca), le sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua, gli aspetti termoigrometrici e di ventilazione, gli aspetti illuminotecnici e quelli acustici. I requisiti debbono essere conformi a quanto specificato nel presente documento.

Allo scopo di mantenere l'acqua di vasca entro i limiti previsti, in ogni condizione di utilizzo, ogni piscina deve essere dotata di impianti tecnologici per il trattamento dell'acqua.

In materia di barriere architettoniche è opportuno garantire la visitabilità condizionata di cui all'art. 5 comma 7 del D.M. dei Lavori Pubblici n. 236/89.

1 - Aree di tutela igienico sanitaria e requisiti relativi

1.1 - Identificazione delle aree

Nell'ambito delle piscine pubbliche e dei parchi acquisitici sono individuate, in relazione ai differenti gradi di tutela igienico sanitaria, le seguenti aree:

- a) area pubblico: spazi accessibili alla generalità degli utenti, senza alcuna barriera di protezione igienica;
- b) area di rispetto: spazi destinati ai frequentatori che devono utilizzare appositi calzari e che separano l'area pubblico dall'area a piedi nudi;
- c) area a piedi nudi: spazi destinati ai frequentatori, percorribili anche a piedi nudi, la cui pavimentazione ha caratteristiche rispondenti all'esigenza di facile pulizia e disinfezione;
- d) area bagnanti: spazi destinati ad ospitare la sezione vasche, che è compresa in essi, nonché gli spazi perimetrali funzionali all'attività di balneazione;
- e) area frequentatori: spazi costituiti dall'insieme dell'area a piedi nudi e dell'area di rispetto;
- f) solarium: spazi destinati ad ospitare i frequentatori per l'eventuale esposizione al sole, avente i requisiti dell'area a piedi nudi;
- g) solarium verde: spazi destinati ad ospitare i frequentatori per l'eventuale esposizione al sole, facente parte dell'area di rispetto, la cui pavimentazione non possiede le caratteristiche dell'area a piedi nudi.

1.2 - Accesso all'area di rispetto

L'accesso all'area di rispetto è consentito esclusivamente con calzari puliti, lavabili e disinfettabili.

1.3 - Accesso all'area a piedi nudi

L'area a piedi nudi deve essere delimitata e accessibile esclusivamente dall'area di rispetto, previo lavaggio e disinfezione dei piedi e dei calzari utilizzati per percorrere tale area.

1.4 - Accesso all'area bagnanti

L'accesso degli utenti all'area bagnanti è consentito esclusivamente previa completa pulizia personale mediante doccia, da effettuarsi o nell'immediata vicinanza della vasca o, comunque, laddove la doccia è installata.

2 - Requisiti strutturali e tecnici

Per quanto riguarda i requisiti strutturali ed impiantistici può essere fatto riferimento, anche non esclusivo, alle norme UNI EN ISO.

2.1 - Sezione vasche

Utilizzabilità delle vasche: all'interno dell'ambiente vasca è ammessa la presenza contemporanea di non più di una persona ogni mq 5, mq 2 o mq 1,5 di specchio d'acqua, in base alla classificazione delle vasche per la loro utilizzazione.

Altezza del vano vasca: l'altezza del vano vasca, misurata dal pelo libero dell'acqua, non deve superare in ogni punto la profondità di m 3,50.

Nel caso di impianti dotati di piattaforme per tuffi l'altezza sopra indicata è derogata; i riferimenti sono dettati dalle norme CONI.

Spazi perimetrali: lungo il perimetro esterno delle vasche destinate ad utilizzo agonistico devono essere previsti spazi perimetrali (banchine) conformi ai requisiti del Decreto del Ministro dell'Interno del 18/3/1996-Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi - e successive modifiche e integrazioni (Decreto del Ministro dell'Interno del 6/06/2005).

Lungo il perimetro esterno delle altre vasche devono essere previsti spazi perimetrali di larghezza ≥ 2 metri. La pavimentazione deve avere una pendenza non superiore al 3% nella direzione dei sistemi di drenaggio, che devono essere realizzati in modo da evitare che l'acqua di lavaggio della pavimentazione stessa possa refluire nel bordo sfioratore o in vasca.

Componenti utilizzati nelle vasche: I componenti utilizzati nella sezione vasche debbono essere conformi alla UNI 13451 parti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11.

Possono essere altresì utilizzati componenti non conformi alle predette norme, a condizione che sia assicurato e documentato un livello di sicurezza almeno equivalente.

Acquascivoli: eventuali acquascivoli di altezza ≤ 2 m devono essere conformi alle UNI EN 1069-1 e UNI EN 1069-2.

2.2 - Sezione servizi

La sezione servizi comprende i locali spogliatoi, il deposito abiti, i servizi igienici, le docce e il primo soccorso.

Pavimenti e pareti: i pavimenti e le pareti, per un'altezza ≥ 2 m, devono essere rivestiti in materiale lavabile, resistente all'azione dei comuni disinfettanti e di facile pulizia.

Arredi ed accessori: gli arredi e gli accessori devono essere realizzati in modo da consentire una facile pulizia e non devono presentare rischi per l'incolumità dei frequentatori e del personale addetto; i materiali devono essere resistenti all'azione dei prodotti utilizzati per la pulizia.

Disponibilità di acqua corrente: nei locali utilizzati per servizi igienici, docce, e pronto soccorso deve essere disponibile acqua corrente fredda e calda.

Pavimenti: pavimenti di spogliatoi, docce e servizi igienici devono avere una finitura antisdruciolevole in relazione all'utilizzo al quale sono destinati e devono essere dotati di sistemi di smaltimento, sifonati, per l'allontanamento delle acque di lavaggio.

Vetrate: eventuali vetrate devono essere rese identificabili per gli utenti, e devono essere realizzate con materiale antisfondamento.

Spogliatoi: gli spogliatoi devono costituire l'elemento di separazione tra il percorso a piedi calzati e l'area di rispetto dalla quale si accede all'area a piedi nudi.

Il numero di posti spogliatoio (cabina o postazione destinata al cambio d'abito) deve essere rapportato al numero massimo di frequentatori contemporaneamente presenti nella piscina ed ai previsti criteri di gestione.

Nel caso di complessi attrezzati anche per l'esercizio contestuale di attività diverse da quelle di balneazione (es. palestre) possono essere previsti:

- spogliatoi distinti per le singole attività
- spogliatoi comuni, purché siano rispettate le dotazioni minime per le singole attività, e sia garantita la separazione del percorso a piedi calzati dal percorso a piedi nudi.

Servizi igienici e docce: con riferimento al numero massimo di frequentatori contemporaneamente presenti nell'impianto piscina deve essere previsto un numero minimo di:

- 4 WC per i primi 100 utenti o frazione prevedendo un'adeguata suddivisione tra uomini e donne; i WC devono essere aumentati in ragione di 1 ogni 100 utenti o frazione; i locali WC devono avere superficie non inferiore a $m^2 1,00$, ed essere dotati di spazio di disimpegno non comunicante direttamente con gli spogliatoi; per situazioni preesistenti, anche in caso di interventi di ristrutturazione, la realizzazione di servizi igienici e docce nella misura stabilita dovranno essere meglio definiti in sede di valutazione del progetto, da parte dell'Azienda sanitaria locale.

- 4 docce, alimentate con acqua calda, per i primi 30 utenti o frazione, prevedendo un'adeguata suddivisione tra uomini e donne; le docce devono essere aumentate in ragione di 1 unità ogni ulteriori 15 utenti o frazione; nelle piscine coperte la zona doccia deve comunicare con uno spazio riscaldato e provvisto di un numero di asciugacapelli pari ai posti docce, mentre per quelle scoperte deve essere previsto un minimo di 2 asciugacapelli in ogni zona spogliatoio;

- lavabi o punti di erogazione di acqua potabile, in numero complessivo non inferiore a quello dei WC, a comando non manuale, con distributori di sapone e asciugamani preferibilmente monouso o ad aria calda.

Vaschette lava piedi: nella zona di passaggio tra la Sezione Servizi e le aree a piedi nudi devono essere installate vaschette lava piedi, alimentate con acqua corrente o con acqua a ricambio periodico e dosaggio di soluzione disinfettante introdotta tramite erogatori di soluzione sanificante per i piedi.

Raccoglitori rifiuti: nei locali della Sezione Servizi deve essere installato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

Servizio di Primo Soccorso:

il locale deve essere chiaramente segnalato e agevolmente raggiungibile dalla vasca o dalle vasche e deve consentire la rapida e facile comunicazione con l'esterno, attraverso percorsi agibili anche con l'impiego di lettighe.

1. Locale di Primo Soccorso:

il locale di primo soccorso, preferibilmente ad uso esclusivo della piscina, deve essere costituito da un ambiente di adeguata accessibilità e superficie, dotato di lavabo con rubinetti a comando non manuale, con acqua potabile e dotato delle seguenti attrezzi e prodotti terapeutici:

- presidi di primo impiego e materiali di medicazione
- strumentario per intervento di primo soccorso
- lettino medico
- barella a cucchiaio

2. Requisiti del locale di Primo Soccorso:

il locale di Primo Soccorso deve essere dotato di collegamento telefonico anche con l'esterno, e di un servizio igienico ad uso esclusivo, con antibagno.

Il requisito minimo di superficie di tale locale dovrebbe essere, in analogia con il requisito indicato dalla normativa regionale sulle palestre, non inferiore a 4 mq, opportunamente aerati, nonché dotato di un lavabo e di un servizio igienico ad uso esclusivo.

Per impianti esistenti, fatte salve opere di ristrutturazione decise dalla proprietà che possano consentire il rispetto di tale requisito, occorre assicurare, almeno nelle immediate vicinanze, la presenza di un servizio igienico accessoriato di lavabo.

3. Prestazioni di Primo Soccorso:

le prestazioni di primo soccorso devono essere assicurate, durante tutto il periodo di funzionamento dell'impianto, da personale della piscina adeguatamente formato.

4. Utilizzo in condivisione con altre attività:

nel caso in cui la piscina sia collocata all'interno di una struttura in cui sono presenti altre attività, il locale di primo soccorso può essere anche al servizio di dette attività, purché compatibili, e comunque accessibile in modo rapido ed agevole dalla zona piscina.

5. Tempestività degli interventi di Primo Soccorso:

In sede di autocontrollo deve essere definita la modalità di intervento di primo soccorso, da attuarsi con la massima tempestività possibile; ove necessario, devono essere previsti mezzi alternativi ai servizi pubblici di Pronto Soccorso.

2.3 Fruizione dei servizi

Tutti i fruitori degli impianti che presentano handicap fisici debbono comunque poter fruire dei servizi offerti e pertanto la proprietà/gestione dell'impianto natatorio deve mettere in condizione costoro di poter accedere e fruire delle attività che in essi si svolgono, con attenzione al rispetto dei percorsi connessi al ciclo di presenza (dall'ingresso all'uscita).

2.4 Sezione Impianti di trattamento dell'acqua

Gli impianti di trattamento dell'acqua di piscina debbono essere conformi ai requisiti della UNI 10637.

2.4.1 - Sezione per il Pubblico

La Sezione per il Pubblico, ove prevista, deve essere conforme alle norme ed ai regolamenti vigenti. I percorsi e le aree destinati al pubblico stesso (atrio, posti per spettatori, spazi accessori, servizi igienici, ecc.) devono comunque essere indipendenti e separati da quelli destinati ai frequentatori l'impianto piscina.

2.5 - Sezione attività ausiliarie

Se previste, le aree destinate ad attività ausiliarie, quali attività sportive diverse da quelle natatorie, spazi per il ristoro (bar, tavola calda, ecc.), spazi per attività culturali e ricreative, ambienti per uffici e riunioni, sale stampa ecc., devono essere strutturate in modo tale che i settori utilizzati dai frequentatori di dette aree e dai frequentatori della piscina siano separati.

3 - Requisiti organizzativi e gestionali**### 3.1 - Comunicazione di inizio attività**

L'esercizio dell'attività delle piscine di cui al presente "Allegato B" è soggetto a comunicazione di inizio attività. La comunicazione, a firma del titolare, è presentata all'Azienda Unità Sanitaria Locale nel cui territorio è ubicata la piscina, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività medesima.

Sono elementi essenziali della comunicazione:

- ubicazione della struttura;
- categoria, gruppo e tipologia della piscina secondo la classificazione di cui al presente documento;
- numero e tipo di vasche;
- numero massimo ammissibile di frequentatori;
- dati identificativi e sede del soggetto titolare dell'attività. Qualora l'attività sia svolta in forma societaria, dati identificativi del legale rappresentante;
- dati identificativi del responsabile della piscina;
- documentazione tecnica, descrittiva dell'intera struttura e degli impianti di trattamento dell'acqua e dell'aria, come realizzati;
- dichiarazione del funzionamento annuale o stagionale e dello svolgimento di eventuali iniziative a carattere privato o manifestazioni aperte al pubblico.

La variazione di uno o più elementi comporta l'obbligo di nuova comunicazione, mentre la riattivazione della piscina, dichiarata a funzionamento stagionale, non costituisce variazione.

Il parere alla prima o nuova apertura è subordinato al pagamento dei diritti sanitari indicati dal tariffario Regionale (voce 38 dell'allegato alla D.G.R. n. 1608 del 29/12/2006).

Qualora nel termine indicato dalla comunicazione di apertura, sia riscontrata la mancanza di una o più degli elementi essenziali previsti, l'Azienda Unità Sanitaria Locale notifica all'interessato le integrazioni necessarie per l'inizio dell'attività.

Il termine di inizio attività è pertanto da considerarsi sospeso fino al perfezionamento della comunicazione con quanto richiesto.

3.2 - Personale addetto

Il titolare dell'attività deve provvedere ad individuare le seguenti figure professionali che debbono possedere le cognizioni necessarie ad operare correttamente e disporre delle eventuali idoneità previste dalle normative vigenti:

- eventuale/i responsabile/i pro tempore della piscina;
- addetto agli impianti tecnologici;
- assistente bagnanti;
- addetto al primo soccorso.

Nel caso di piscine rientranti nella Categoria A.2 le figure elencate possono essere svolte dallo stesso responsabile della piscina purché in possesso delle necessarie abilitazioni, o comunque nelle condizioni previste dal documento cui il presente allegato è annesso.

3.3 - Competenze delle figure professionali identificate

In fase di autocontrollo dovranno essere identificate le mansioni ed i requisiti di formazione delle figure professionali identificate al precedente punto, nel rispetto anche dei requisiti che seguono.

1. Responsabile di piscina: il Responsabile di piscina deve possedere competenza specifica nella organizzazione e nella gestione del complesso piscina ed essere in possesso delle necessarie abilitazioni formative previste dalle presenti linee di indirizzo.

2. Addetto agli impianti tecnologici:

l'addetto agli impianti tecnologici deve possedere competenza tecnica specifica nella gestione e manutenzione degli impianti di una piscina, incluse le abilitazioni specifiche di legge, ove necessarie.

Il ruolo di addetto agli impianti tecnologici può essere affidato, con accordo formale, anche ad aziende esterne specializzate che autocertificano la loro idoneità e che, comunque, debbono individuare una persona fisica di riferimento.

3. Assistente bagnanti:

l'assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali funzionalmente collegati.

Il mantenimento dell'abilitazione è subordinato al rispetto delle disposizioni emanate in tal senso dall'Ente che lo ha rilasciato.

Nelle attività didattiche o di allenamento sportivo la figura dell'assistente bagnanti può coincidere con la figura dell'istruttore purché in possesso dell'abilitazione di assistente bagnanti. In questo caso, il piano di autocontrollo deve identificare i gruppi di utenti e/o le aree delle quali l'istruttore/assistente bagnanti è responsabile.

3.4 - Organizzazione dell'attività di assistenza ai bagnanti

Nelle piscine sportive identificate dal D.M. Interno del 18 marzo 1996 e ss. Mm. ii. (D.M. Interno del 6/06/2005), deve essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti secondo le modalità previste. Nelle altre piscine deve essere assicurata la presenza di assistenti bagnanti in numero e con modalità definite in sede di autocontrollo, anche in base alla morfologia delle vasche ed ai criteri di gestione della struttura. Ciò nelle more di una eventuale indicazione di riferimento regionale, all'introduzione della quale le indicazioni fornite in sede di autocontrollo dovranno essere adeguate.

3.5 - Regolamento interno

All'ingresso della struttura deve essere esposto il regolamento interno riguardante il comportamento che frequentatori e bagnanti devono tenere; detto regolamento è bene contenga, oltre alle indicazioni di ordine generale ed operativo, anche indicazioni a riguardo di:

- utilizzo di zoccoli o ciabatte di materiale sintetico, nei percorsi a piedi nudi;
- doccia personale prima di accedere all'area bagnanti;
- utilizzo di costumi contenitivi nei casi di necessità;
- utilizzo della cuffia.

3.6 Controlli interni sull'acqua di vasca

La frequenza delle analisi da effettuare in situ e quelle di laboratorio sull'acqua di vasca deve essere conforme a quanto contenuto nella norma UNI 10637.

Per le piscine a funzionamento stagionale, il primo controllo deve essere effettuato all'avvio dell'impianto e gli esiti dello stesso devono essere inviati alla A.S.L. competente per territorio.

3.6.1 Controlli esterni a cura dell'Azienda Sanitaria Locale

Di norma la frequenza di controllo periodico esterno delle piscine, finalizzato al mantenimento dei requisiti di legge delle acque di piscina, deve essere svolto con frequenza tale da conseguire detto obiettivo. I controlli analitici sull'acqua di vasca saranno effettuati con le seguenti frequenze minime:

I parametri da determinare sono quelli di cui all'acclusa "Tabella A2"

3.7. Analisi dell'acqua di approvvigionamento

Il controllo della potabilità dell'acqua di approvvigionamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- a) in caso di approvvigionamento da acquedotto: 2 controlli di routine l'anno.
- b) in caso di approvvigionamento diverso dall'acquedotto con acqua resa idonea al consumo umano:
4 controlli di routine e 2 di verifica per piscine a funzionamento annuale;
2 controlli di routine e 1 di verifica in caso di funzionamento stagionale.

ALLEGATO C **CARATTERISTICHE DELLE PISCINE TURISTICO-RICETTIVE**

Definizioni

Per definizioni non espressamente contenute nel presente documento si rinvia alle norme UNI 10637, UNI EN 13451 parti da 1 ad 11, UNI 1069-1 e UNI 1069-2.

Requisiti generali igienico-ambientali

I requisiti igienico-ambientali delle piscine riguardano le caratteristiche delle acque utilizzate (di approvvigionamento e di vasca), le sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua, gli aspetti termo igrometrici e di ventilazione, gli aspetti illuminotecnici e quelli acustici. I requisiti debbono essere conformi a quanto specificato nel presente documento.

Allo scopo di mantenere l'acqua di vasca entro i limiti previsti, in ogni condizione di utilizzo, ogni piscina deve essere dotata di impianti tecnologici per il trattamento dell'acqua.

1 - Aree di tutela igienico-sanitaria e requisiti relativi

1.1 Identificazione delle aree

Nell'ambito delle piscine turistico ricettive sono individuate, in relazione ai differenti gradi di tutela igienico sanitaria, le seguenti aree:

- a) area di rispetto: spazi destinati ai frequentatori che devono utilizzare appositi calzari e che separano le aree esterne alla piscina dall'area a piedi nudi;
- b) area a piedi nudi: spazi destinati ai frequentatori, percorribili anche a piedi nudi, la cui pavimentazione ha caratteristiche rispondenti all'esigenza di facile pulizia e disinfezione;
- c) area bagnanti: spazi destinati ad ospitare la sezione vasche, che è compresa in essi, nonché gli spazi perimetrali funzionali all'attività di balneazione;
- d) area frequentatori: spazi costituiti dall'insieme dell'area a piedi nudi e dell'area di rispetto;
- e) solarium: spazi destinati ad ospitare i frequentatori per l'eventuale esposizione al sole, avente i requisiti dell'area a piedi nudi;
- f) solarium verde: spazi destinati ad ospitare i frequentatori per l'eventuale esposizione al sole, facente parte dell'area di rispetto, la cui pavimentazione non possiede le caratteristiche dell'area a piedi nudi.

1.2 - Accesso all'area di rispetto

L'accesso all'area di rispetto è consentito esclusivamente con calzari puliti, lavabili e disinfettabili.

1.3 - Accesso all'area a piedi nudi

L'area a piedi nudi deve essere delimitata e accessibile esclusivamente dall'area di rispetto, previo lavaggio e disinfezione dei piedi e dei calzari utilizzati per percorrere tale area.

1.4 - Accesso all'area bagnanti

L'accesso degli utenti all'area bagnanti è consentito esclusivamente previa completa pulizia personale mediante doccia, da effettuarsi o nell'immediata vicinanza della vasca o, comunque, laddove la doccia è installata.

2 - Requisiti strutturali e tecnici

In merito ai requisiti strutturali ed impiantistici può essere fatto riferimento, anche non esclusivo, alle norme UNI EN ISO.

2.1 - Sezione Vasche

Utilizzabilità delle vasche: all'interno dell'ambiente vasca è ammessa la presenza contemporanea di non più di una persona ogni mq 2 o mq 1,5 di specchio d'acqua, in base alla classificazione delle vasche per la loro utilizzazione.

Altezza del vano vasca: deve essere in ogni punto non inferiore all'altezza minima per l'agibilità, misurata dal pelo libero dell'acqua.

Spazi perimetrali: lungo almeno un lato delle vasche deve essere previsto uno spazio perimetrale (banchina) di larghezza tale da consentire gli interventi di primo soccorso (indicativamente $\geq 1,5$ m). La pavimentazione deve avere una pendenza non superiore 3% nella direzione dei sistemi di drenaggio, che devono essere realizzati in modo da evitare che l'acqua di lavaggio della pavimentazione stessa possa rifluire nel bordo sfioratore o in vasca.

Componenti utilizzati nelle vasche: I componenti utilizzati nella sezione vasche debbono essere conformi alla UNI 13451 parti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11.

Possono essere altresì utilizzati componenti non conformi alle predette norme, a condizione che sia assicurato e documentato un livello di sicurezza almeno equivalente.

Acquascivoli: eventuali acquascivoli di altezza \leq 2m devono essere conformi alle UNI EN 1069-1 e UNI EN 1069-2.

2.2 - Sezione Servizi

La sezione servizi, che normalmente comprende i locali spogliatoi, il deposito abiti, i servizi igienici, le docce e il primo soccorso, non è espressamente chiesta per le piscine turistico ricettive.

Qualora alcuni degli elementi siano comunque presenti, dovranno rispettare i requisiti di seguito esplicitati.

Pavimenti e pareti: i pavimenti e le pareti, per un'altezza \geq 2 m, devono essere rivestiti in materiale lavabile, resistente all'azione dei comuni disinfettanti e di facile pulizia.

Arredi ed accessori: gli arredi e gli accessori devono essere realizzati in modo da consentire una facile pulizia e non devono presentare rischi per l'incolinità dei frequentatori e del personale addetto; i materiali devono essere resistenti all'azione dei prodotti utilizzati per la pulizia.

Disponibilità di acqua corrente: nei locali utilizzati per servizi igienici, docce, e pronto soccorso deve essere disponibile acqua corrente fredda e calda.

Pavimenti: i pavimenti di spogliatoi, docce e servizi igienici devono avere una finitura antisdruciolevole in relazione all'utilizzo al quale sono destinati e devono essere dotati di sistemi di smaltimento, sifonati, per l'allontanamento delle acque di lavaggio.

Vaschette lava piedi: agli accessi alle aree a piedi nudi devono essere installate vaschette lava piedi, alimentate con acqua corrente o con acqua a ricambio periodico e dosaggio di soluzione disinfettante introdotta tramite erogatori di soluzione sanificante per i piedi.

Raccoglitori rifiuti: deve essere installato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti, con comando a pedale.

Servizio di Primo Soccorso: la struttura deve essere dotata di presidi di primo impiego e prodotti di medicazione, disponibili e utilizzabili con immediatezza.

Le prestazioni di primo soccorso devono essere assicurate, durante tutto il periodo di funzionamento dell'impianto, da personale adeguatamente formato.

In sede di autocontrollo deve essere verificata la tempestività degli interventi di primo soccorso; ove necessario, devono essere previsti mezzi alternativi ai servizi pubblici di Pronto Soccorso.

Nel caso sia presente un locale di primo soccorso, lo stesso dovrà essere attivo e collegato alla linea telefonica principale.

2.3 - Sezione Impianti di trattamento dell'acqua: gli impianti di trattamento dell'acqua debbono essere conformi ai requisiti della UNI 10637 per gli impianti di nuova realizzazione; per gli impianti già in attività alla data di approvazione del documento cui il presente allegato è annesso, gli impianti devono comunque assicurare la costante corretta fruibilità ed idoneità dell'acqua.

In caso di interventi di ristrutturazione o di rifacimento degli impianti così come identificati al punto 1 del documento, le nuove realizzazioni dovranno ottemperare ai requisiti previsti dalla norma UNI 10637.

2.4 - Sezione attività ausiliarie

Se previste, le aree destinate ad attività ausiliarie, quali attività sportive diverse da quelle di balneazione, spazi solarium, spazi per il ristoro (bar, tavola calda, ecc.), spazi per attività culturali e ricreative, ambienti per uffici e riunioni, sale stampa ecc., devono essere strutturate in modo tale che i settori utilizzati dai frequentatori di dette aree e dai frequentatori della piscina siano separati.

3 - Requisiti organizzativo-gestionali

3.1 Comunicazione di inizio attività

L'esercizio dell'attività delle piscine è soggetto a comunicazione di inizio attività. La comunicazione, a firma del titolare, è presentata all'Azienda Unità Sanitaria Locale nel cui territorio è ubicata la piscina, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività.

Sono elementi essenziali della comunicazione:

- ubicazione della struttura;
- categoria, gruppo e tipologia della piscina secondo la classificazione di cui al presente documento;
- numero e tipo di vasche;
- numero massimo ammissibile di frequentatori;
- dati identificativi e sede del soggetto titolare dell'attività. Qualora l'attività sia svolta in forma

societaria, dati identificativi del legale rappresentante;

- dati identificativi del responsabile della piscina

- documentazione tecnica, descrittiva dell'intera struttura e degli impianti di trattamento dell'acqua e dell'aria, come realizzati

- dichiarazione del funzionamento annuale o stagionale e dello svolgimento di eventuali iniziative a carattere privato o manifestazioni aperte al pubblico.

La variazione di uno o più elementi comporta l'obbligo di nuova comunicazione, mentre la riattivazione della piscina dichiarata a funzionamento stagionale non costituisce variazione.

Qualora nel termine indicato dalla comunicazione di apertura, sia riscontrata la mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti, l'Azienda Sanitaria Locale notifica all'interessato le integrazioni necessarie per l'inizio dell'attività.

Il termine di inizio attività è pertanto da considerarsi sospeso fino al perfezionamento della comunicazione con quanto richiesto.

3.2 - Personale addetto

Il titolare dell'attività deve provvedere alla nomina di:

- eventuale/i responsabile/i pro-tempore della piscina;

- addetto agli impianti tecnologici;

e ad organizzare i servizi di:

- assistenza/vigilanza bagnanti;

- primo soccorso.

3.3 - Competenze delle figure professionali identificate

In fase di autocontrollo dovranno essere identificate le mansioni ed i requisiti di formazione delle figure professionali identificate al precedente punto, nel rispetto anche dei requisiti che seguono.

1. Responsabile di piscina:

il responsabile di piscina deve possedere competenza specifica nella organizzazione e nella gestione del complesso piscina ed essere in possesso delle necessarie abilitazioni formative previste dalle presenti linee di indirizzo.

2. Addetto agli impianti tecnologici:

l'addetto agli impianti tecnologici deve possedere competenza tecnica specifica nella gestione e manutenzione degli impianti di una piscina, incluse le abilitazioni formative previste dalle presenti linee di indirizzo, ove necessarie.

Il ruolo di addetto agli impianti tecnologici può essere affidato, con accordo formale, anche ad aziende esterne specializzate che autocertificano la loro idoneità e che, comunque, debbono individuare una persona fisica di riferimento.

3. Assistente/vigilanza bagnanti:

il servizio di assistenza/vigilanza bagnanti può essere esercitato da assistenti bagnanti o da personale che, nell'ambito di altre mansioni, svolga anche il servizio di vigilanza bagnanti.

L'assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali funzionalmente collegati.

Il mantenimento dell'abilitazione è subordinato al rispetto delle disposizioni emanate in tal senso dall'Ente che lo ha rilasciato.

Il servizio di vigilanza bagnanti è prestato da addetti, formati alle operazioni di primo soccorso che, nell'ambito anche di altre mansioni, controllano ai fini della sicurezza le attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali funzionalmente collegati.

Anche in questo caso il mantenimento dell'abilitazione è subordinato al rispetto delle disposizioni emanate in tal senso dall'Ente che lo ha rilasciato.

L'assistenza e la vigilanza dei bagnanti deve essere prestata in base agli esiti delle valutazioni effettuate a seguito della definizione del sistema di autocontrollo ed alle seguenti prescrizioni :

- nelle piscine con volume complessivo delle vasche ≤ 180 metri cubi e profondità $\leq 1,40$ metri dovrà essere predisposto in sede di autocontrollo uno specifico piano di sorveglianza che preveda:

a) una vigilanza adeguata; nel caso la vigilanza non sia continuativa, i frequentatori devono esserne informati;

b) un rapido intervento in caso di necessità;

c) la presenza nella struttura, di personale, tempestivamente disponibile, abilitato a svolgere anche interventi di primo soccorso.

- per vasche aventi complessivamente un volume d'acqua > 180 metri cubi, indipendentemente dalla profondità, dovrà essere predisposto in sede di autocontrollo uno specifico piano di sorveglianza che preveda:

a) un adeguato servizio continuativo di sorveglianza prestato da assistenti bagnanti, in grado di prestare anche primo soccorso.

3.4 - Regolamento interno

All'ingresso della struttura deve essere esposto il regolamento interno riguardante il comportamento che frequentatori e bagnanti devono tenere; ; detto regolamento è bene contenga, oltre alle indicazioni di ordine generale ed operativo, anche indicazioni a riguardo di:

- utilizzo di zoccoli o ciabatte di materiale sintetico, nei percorsi a piedi nudi;
- doccia personale prima di accedere all'area bagnanti;
- utilizzo della cuffia.

ALLEGATO D CARATTERISTICHE DELLE PISCINE CONDOMINIALI

Definizioni

Per definizioni non espressamente contenute nel presente documento si rinvia alle norme UNI 10637, UNI EN 13451 parti da 1 ad 11, UNI 1069-1 e UNI 1069-2.

Requisiti generali igienico ambientali

I requisiti igienico-ambientali delle piscine riguardano le caratteristiche delle acque utilizzate (di approvvigionamento e di vasca) e le sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua. I requisiti debbono essere conformi a quanto specificato nel presente documento.

Allo scopo di mantenere l'acqua di vasca costantemente entro i limiti previsti in ogni condizione di utilizzo, ogni piscina deve essere dotata di impianti tecnologici per il trattamento dell'acqua.

1 - Aree di tutela igienico-sanitaria e requisiti relativi

1.1 - Identificazione delle aree

Nell'ambito delle piscine condominiali sono individuate, in relazione ai differenti gradi di tutela igienico sanitaria, le seguenti aree:

- a) area di rispetto: destinata ai frequentatori e che separa le aree esterne alla piscina dall'area a piedi nudi;
- b) area a piedi nudi: riservata ai frequentatori, percorribile anche a piedi nudi, la cui pavimentazione ha caratteristiche rispondenti all'esigenza di facile pulizia e disinfezione;
- c) area bagnanti: area della sezione vasche comprendente le vasche stesse e gli spazi perimetrali funzionali all'attività balneare;
- d) area frequentatori: costituita dall'insieme dell'area a piedi nudi e dell'area di rispetto;
- e) solarium: area destinata alla sosta ed eventuale esposizione al sole dei frequentatori, avente i requisiti dell'area a piedi nudi;
- f) solarium verde: area destinata alla sosta ed eventuale esposizione al sole dei frequentatori, facente parte dell'area di rispetto, la cui pavimentazione non possiede le caratteristiche dell'area a piedi nudi.

1.2 - Accesso all'area di rispetto

L'accesso all'area di rispetto non è soggetto a vincoli particolari.

1.3 - Accesso all'area a piedi nudi

L'area a piedi nudi deve essere delimitata e accessibile esclusivamente dall'area di rispetto, previo lavaggio e disinfezione dei piedi.

1.4 - Accesso all'area bagnanti

L'accesso degli utenti all'area bagnanti per l'utilizzo delle vasche è consentito esclusivamente previa completa pulizia personale mediante doccia, da effettuarsi o nell'immediata vicinanza della vasca o, comunque, laddove la doccia è installata.

2 - Requisiti strutturali e tecnici.

In merito ai requisiti strutturali ed impiantistici può essere fatto riferimento, anche non esclusivo, alle norme UNI EN ISO.

2.1 - Sezione Vasche

Utilizzabilità delle vasche: all'interno dell'area bagnanti è ammessa la presenza contemporanea di non più di una persona ogni mq 2 o ogni mq 1,5 di specchio d'acqua, in base alla classificazione delle vasche per la loro utilizzazione.

Altezza del vano vasca: l'altezza del vano vasca, misurata dal pelo libero dell'acqua, deve essere in ogni punto non inferiore all'altezza minima per l'agibilità.

Spazi perimetrali: lungo almeno un lato delle vasche deve essere previsto uno spazio perimetrale (banchina) di larghezza $\geq 1,5$ metri.

La pavimentazione deve avere una pendenza non superiore al 3% nella direzione dei sistemi di drenaggio, che devono essere realizzati in modo da evitare che l'acqua di lavaggio della pavimentazione stessa possa rifluire nel bordo sfioratore o in vasca.

Componenti utilizzati nelle vasche: I componenti utilizzati nella sezione vasche debbono essere conformi alla UNI 13451 parti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11.

Possono essere altresì utilizzati componenti non conformi alle predette norme, a condizione che sia assicurato e documentato un livello di sicurezza almeno equivalente.

Acquascivoli: eventuali acquascivoli di altezza \leq 2m devono conformarsi alle UNI EN 1069-1 e UNI 1069-2.

2.2 - Sezione Servizi

La sezione servizi, che normalmente comprende i locali spogliatoi, il deposito abiti, i servizi igienici, le docce e il pronto soccorso non è richiesta per le piscine condominiali.

Qualora alcuni degli elementi siano comunque presenti, dovranno rispettare i seguenti requisiti.

Pavimenti e pareti: i pavimenti e le pareti, per un'altezza \geq 2 metri, devono essere rivestiti in materiale lavabile, resistente all'azione dei comuni disinfettanti e di facile pulizia.

Arredi ed accessori: gli arredi e gli accessori devono essere realizzati in modo da consentire una facile pulizia e non devono presentare rischi per l'incolumità dei frequentatori e del personale addetto; i materiali devono essere resistenti all'azione dei prodotti utilizzati per la pulizia.

Disponibilità di acqua corrente: nei locali utilizzati per servizi igienici, docce, e pronto soccorso deve essere disponibile acqua corrente fredda e calda.

Pavimenti: i pavimenti di spogliatoi, docce e servizi igienici devono avere una finitura antisdruciolevole in relazione all'utilizzo al quale sono destinati e devono essere dotati di sistemi di smaltimento, sifonati, per l'allontanamento delle acque di lavaggio.

Vaschette lava piedi: agli accessi alle aree a piedi nudi devono essere installate vaschette lava piedi, alimentate con acqua corrente o con acqua a ricambio periodico e dosaggio di soluzione disinfettante introdotta tramite erogatori di soluzione sanificante per i piedi.

Raccoglitori rifiuti: deve essere installato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti, con comando a pedale.

Sezione Primo Soccorso: la struttura deve essere dotata di presidi di pronto soccorso e prodotti di medicazione, disponibili e utilizzabili con immediatezza.

Devono altresì essere definite in sede di autocontrollo, e portate a conoscenza dei frequentatori, le modalità di accesso ai servizi di Primo Soccorso.

2.3 - Sezione attività ausiliarie

Se previste, le aree destinate ad attività ausiliarie, quali ad esempio attività sportive diverse da quelle di balneazione, spazi per il ristoro (bar, tavola calda, ecc.), spazi per attività culturali e ricreative, devono essere strutturate in modo tale che i settori utilizzati dai frequentatori di dette aree e dai frequentatori della piscina siano separati.

3 - Requisiti organizzativi e gestionali.

3.1 Comunicazione di inizio attività

L'esercizio dell'attività delle piscine condominiali è subordinato a comunicazione di inizio attività, a firma del responsabile, presentata all'Azienda Unità Sanitaria Locale nel cui territorio è ubicata la piscina, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività.

Sono elementi essenziali della comunicazione:

- denominazione e indirizzo del condominio;
- dati identificativi del responsabile della piscina;
- categoria, gruppo e tipologia della piscina, nonché numero di unità abitative;
- numero e tipo di vasche;
- numero massimo ammissibile di frequentatori;
- documentazione tecnica, descrittiva della piscina e degli impianti di trattamento dell'acqua e dell'aria, come realizzati;
- dichiarazione del funzionamento permanente o stagionale e di eventuali iniziative a carattere privato o manifestazioni aperte al pubblico.

La variazione di uno o più elementi comporta l'obbligo di nuova comunicazione, mentre la riattivazione della piscina dichiarata a funzionamento stagionale non costituisce variazione.

Qualora nel termine indicato dalla comunicazione di apertura, sia riscontrata la mancanza di uno o più degli elementi essenziali, l'Azienda Unità Sanitaria Locale notifica all'interessato le integrazioni necessarie per l'inizio dell'attività.

Il termine di inizio attività è pertanto da considerarsi sospeso fino al perfezionamento della comunicazione con quanto richiesto.

3.2 – Responsabile dell'impianto

Il responsabile dell'impianto è l'Amministratore in quanto Legale Rappresentante del Condominio nominato dall'assemblea dei condomini quali proprietari dell'impianto. In mancanza di amministratore rispondono i proprietari nei modi e limiti stabiliti dal Codice Civile e dalle altre leggi che regolano la proprietà negli edifici.

Il responsabile di piscina deve possedere competenza specifica nella organizzazione e nella gestione del complesso piscina ed essere in possesso delle necessarie abilitazioni formative previste dalle presenti linee di indirizzo.

Il Responsabile dell'impianto deve provvedere:

- alla redazione di un piano di autocontrollo, come previsto nel presente documento e sancito dagli atti regionali in materia di piscine;
- alla nomina dell'addetto agli impianti tecnologici.

3.3 - Addetto agli impianti tecnologici

L'addetto agli impianti tecnologici deve possedere competenza tecnica specifica nella gestione e manutenzione degli impianti di una piscina, incluse le abilitazioni specifiche previste dalle presenti linee di indirizzo, ove e per quanto necessarie.

Il ruolo di addetto agli impianti tecnologici può essere affidato, con accordo formale, anche ad aziende esterne specializzate che autocertificano la loro idoneità e che, comunque, debbono individuare una persona fisica di riferimento.

3.4 - Assistenza/vigilanza bagnanti

Il servizio di assistenza/vigilanza bagnanti può essere esercitato da assistenti bagnanti o da personale che, nell'ambito di altre mansioni, svolga anche il servizio di vigilanza bagnanti.

Assistente bagnanti: l'assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali funzionalmente collegati.

Il mantenimento dell'abilitazione è subordinato al rispetto delle disposizioni emanate in tal senso dall'Ente che lo ha rilasciato.

Personale di vigilanza bagnanti: il servizio di vigilanza bagnanti è prestato da addetti formati alle operazioni di primo soccorso che, nell'ambito anche di altre mansioni, controllano ai fini della sicurezza le attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali funzionalmente collegati.

Anche in questo caso il mantenimento dell'abilitazione è subordinato al rispetto delle disposizioni emanate in tal senso dall'Ente che lo ha rilasciato.

Organizzazione del servizio di assistenza o vigilanza bagnanti: In sede di autocontrollo il titolare dell'impianto deve provvedere ad identificare l'eventuale necessità di vigilanza o assistenza bagnanti. Il servizio di assistenza bagnanti deve comunque essere previsto qualora la profondità sia $> 1,40$ m indicativo (vige il principio che la profondità deve essere tale da impedire di tuffarsi anche da bordo vasca senza ausili di trampolini o altro) e/o la superficie sia > 100 mq.

Riduzioni artificiose, quindi non strutturali e definitive, della superficie della vasca non sono ammesse.

3.5 - Regolamento interno

All'ingresso della struttura deve essere esposto il regolamento interno riguardante il comportamento che frequentatori e bagnanti devono tenere; detto regolamento è bene contenga, oltre alle indicazioni di ordine generale ed operativo, anche indicazioni a riguardo di:

- utilizzo di zoccoli o ciabatte di materiale sintetico, nei percorsi a piedi nudi;
- doccia personale prima di accedere all'area bagnanti;
- utilizzo della cuffia.

.

TABELLA A1 - REQUISITI DELL'ACQUA DI IMMISSIONE PER PISCINE ALIMENTATE CON ACQUA AD USO UMANO – (valori di riferimento ad uso gestionale)

Requisiti fisici	
Temperatura:	
- vasche coperte in genere	24° C - 32° C
- vasche coperte bambini	26° C - 35° C
- vasche scoperte	18° C - 30° C
Torbidità in SiO ₂	1,25 mg/l di SiO ₂ (o unità equivalente di formazina)
Solidi sospesi	≤2 mg/l (filtrazione su membrana da 0,45 µm)
Conducibilità elettrica specifica	≤ del doppio del valore dell'acqua di approvvigionamento
Requisiti chimici	
Cloro attivo libero	0,7 – 1,8 mg/l Cl ₂
Cloro attivo combinato	≤0,2 mg/l Cl ₂
Impiego combinato ozono-cloro:	
- cloro attivo libero	0,4 – 1,6 mg/l Cl ₂
- cloro attivo combinato	≤0,05 mg/l Cl ₂
- ozono	≤ 0,01 mg/l O ₃
Impiego combinato Acido isocianurico/Cloro	25-50 mg/l acido isocianurico
Sostanze organiche (<i>analisi al permanganato</i>)	≤2 mg/l di O ₂ oltre l'acqua di approvvigionamento
Nitrati	≤10 mg/l NO ₃ oltre il valore dell'acqua di approvvigionamento

TABELLA A2 – REQUISITI DELL'ACQUA CONTENUTA IN VASCA PER PISCINE ALIMENTATE CON ACQUA AD USO UMANO

Requisiti fisici	
Temperatura:	
- vasche coperte in genere	24°C - 30°C
- vasche coperte bambini	26°C - 32°C
- vasche scoperte	18°C - 30°C
pH per disinfezione a base di cloro	6,5 – 7,5
Torbidità in SiO ₂	≤ 2,5 mg/l di SiO ₂ (o unità equivalente di formazina)
Solidi grossolani	assenti
Colore	≤ 5 mg/l Pt/Co oltre quello dell'acqua di approvvigionamento (**)
Conducibilità (rilevata nell'acqua di vasca)	≤ doppio del valore dell'acqua di approvvigionamento (**)
Requisiti chimici	
Cloro attivo libero	0,7 ÷ 1,5 mg/l Cl ₂
Cloro combinato attivo	≤ 0,4 mg/l Cl ₂
Impiego combinato ozono-cloro:	
- cloro attivo libero	0,4 ÷ 1,0 mg/l Cl ₂
- cloro attivo combinato	≤0,2 mg/l Cl ₂
- ozono	≤0,01mg/l O ₃
Impiego combinato Acido isocianurico/Cloro	acido isocianurico ≤ a 50 mg/l con cloro attivo libero sino a 1,5 mg/l
Trialometani totale	100 µg/l
Somma delle concentrazioni di composti specifici: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, bromodichlorometano,..	I responsabili della disinfezione devono adoperarsi affinché il valore parametrico sia il più basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa
Sostanze organiche (<i>analisi al permanganato</i>)	≤4 mg/l di O ₂ oltre l'acqua di approvvigionamento (**)
Nitrati	≤20 mg/l NO ₃ oltre l'acqua di approvvigionamento (**)
Flocculanti	≤0,2 mg/l in Al o Fe (<i>rispetto al flocculante impiegato</i>)
Requisiti microbiologici	
<i>Escherichia coli</i>	0 ufc/100 ml
Enterococchi	0 ufc/100 ml
Conteggio colonie a 36°C	≤100 ufc/mL
<i>Staphylococcus aureus</i> (<i>Stafilococco coagulasi-positivo</i>) (*)	1 ufc/100 mL(valore guida)
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (*)	≤1 ufc/100 mL

(*) "presente < 4" in ottemperanza alla norma UNI EN ISO 7218/2007

(**) per l'acqua di approvvigionamento, il valore da considerare è quello del limite massimo previsto dal DLgs. 31/01

TABELLA B - MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO E ANALISI PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DELLE ACQUE DI PISCINA ALIMENTATE DA ACQUA DI MARE E MISTA (mare + uso umano)

Parametro	Requisiti Acqua di immissione	Sede controllo	Requisiti Acqua in vasca	Sede controllo	Acqua di approvvigionamento
Requisiti fisici					
pH per disinfezione a base di cloro Ove si utilizzino disinfettanti diversi il pH dovrà essere fissato al valore ottimale per l'azione disinfettante	6 - 9	In laborat.	6 - 9	In laborat.	No controllo
Solidi grossolani*	Assenti*	In situ	Assenti*	In situ	No controllo
Colore**	Assenza di variazioni anomale	in situ**	Assenza di variazioni anomale	In situ**	No controllo
Requisiti chimici					
Cloro attivo libero	0,6 ÷ 1,8 mg/l Cl ₂	In situ	0,7 ÷ 1,5 mg/l Cl ₂	In situ	No controllo
Cloro attivo combin.	≤ 0,2 mg/l Cl ₂	In situ	≤ 0,4 mg/l Cl ₂	In situ	No controllo
Impiego combinato Ozono Cloro: Cloro attivo libero2 Cloro attivo combin. Ozono2	0,4 ÷ 1,6 mg/l Cl ₂ ≤ 0,05 mg/l Cl ₂ ≤ 0,01 mg/l O ₃	In situ	0,4 ÷ 1,0 mg/l Cl ₂ ≤ 0,2 mg/l Cl ₂ ≤ 0,01 mg/l O ₃	In situ	No controllo
Acido isocianurico	≤ 75 mg/l	In laborat.	≤ 75 mg/l	In laborat.	No controllo
Ammonio***	0,50 mg/l***	In laborat.	≤ 0,20 mg/l NH ₄ oltre l'acqua di approvvigionam.	In laborat.	No controllo
Nitrati***	50 mg/l***	In laborat.	≤ 20 mg/l NO ₃ oltre l'acqua di approvvigionam.	In laborat.	No controllo
Requisiti microbiologici					
Parametro	Requisiti Acqua di immissione	Sede di esecuzione controllo	Requisiti Acqua in vasca	Sede esecuzione controllo	Acqua di approvvigionamento
Escherichia coli	0 ufc/100 ml	In laborat.	0 ufc/100 ml	In laborat.	No controllo
Enterococchi	0 ufc/100 ml	In laborat.	0 ufc/100 ml	In laborat.	No controllo
Staphylococcus aureus (Stafilococco coagulasi-positivo)	0 ufc/100 ml	In laborat.	≤ 1 ufc/100 ml	In laborat.	No controllo
*Solidi grossolani	Segnare sul verbale se Assenti o Presenti				
** Colore	Segnare sul verbale se Accettabile oppure Non Accettabile				
***Nitrati ***Ammonio	Si prevede l'esecuzione di questi parametri con limite di riferimento cautelativo massimo previsto per l'alimentazione con acqua ad uso umano				

TABELLA C – REQUISITI DELL’ACQUA CONTENUTA IN VASCA DI PISCINE BIOLOGICHE O BIOPISCINE – VALORI GUIDA

Requisiti microbiologici	
<i>Escherichia coli</i>	≤ 100 ufc/100 ml
<i>Enterococchi</i>	≤ 50 ufc/100 ml
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	≤ 50 ufc/100 mL
Requisiti chimico-fisici	
<i>Saturazione d’ossigeno</i>	Tra 60% - 120%
<i>pH per disinfezione a base di cloro</i>	6 - 9
<i>Trasparenza</i>	Almeno 2 m ovvero, a profondità inferiori, visibilità del fondo nel punto più profondo
	≤ 15 µg/l
<i>Nitrati</i>	≤ 30 mg/l
<i>Temperatura dell’acqua</i>	≤ 24° C a trenta cm di profondità

Per garantire il mantenimento dei parametri microbiologici di riferimento, gli impianti balneari con trattamento biologico delle acque non devono avere presenza di animali acquatici e devono escludere la possibilità che altre tipologie di animali accedano ad essi.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**22.02.2013****N. 175**

Piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica, relative ad attività ricettive turistiche ed agrituristiche (Categoria A - Gruppo a2.2) - Revisione allegato D.G.R. n. 905 del 30.07.2010.

LA GIUNTA REGIONALE**VISTI:**

- l'Accordo che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome Trento e Bolzano ha sancito in data 16 Gennaio 2003 sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 877 del 25 Luglio 2003 ad oggetto "Recepimento dell'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano relativo agli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 235 del 17 Marzo 2006 ad oggetto "Recepimento tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla "Disciplina interregionale delle piscine" elaborato in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni-Province Autonome del 16 gennaio 2003, approvato dalla Conferenza dei Presidenti";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 905 del 30/07/2010 ad oggetto "Piscine di proprietà pubblica o privata destinate ad utenza pubblica relative ad attività ricettive turistiche ed agrituristiche (Categoria A - Gruppo a2.2)";
- la Legge Regionale 7 Febbraio 2008 n. 2 ad oggetto "Testo unico in materia di strutture turistiche ricettive e balneari";

TENUTO CONTO che con la sopra richiamata Deliberazione della Giunta Regionale n. 905 del 30/07/2010 è stato approvato un disciplinare contenente disposizioni operative in ordine a regolamento interno, numero dei bagnanti, dotazioni di personale, requisiti strutturali, requisiti igienico-ambientali, autocontrollo e registrazioni, riguardante le piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica, relative ad attività ricettive turistiche ed agrituristiche (Categoria A – Gruppo a2.2);

CONSIDERATO che, al fine di rendere omogenea, sul territorio regionale, la gestione delle piscine ad uso natatorio adibite alla balneazione pubblica e privata, in ordine ai requisiti igienico sanitari delle medesime e delle acque in esse contenute, è stato prodotto il documento "Linee di indirizzo per la gestione delle piscine", approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 7 dell'11/01/2013;

CONSIDERATO, altresì, che il suddetto documento ha avuto riguardo a quanto a suo tempo indicato dal Gruppo Tecnico di Lavoro che ha operato presso il Ministero della Salute per la revisione dell'Allegato 1 all'Accordo sancito in data 16 gennaio 2003 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sugli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio;

RITENUTO NECESSARIO, sulla base di tale documento, adeguare i contenuti del disciplinare relativo alle Piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica, relative ad attività ricettive turistiche ed agrituristiche (Categoria A – Gruppo a2.2), approvato con la già citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 905/2010, come risulta dal nuovo disciplinare allegato quale parte integrante e necessaria del presente provvedimento, ;

Su proposta degli Assessori alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini, Claudio Montaldo ed al Turismo, Cultura e Spettacolo, Angelo Berlangieri

DELIBERA

1. di approvare il nuovo disciplinare, contenente disposizioni operative in ordine a regolamento interno, numero dei bagnanti, dotazioni di personale, requisiti strutturali, igienico-ambientali, autocontrollo e registrazioni, riguardante le piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica, relative ad attività ricettive turistiche ed agrituristiche (Categoria A – Gruppo a2.2), allegato quale parte integrante e necessaria del presente provvedimento;
2. di dare atto che il suddetto disciplinare sostituisce integralmente quello approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 905 del 30/07/2010;
3. di autorizzare la pubblicazione della presente Deliberazione in forma integrale sul BURL e l'inserimento della medesima sul portale regionale www.liguriainformasalute.it, affinché tutti i soggetti coinvolti possano comunque acquisirne conoscenza.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

PISCINE DI PROPRIETÀ PUBBLICA O PRIVATA DESTINATE AD UTENZA PUBBLICA RELATIVE AD ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICHE ED AGRITURISTICHE (CATEGORIA A – GRUPPO A2.2).

DISPOSIZIONI OPERATIVE

In applicazione e nel rispetto dell'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla "Disciplina interregionale delle piscine" che ha attuato l'Accordo Stato Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003, approvato dalla Conferenza dei Presidenti nella seduta del 16 dicembre 2004, si forniscono, di seguito, specifiche disposizioni operative per le piscine di cui alla Categoria A – Gruppo a2.2 relativamente ai seguenti punti:

- Regolamento interno
- Numero di bagnanti
- Dotazioni di personale
- Requisiti strutturali
- Requisiti igienico-ambientali
- Autocontrollo
- Registrazioni

Ricadono in questa categoria tutte le piscine che sono funzionali ed in uso nelle strutture ricettive turistiche di cui al TITOLO II e III della l.r. 7 febbraio 2008 n. 2 "Testo unico in materia di strutture turistiche ricettive e balneari" ed agrituristiche di cui alla l.r. 21 novembre 2007 n. 37 "Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo".

Per quanto attiene ai requisiti degli impianti di circolazione, trattamento, disinfezione e qualità dell'acqua di piscina, qualora si tratti di:

- piscine già esistenti alla data del 25 maggio 2006 (ultima revisione della norma UNI 10637), che vengono interessate, relativamente agli impianti di cui sopra, da interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione, (considerando come tali rispettivamente le azioni edili definite dall'articolo 6, dall'art. 7 e dall'art. 10 della l. r. n. 16/ 2008) , si rinvia anche alla consultazione della norma tecnica UNI 10637 che è stata definita avendo riguardo ai contenuti dell'Accordo Stato-Regioni-PP.AA. ed alla successiva "Disciplina interregionale delle piscine";

- piscine realizzate successivamente alla data del 25 maggio 2006, gli impianti funzionali ad assicurare l'idonea fruizione dell'acqua, debbono osservare i contenuti della norma tecnica UNI 10637.

Nelle more di una definizione di dettaglio dei requisiti strutturali ed impiantistici delle piscine, quelli esistenti alla data di entrata in vigore della Delibera di "Approvazione Linee di indirizzo per la gestione delle piscine" devono garantire che:

- la potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua sia proporzionata al volume di acqua contenuta nelle vasche ed al carico inquinante conseguente all'utilizzazione delle medesime
- l'attività natatoria avvenga nel rispetto delle esigenze di sicurezza e, laddove chiesto, di sorveglianza
- vengano adottate tutte le precauzioni necessarie per assicurare le adeguate condizioni di pulizia minimizzando il rischio per la sicurezza dei frequentatori.

Per la definizione dei requisiti strutturali ed impiantistici, le disposizioni tecniche di progettisti, installatori e manutentori, debbono prioritariamente, ma non esclusivamente, fare riferimento alle norme UNI, EN, ISO, fermo restando l'obbligo di assicurare e mantenere l'idoneità dell'acqua balneata.

Le eventuali prescrizioni con provvedimento motivato formulate in tal senso dall'Organo di Vigilanza, inerenti elementi strutturali o impiantistici, debbono essere valutate in termini di compatibilità con il contesto nel quale le medesime si calano e devono anch'esse porsi come obiettivo l'obbligo di assicurare e mantenere l'idoneità dell'acqua balneata.

Regolamento interno.

Le piscine devono essere dotate di regolamento interno, redatto dal responsabile dell'impianto, che definisce ed organizza il rapporto gestore – utenti (frequentatori) in riferimento agli aspetti igienici (compresa educazione sanitaria e igiene personale) e comportamentali che contribuiscono ad assicurare e mantenere idonee le condizioni dell'impianto natatorio. Il regolamento dovrà essere esposto in posizione visibile e in modo tale che la conoscenza del medesimo sia possibile a ciascun utente.

Devono far parte integrante e sostanziale del regolamento almeno le seguenti indicazioni minimali:

- profondità dell'acqua e di eventuali punti della vasca a profondità ridotta;
- divieto di effettuare tuffi in assenza di strutture adeguate;
- raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto;
- utilizzo di zoccoli o ciabatte di materiale sintetico, nei percorsi a piedi nudi;
- doccia personale prima di accedere all'area bagnanti;
- utilizzo della cuffia;
- ubicazione dei più vicini servizi igienici;
- orari di accesso alla piscina;
- divieto di ingresso ai minori di anni 12 non accompagnati in modo permanente da persona maggiorenne;
- modalità di segnalazione della presenza e/o assenza del servizio di assistenza bagnanti;
- fruizione della zona adibita a solarium, eventualmente anche adiacente alla piscina, con indicazione del rispetto dell'interdizione nell'utilizzo della piscina medesima in caso di assenza dell'assistente bagnanti.

L'accesso alla piscina dovrà essere consentito soltanto negli orari prestabiliti relativamente ai quali dovrà essere data informazione ben visibile con affissione di cartelli, redatti nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse nella clientela frequentante la piscina.

Numero di bagnanti.

Nelle vasche per bambini (profondità massima cm. 60) il numero massimo di bagnanti contemporaneamente presenti in vasca non potrà essere superiore ad 1 ogni mq. 1,5 di specchio d'acqua.

In tutte le altre vasche il numero massimo di bagnanti contemporaneamente presenti non potrà essere superiore ad 1 ogni mq. 2,0 di specchio d'acqua.

Comunque il numero dei bagnanti dovrà essere sempre tale da garantire che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua, in relazione al volume d'acqua delle vasche, si mantenga entro i limiti della potenzialità dell'impianto e che l'attività natatoria possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e sorveglianza.

Dotazione di personale.

Per assicurare il regolare funzionamento di un impianto di piscina è necessario che il titolare dell'attività individui i soggetti (persone fisiche) preposti ad un regolare funzionamento dell'impianto: del responsabile della piscina (il titolare può dichiarare di assumere direttamente le funzioni), dell'assistente bagnanti e dell'addetto agli impianti tecnologici, in grado di corrispondere ed assolvere ai relativi obblighi. Egli può anche assumere personalmente altri incarichi purché sia in possesso dei necessari titoli acquisiti nelle forme previste come indicato anche nel documento "Linee di indirizzo per la gestione delle piscine" allegato alla D.G.R. n. 7 dell'11/01/2013.

Le figure di cui sopra ed i relativi nominativi (sia di soggetti individuali che di soggetti appartenenti a società eventualmente incaricata) debbono essere indicate in un cartello, redatto nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse nella clientela frequentante la piscina ed esposto in modo ben visibile agli utilizzatori dell'impianto; il cartello deve altresì contenere l'indicazione dell'orario di possibile fruizione della piscina da parte degli utilizzatori ed il nominativo del soggetto giuridico che ha la proprietà della struttura o ne è il legale rappresentante.

Il personale interno alla struttura che svolge le mansioni di assistenza o vigilanza bagnanti, deve essere facilmente individuabile e raggiungibile.

La presenza dell'assistente bagnanti non è obbligatoria nelle strutture ricettive ad uso esclusivo degli ospiti e dei clienti della struttura stessa, purché sussistano contestualmente le seguenti condizioni:

- dimensioni di ogni singola vasca non superiore a 100 mq (intendesi per singola vasca, ogni vasca separata da eventuali altre da una distanza di almeno due metri);
- altezza dell'acqua non superiore a 1,40 m rilevabile in qualsiasi punto della vasca o, comunque, tale da non permettere l'effettuazione di tuffi da bordo vasca, indipendentemente dall'ausilio di trampolini o altri attrezzi similari; qualora la profondità della vasca sia superiore a tale altezza e comunque non oltre m 1,65, la distanza tra il pelo libero dell'acqua e il bordo vasca non deve assolutamente superare il 15% di tale valore per garantire comunque la profondità d'acqua di 1,40 m;
- presenza di personale in possesso di idonea preparazione (corso BLS), e dotato del necessario, finalizzata allo svolgimento delle funzioni di primo soccorso; tale figura non è richiesta nel caso della presenza di un presidio di primo soccorso localizzato ad una distanza stradale di non più di 3 Km e comunque, nelle ore di massimo traffico, in grado di intervenire entro dieci minuti primi.

Per presidio di primo soccorso si intende una struttura dotata di presidi tecnici e di personale operativo che abbia frequentato almeno corsi BLS aggiornati.

E' comunque da prevedere che, in caso di necessità di primo soccorso, venga immediatamente attivata al procedura informativa al 118 per il suo intervento.

- in apposito cartello, redatto nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse, deve essere specificato il divieto assoluto di accesso ai bambini di età inferiore ai 12 anni quando non accompagnati da persona maggiorenne;
- individuazione di percorsi, anche dedicati, segnalati con cartelli redatti nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse nella clientela frequentante la piscina ed esposti in modo ben visibile, di facile accesso per garantire l'assistenza; il percorso individuato deve essere comunque descritto all'interno del documento di controllo interno e deve possibilmente evitare la presenza di scale, attraversamento di giardini, posteggi, ecc. al fine di consentire la maggiore tempestività possibile per lo svolgersi dell'eventuale azione di soccorso.

Per le tipologie degli impianti in questione deve comunque essere assicurata una vigilanza adeguata anche mediante l'utilizzo di sistemi di controllo e/o sorveglianza, e/o di allarme, da postazione presidiata.

Nel caso in cui la vigilanza per brevi e non ricorrenti periodi non possa venire garantita, i frequentatori devono essere opportunamente informati con apposite modalità previste nel regolamento di gestione della piscina anche ricorrendo all'adozione di segnali convenzionali quali bandiera, cuscino, luce intermittente, sonoro (esempio esposizione di bandiera giallo/rossa come previsto negli stabilimenti balneari marini, attivazione di segnalatori acustici, ecc.).

Fa parte del vincolo all'informazione anche la segnalazione, da apporre in modo visibile, degli orari di possibile fruizione della piscina da parte degli utilizzatori.

Nelle piscine rientranti nelle condizioni sopra riportate e che non hanno la disponibilità dell'assistente bagnanti, le modalità organizzative della vigilanza e le procedure di intervento devono essere indicate in apposito piano controllo interno e portate a conoscenza dei fruitori (anche con l'adozione di un sistema standardizzato e generalizzato di segnalazioni, utilizzando anche apposita cartellonistica redatta nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse).

Non è richiesta la presenza dell'assistente bagnanti nel caso di strutture ricettive che consentono, anche in periodi differenti da quelli previsti per la stagione balneare, l'effettuazione di bagni elioterapici mediante l'utilizzo dei solarium posti nei pressi della vasca di piscina; condizione vincolante è l'inibizione ad accedere allo specchio acqueo, attraverso la messa in opera di opportuni dissuasori che ne evidenzino il divieto e l'affissione di apposita cartellonistica, redatta nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse nella clientela frequentante la piscina.

La cartellonistica dovrà contenere le indicazioni relative al divieto di balneazione, all'assenza del servizio di vigilanza e che l'apertura dell'impianto è ad esclusivi fini elioterapici.

Questo in linea con quanto normalmente disposto per le concessioni demaniali marittime assentite per le attività balneari nel caso di utilizzo degli arenili esclusivamente per attività elioterapiche.

Requisiti strutturali

I requisiti strutturali ed impiantistici delle piscine, nel rispetto degli obiettivi previsti dalla già citata "Disciplina interregionale delle piscine", saranno oggetto di specifico provvedimento finalizzato a garantire la coerenza degli impianti di trattamento dell'acqua con la potenzialità degli impianti, l'attività nautica nel rispetto delle esigenze di sicurezza e sorveglianza degli utenti, la fruizione di tutti i servizi e la pulizia avvenga in sicurezza per gli utenti.

Nelle more di adozione del provvedimento cui ci si riferisce in precedenza, per i requisiti strutturali ed impiantistici può essere fatto riferimento, anche non esclusivo, alle norme UNI EN ISO.

Requisiti igienico-ambientali

I requisiti igienico-ambientali delle piscine riguardano le caratteristiche delle acque utilizzate (di approvvigionamento e di vasca), le sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua, gli aspetti termo igrometrici e di ventilazione, gli aspetti illuminotecnici e quelli acustici. I requisiti debbono essere conformi a quanto specificato nel documento "Linee di indirizzo per la gestione delle piscine" allegato alla D.G.R. n. 7 dell'11/01/2013.

Allo scopo di mantenere l'acqua di vasca entro i limiti previsti, in ogni condizione di utilizzo, ogni piscina deve essere dotata di impianti tecnologici per il trattamento dell'acqua.

Controlli interni

I controlli interni devono essere eseguiti secondo protocolli di gestione e di autocontrollo; a tal fine il Responsabile dell'attività redige un manuale di autocontrollo e un documento di valutazione del rischio, in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione corrente dell'attività.

Il documento di valutazione deve tenere conto dei seguenti principi:

- a) analisi dei potenziali pericoli igienico sanitari per la piscina;
- b) analisi dei potenziali pericoli per la sicurezza dei frequentatori e dei bagnanti;
- c) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
- d) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
- e) definizione del sistema di monitoraggio;
- f) individuazione delle azioni di prevenzione e protezione nonché di correzione
- g) valutazione ed adozione di conseguenti azioni connessi a situazioni particolari caratterizzanti lo specifico impianto.

Considerato che il sistema di controllo e le relative registrazioni sono parte delle azioni di vigilanza, laddove fosse attivato un sistema di controllo a distanza, i registri possono essere conservati anche presso la sede della società di gestione, purché presso l'impianto sia, comunque, possibile visionarne il contenuto.

Qualora, in seguito ai controlli di cui al presente punto, il Responsabile dell'attività riscontri valori dei parametri igienico-sanitari non conformi a quanto stabilito negli allegati al documento "Linee di indirizzo per la gestione delle piscine" allegato alla D.G.R. n. 7 dell'11/01/2013, deve provvedere all'identificazione del problema ed al ripristino delle condizioni ottimali.

Nel caso la non conformità riscontrata possa costituire un grave rischio per la salute, rappresentato di fatto dalla rilevazione di inquinamenti o inadeguatezze dell'acqua particolarmente rilevanti, il titolare dell'attività, oltre all'adozione dei necessari provvedimenti cautelativi, deve darne comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale.

La documentazione di cui ai punti precedenti deve essere tenuta a disposizione dell'Azienda Sanitaria Locale per un periodo di almeno cinque anni oltre a quello di emissione.

Il protocollo di gestione ed autocontrollo, basato sulla valutazione dei rischi, deve ciclicamente, ma anche ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità dovuta ad intervenute variazioni che possono determinare alterazioni al sistema in essere, essere sottoposto a verifica, come previsto dal documento "Linee di indirizzo per la gestione delle piscine" allegato alla D.G.R. n. 7 dell'11/01/2013.

Il responsabile della piscina deve mantenere costantemente aggiornata la documentazione e le registrazioni delle attività compiute in applicazione del manuale di autocontrollo. Detto manuale, laddove non vi è la disponibilità dell'assistente bagnanti, deve altresì contenere le modalità organizzative della vigilanza e le relative procedure di intervento, anche rinviando a quanto specificatamente previsto e contenuto nei punti precedenti.

Eventuali variazioni al già citato Manuale di autocontrollo che si rendessero necessarie a seguito dell'entrata in vigore delle "Linee guida per la gestione delle piscine" sopra menzionate, dovranno essere introdotte entro tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e, comunque, in occasione del primo aggiornamento utile cui detto Manuale dovesse essere sottoposto.

Registrazioni

Ogni impianto di piscina deve essere dotato di appositi documenti di registrazione che si possono riassumere nei seguenti:

- Registro dei requisiti tecnico-funzionali (Registro impianto piscina)
- Registro dei controlli dell'acqua in vasca (Registro piscina giornaliero).

Il Registro impianto piscina deve dettagliare le caratteristiche generali dell'impianto stesso, della vasca e dell'acqua utilizzata, le caratteristiche delle apparecchiature impiegate e dei prodotti utilizzati, dei punti critici individuati e degli interventi migliorativi programmati nel tempo.

Il Registro piscina giornaliero deve prevedere il dettaglio dei campionamenti effettuati ed il relativo valore e, conseguentemente, le eventuali anomalie riscontrate ed i provvedimenti adottati; sono inoltre da evidenziare le letture del contatore per l'acqua di reintegro ed il numero dei frequentatori dell'impianto.

Debbono altresì essere riportati gli esiti degli accertamenti analitici di tipo fisico, chimico e batteriologico compiuti, indicando per ciascuno di essi la periodicità e la tipologia di intervento prevista per la soluzione delle eventuali anomalie evidenziate.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**22.02.2013****N. 176**

Piscine facenti parte di condomini, destinate esclusivamente all'utilizzo privato da parte degli aventi titolo e dei loro ospiti (categoria B - Gruppo B1) - Revisione allegato D.G.R. n. 400 del 17.04.2007.

LA GIUNTA REGIONALE**VISTI:**

- l'Accordo che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome Trento e Bolzano ha sancito in data 16 Gennaio 2003 sugli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 877 del 25 Luglio 2003: "Recepimento dell'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano relativo agli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio";

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 235 del 17 Marzo 2006: "Recepimento dell'accordo tra le Regioni e le Province autonome del 16 dicembre 2004 relativo alla "Disciplina interregionale delle piscine ad uso natatorio";

- il testo del citato Accordo relativamente al punto 2) Classificazione delle piscine ed in particolare al paragrafo 2.1.2 Categoria B, Gruppo b1;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 400 del 17.04.2007: "Piscine facenti parte di condomini, destinate esclusivamente all'utilizzo privato da parte degli aventi titolo e dei loro ospiti (categoria B – Gruppo B1)"

TENUTO CONTO che con la sopra richiamata Deliberazione della Giunta Regionale n. 400 del 17/04/2007 è stato approvato un disciplinare contenente disposizioni operative in ordine a regolamento interno, numero dei bagnanti, dotazioni di personale, requisiti strutturali, igienico-ambientali, autocontrollo e registrazioni, riguardante le piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente all'uso privato da parte degli aventi titolo e loro ospiti (Categoria B – Gruppo B1);

CONSIDERATO che, al fine di rendere omogenea, sul territorio regionale, la gestione delle piscine ad uso natatorio adibite alla balneazione pubblica e privata, in ordine ai requisiti igienico sanitari delle medesime e delle acque in esse contenute, è stato prodotto il documento "Linee di indirizzo per la gestione delle piscine", approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 7 dell'11.01.2013;

CONSIDERATO altresì che il suddetto documento ha avuto riguardo a quanto a suo tempo indicato dal Gruppo Tecnico di Lavoro che ha operato presso il Ministero della Salute per la revisione dell'Allegato 1 all'Accordo sancito in data 16 gennaio 2003 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sugli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio;

RITENUTO NECESSARIO, sulla base di tale documento, adeguare i contenuti del disciplinare relativo alle Piscine facenti parte di condomini, destinate esclusivamente all'utilizzo privato da parte degli aventi titolo e dei loro ospiti (categoria B – Gruppo B1), approvato con la già citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 400/2007, come risulta dal nuovo disciplinare allegato quale parte integrante e necessaria del presente provvedimento;

Su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini, Claudio Montaldo

DELIBERA

1. di approvare il nuovo disciplinare, contenente disposizioni operative in ordine a regolamento interno, numero dei bagnanti, dotazioni di personale, requisiti strutturali e igienico ambientali, controlli

interni e registrazioni, riguardante le piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente all'uso privato da parte degli aventi titolo e loro ospiti (Categoria B – Gruppo b1), allegato, quale parte integrante e necessaria del presente provvedimento;

2. Di dare atto che il suddetto disciplinare sostituisce integralmente il precedente approvato con la Deliberazione n. 400 del 17.04.2007;
3. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul BUR e sul portale regionale www.liguriainformasalute.it, affinché tutti i soggetti coinvolti possano comunque acquisirne conoscenza.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(segue allegato)

PISCINE FACENTI PARTE DI CONDOMINI E DESTINATE ESCLUSIVAMENTE ALL'UTILIZZO PRIVATO DA PARTE DEGLI AVENTI TITOLO E DEI LORO OSPITI (CATEGORIA B – GRUPPO B1)

Premesso che, per la presente norma, per condominio ha da intendersi un edificio o un complesso edilizio la cui proprietà è regolata dal titolo Settimo, Capo II del Codice Civile costituito da non meno di 5 unità abitative ancorché appartenenti ad uno o più proprietari (persona fisica o giuridica o in comproprietà pro indiviso) e che sono da considerarsi escluse dall'applicazione della presente disposizione le piscine costituenti pertinenza delle singole abitazioni, si forniscono di seguito le disposizioni operative ritenute necessarie.

Si precisa altresì che l'esercizio dell'attività di piscina della Categoria B è subordinato all'inoltro di specifica comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale; tale comunicazione deve riportare l'indicazione del periodo temporale di funzionamento dell'impianto e gli orari giornalieri di attività.

DISPOSIZIONI OPERATIVE

In applicazione e nel rispetto dell'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla "Disciplina interregionale delle piscine" che ha attuato l'Accordo Stato Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003, approvato dalla Conferenza dei Presidenti nella seduta del 16 dicembre 2004, nonché del documento "Linee di indirizzo per la gestione delle piscine" allegato alla D.G.R. n. 7 dell'11.01.2013, si forniscono, di seguito, le disposizioni operative per le piscine di cui alla Categoria B – Gruppo b1 relativamente ai seguenti punti:

- Regolamento interno
- Numero di bagnanti
- Dotazioni di personale
- Requisiti strutturali
- Requisiti igienico-ambientali
- Autocontrollo
- Registrazioni

Per quanto attiene ai requisiti degli impianti di circolazione, trattamento, disinfezione e qualità dell'acqua di piscina, si rinvia anche alla norma tecnica UNI 10637 (la cui ultima revisione è del 25 Maggio 2006) che è stata definita avendo riguardo ai contenuti dell'Accordo Stato-Regioni-PP.AA. ed alla successiva "Disciplina interregionale delle piscine".

Regolamento interno.

Le piscine devono essere dotate di regolamento interno, redatto dal responsabile dell'impianto, che

disciplina il rapporto gestore – utenti (frequentatori) in riferimento agli aspetti igienici (compresa educazione sanitaria e igiene personale) e comportamentali che contribuiscono ad assicurare e mantenere idonee le condizioni dell'impianto natatorio. Il regolamento dovrà essere esposto in posizione visibile e in modo tale che la conoscenza del medesimo sia possibile a ciascun utente.

Devono far parte integrante e sostanziale del regolamento almeno le seguenti indicazioni minimali:

- profondità dell'acqua e di eventuali punti della vasca a profondità ridotta;
- divieto di effettuare tuffi (ove la vasca non ne preveda la conformità o agibilità);
- raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto;
- utilizzo di zoccoli o ciabatte di materiale sintetico, nei percorsi a piedi nudi;
- doccia personale prima di accedere all'area bagnanti;
- utilizzo della cuffia;
- ubicazione dei più vicini servizi igienici;
- orari di accesso alla piscina;
- divieto di ingresso ai minori di anni 12 non accompagnati da persona maggiorenne, qualora la struttura sia sprovvista di apposita attività di vigilanza a bordo vasca "assistente bagnanti".

L'accesso alla piscina dovrà essere consentito soltanto negli orari prestabiliti relativamente ai quali dovrà essere data informazione ben visibile con affissione di cartelli, redatti nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse (es. italiana/inglese/francese/tedesca).

E' consentita l'apertura H24 quando rimangono osservate le norme ivi previste e sia data preventiva comunicazione all'ASL competente almeno 48 ore prima.

Numero di bagnanti.

Nelle vasche per bambini (profondità massima cm. 60) il numero massimo di bagnanti contemporaneamente presenti in vasca non potrà essere superiore ad 1 ogni mq. 1,5 di specchio d'acqua.

In tutte le altre vasche il numero massimo di bagnanti contemporaneamente presenti non potrà essere superiore ad 1 ogni mq. 2,0 di specchio d'acqua.

Comunque il numero dei bagnanti dovrà essere sempre tale da garantire che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua, in relazione al volume d'acqua delle vasche, si mantenga entro i limiti della potenzialità dell'impianto e che l'attività natatoria possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e sorveglianza.

Dotazione di personale.

Il regolare funzionamento di un impianto di piscina è assicurato dalle figure del responsabile della piscina, dell'assistente bagnanti e dell'addetto agli impianti tecnologici, in grado di corrispondere ed assolvere ai relativi obblighi.

Per le piscine di categoria B – gruppo B1, il responsabile della piscina è l'amministratore in quanto legale rappresentante del condominio, nominato dall'assemblea dei condomini quali proprietari dell'impianto. In mancanza di amministratore rispondono i proprietari nei modi e limiti stabiliti dal Codice Civile e dalle altre leggi che regolano la proprietà negli edifici. L'organizzazione della gestione della piscina durante il suo periodo di funzionamento è demandata al responsabile della stessa che, su mandato dell'assemblea dei condomini, potrà delegare a terzi le funzioni gestionali. L'assemblea, nella delibera con cui autorizza la delega delle funzioni, determinerà anche gli indirizzi gestionali ai quali i terzi delegati dovranno attenersi, sempre che non siano contro la legge. In caso di nomina di terzo non è possibile frazionare ulteriormente le funzioni gestionali a questi assegnate. Il terzo non potrà affidare ad altri le funzioni ad esso demandate dall'assemblea e/o dall'amministratore.

Tali scelte condominiali dovranno essere esplicitate in apposito documento che dovrà essere affisso in copia, unitamente al regolamento di gestione, presso l'impianto.

Le figure di cui sopra ed i relativi nominativi (sia di soggetti individuali che di società eventualmente incaricata) debbono essere indicate in un cartello, redatto nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse (es. italiana/inglese/francese/tedesca) ed esposte in modo ben visibile agli utilizzatori dell'impianto; il cartello deve altresì contenere l'indicazione dell'orario di possibile fruizione della piscina da parte degli utilizzatori ed il nominativo del soggetto giuridico che ha la proprietà della struttura o ne è

il legale rappresentante.

Il responsabile della piscina, anche soggetto giuridico, può cumulare più incarichi, sino a comprendere tutti quelli previsti (responsabile della piscina, addetto agli impianti tecnologici, assistente bagnanti) purché anche ogni operatore sia in possesso dei necessari titoli acquisiti nelle forme previste come indicato anche nel documento "Linee di indirizzo per la gestione delle piscine" allegato alla D.G.R. n. 7 dell'11.01.2013.

Durante il periodo di funzionamento della piscina deve essere assicurata la presenza di un responsabile pro-tempore dell'impianto; tale scelta dovrà essere esposta nei piani di autocontrollo.

La presenza dell'assistente bagnanti non viene espressamente chiesta nelle piscine condominiali destinate esclusivamente all'uso privato da parte degli aventi titolo e dei loro ospiti, purché sussistano contestualmente le seguenti condizioni:

- dimensioni di ogni singola vasca non superiore a 100 mq (intendesi per singola vasca, ogni vasca separata da eventuali altre da una distanza di almeno due metri);
- altezza dell'acqua non superiore a 1,40 m rilevabile in qualsiasi punto della vasca o, comunque, tale da non permettere l'effettuazione di tuffi da bordo vasca, indipendentemente dall'ausilio di trampolini o altri attrezzi similari; qualora la profondità della vasca sia superiore a tale altezza e comunque non oltre m 1,65, la distanza tra il pelo libero dell'acqua e il bordo vasca non deve assolutamente superare il 15% di tale valore;
- presenza di un presidio di primo soccorso localizzato ad una distanza stradale di non più di 3 Km e comunque, nelle ore di massimo traffico, in grado di intervenire entro dieci minuti primi.

Per presidio di primo soccorso si intende una struttura dotata di presidi tecnici e di personale operativo che abbia frequentato almeno corsi BLS aggiornati.

In alternativa al citato presidio di primo soccorso, può essere fatto ricorso a personale dotato di analoga preparazione (corso BLS), presente all'interno dell'impianto piscina, che a sua volta dovrà disporre di quanto necessario al primo soccorso.

E' comunque da prevedere che, in caso di necessità di primo soccorso, venga immediatamente attivata al procedura informativa al 118 per il suo intervento.

- in apposito cartello, redatto nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse, deve essere specificato il divieto assoluto di accesso ai bambini di età inferiore ai 12 anni quando non accompagnati da persona maggiorenne.

Nel caso in cui il personale addetto per brevi e non ricorrenti periodi debba assentarsi, i frequentatori devono essere opportunamente informati con apposite modalità previste nel regolamento di gestione della piscina anche ricorrendo all'adozione di segnali convenzionali quali bandiera, cuscino, luce intermittente, sonoro (esempio esposizione di bandiera giallo/rossa come previsto negli stabilimenti balneari marini, attivazione di segnalatori acustici, ecc.) .

Fa parte del vincolo all'informazione anche la segnalazione di cui si è già scritto, da apporre in modo visibile, degli orari di possibile fruizione della piscina da parte degli utilizzatori.

Nelle piscine rientranti nelle condizioni sopra riportate e che non hanno la disponibilità dell'assistente bagnanti, le modalità organizzative della vigilanza e le procedure di intervento devono essere indicate in apposito piano di autocontrollo e portate a conoscenza dei fruitori utilizzando anche apposita cartellonistica redatta nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse (es. italiana/inglese/francese/tedesca), posizionata sul piano libero del percorso di accesso alla piscina.

Requisiti strutturali

Nelle more di una definizione di dettaglio dei requisiti strutturali ed impiantistici delle piscine, quelli esistenti alla data di entrata in vigore della D.G.R. n. 7 dell'11.01.2013 "Approvazione Linee di indirizzo per la gestione delle piscine" devono garantire che:

- la potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua sia proporzionata al volume di acqua contenuta nelle vasche ed al carico inquinante conseguente all'utilizzazione delle medesime
- l'attività natatoria avvenga nel rispetto delle esigenze di sicurezza e, laddove chiesto, di sorveglianza
- vengano adottate tutte le precauzioni necessarie per assicurare le adeguate condizioni di pulizia minimizzando il rischio per la sicurezza dei frequentatori.

Per la definizione dei requisiti strutturali ed impiantistici, le disposizioni tecniche di progettisti, installatori e manutentori, debbono prioritariamente, ma non esclusivamente, fare riferimento alle norme UNI, EN, ISO, fermo restando l'obbligo di assicurare e mantenere l'idoneità dell'acqua balneata.

Le eventuali prescrizioni con provvedimento motivato formulate in tal senso dall'Organo di Vigilanza, inerenti elementi strutturali o impiantistici, debbono essere valutate in termini di compatibilità con il contesto nel quale le medesime si calano e devono anch'esse porsi come obiettivo l'obbligo di assicurare e mantenere l'idoneità dell'acqua balneata.

Requisiti igienico-ambientali

I requisiti igienico-ambientali delle piscine riguardano le caratteristiche delle acque utilizzate (di approvvigionamento e di vasca), le sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua, gli aspetti termo igrometrici e di ventilazione, gli aspetti illuminotecnici e quelli acustici. I requisiti debbono essere conformi a quanto specificato nel documento "Linee di indirizzo per la gestione delle piscine" allegato alla D.G.R. n. 7 dell'11.01.2013.

Allo scopo di mantenere l'acqua di vasca entro i limiti previsti, in ogni condizione di utilizzo, ogni piscina deve essere dotata di impianti tecnologici per il trattamento dell'acqua.

Controlli interni

I controlli interni devono essere eseguiti secondo protocolli di gestione e di autocontrollo; a tal fine il Responsabile dell'attività redige un manuale di autocontrollo e un documento di valutazione del rischio, in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione corrente dell'attività.

Il documento di valutazione deve tenere conto dei seguenti principi:

- a) analisi dei potenziali pericoli igienico sanitari per la piscina;
- b) analisi dei potenziali pericoli per la sicurezza dei frequentatori e dei bagnanti;
- c) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
- d) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
- e) definizione del sistema di monitoraggio;
- f) individuazione delle azioni di prevenzione e protezione nonché di correzione
- g) valutazione ed adozione di conseguenti azioni connessi a situazioni particolari caratterizzanti lo specifico impianto.

Considerato che il sistema di controllo e le relative registrazioni sono parte delle azioni di vigilanza, laddove fosse attivato un sistema di controllo a distanza, i registri possono essere conservati anche presso la sede della società di gestione, purché presso l'impianto sia, comunque, possibile visionarne il contenuto.

Qualora, in seguito ai controlli di cui al presente punto, il Responsabile dell'attività riscontri valori dei parametri igienico-sanitari non conformi a quanto stabilito negli allegati al documento "Linee di indirizzo per la gestione delle piscine" allegato alla D.G.R. n. 7 dell'11/01/2013, deve provvedere all'identificazione del problema ed al ripristino delle condizioni ottimali.

Nel caso la non conformità riscontrata possa costituire un grave rischio per la salute, rappresentato di fatto dalla rilevazione di inquinamenti o inadeguatezze dell'acqua particolarmente rilevanti, il titolare dell'attività, oltre all'adozione dei necessari provvedimenti cautelativi, deve darne comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale.

La documentazione di cui ai punti precedenti deve essere tenuta a disposizione dell'Azienda Sanitaria Locale per un periodo di almeno cinque anni oltre a quello di emissione.

Il protocollo di gestione ed autocontrollo, basato sulla valutazione dei rischi, deve ciclicamente, ma anche ognqualvolta se ne ravvisi la necessità dovuta ad intervenute variazioni che possono determinare alterazioni al sistema in essere, essere sottoposto a verifica, come previsto dal documento "Linee di indirizzo per la gestione delle piscine" allegato alla D.G.R. n. 7 dell'11/01/2013.

Il responsabile della piscina deve mantenere costantemente aggiornata la documentazione e le registrazioni delle attività compiute in applicazione del manuale di autocontrollo. Detto manuale, laddove non vi è la disponibilità dell'assistente bagnanti, deve altresì contenere le modalità organizzative della

vigilanza e le relative procedure di intervento, anche rinviando a quanto specificatamente previsto e contenuto nei punti precedenti.

Registrazioni

Ogni impianto di piscina deve essere dotato di appositi documenti di registrazione che si possono riassumere nei seguenti:

- Registro dei Responsabili della piscina – delibera e scheda soggetto delegato (quando nominato);
- Registro dei requisiti tecnico-funzionali (Registro impianto piscina)
- Registro dei controlli dell'acqua in vasca (Registro piscina giornaliero).

Il Registro dei requisiti tecnico-funzionali (Registro impianto piscina) deve dettagliare le caratteristiche generali dell'impianto, della vasca e dell'acqua utilizzata, le caratteristiche delle apparecchiature utilizzate e dei prodotti impiegati, dei punti critici individuati e degli interventi migliorativi programmati nel tempo.

Il Registro dei controlli dell'acqua in vasca (Registro piscina giornaliero) deve prevedere il dettaglio dei campionamenti effettuati ed il relativo valore e, conseguentemente, le eventuali anomalie riscontrate ed i provvedimenti adottati; sono inoltre da evidenziare le letture del contatore per l'acqua di reintegro ed il numero dei frequentatori dell'impianto.

Debbono altresì essere riportati gli esiti degli accertamenti analitici di tipo fisico, chimico e batteriologico compiuti, indicando per ciascuno di essi la periodicità e la tipologia di intervento prevista per la soluzione delle eventuali anomalie evidenziate.

L'utilizzo dei documenti di registrazione sopra enunciati è obbligatorio; il mancato rispetto di detto obbligo ha da essere interpretato dall'Organo di Vigilanza come il mancato rispetto dei requisiti igienico sanitari dell'acqua di piscina.